DELLA

DIVISIONE

DEI BENI DEI CONTADINI

E DI ALTRE SIMILI PERSONE

OPUSCOLO LEGALE

DELL' AVVOCATO

GREGORIO FIERLI

GIURECONSULTO FIORENTINO

EDIZIONE TERZA

NOTABILMENTE ACCRESCIUTA DALL' AUTORE

FIRENZE MDCCCIV.

Nella Stamperìa, e Librerìa di Antonio Brazzini nella Condotta.

Con Approvazione.
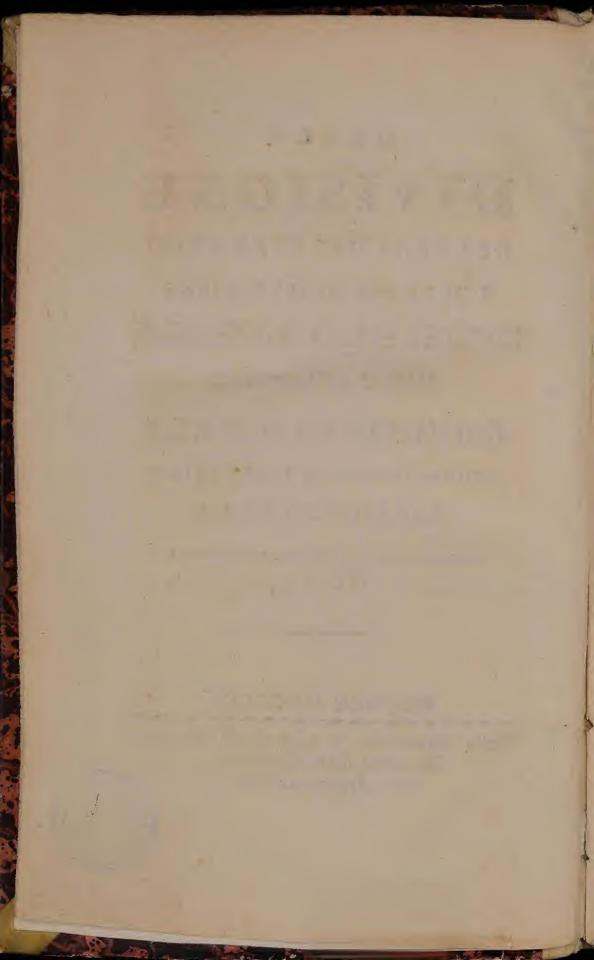
OGGETTO

DEL PRESENTE OPUSCOLO

Egli è di grande importanza per l' Agricoltura il diminuire, o rendere almeno più brevi, e di più facile risoluzione le Liti dei Contadini. Il tempo, che essi perdono nei viaggi, e nei Tribunali; i vizj, che contraggono nelle Città, ove spesso si portano a conferire coi loro cattivi Consiglieri; le spese, e i debiti, ai quali si sottopongono per sostenere dei lunghi, e dispendiosi Giudizi sono di un danno gravissimo al buon ordine delle loro Famiglie, e alla buona cultura dei loro Terreni. Credono di migliorare la loro sorte, e la rendono più grave, e più dura. Essi divengono schiavi di un avido Curiale, o di altro Creditore inesorabile, che li forza a vendere a qualunque prez-

zo i prodotti dei loro sudori; la loro industria si scoraggisce; e la miseria nella quale essi cadono li costituisce nell'impotenza di fare degli utili tentativi, e d' intraprendere delle più estese coltivazioni.

Le Leggi Romane, che tanto favorirono l' Agricoltura, e chiunque la professava, provveddero saviamente a così gravi sconcerti. Alcune di esse ordinarono, che fossero sommariamente, e con ogni celerità trattate le Cause dei Contadini dando loro per maggior comodo dei Giudici all' ingresso delle Città (1) ed altre perfino comandarono, che tra più Consorti di Lite uno solo dovesse assistere nella Città la Causa comune, e gli altri dovessero nella Campagna attendere ai loro lavori, acciò l'assenza di molti non li diminuisse, o ritardasse (2). Sono infatti le opere rusticali di tal natura, che se una venga tardi eseguita, le altre ancora rimangono ugualmente ritardate „ *Res est agrestis insidiosa cunctanti* „ disse *Columella* nel suo *Trattato de re rustica lib.* 11, e lo stesso avvertirono anche *Catone*, e *Palladio* in varj luoghi delle Opere loro.

Ma questi, ed altri simili provvedimenti, avvalorati ancora dalla moderna

Toscana Legislazione, comecchè diretti unicamente a scemare il numero delle formalità giudiciarie, non possono senza altri aiuti, e soccorsi diminuire, o rendere più facili, e spedite le Liti dei Contadini. Fa d'uopo a tale effetto, che i Giudici, gli Arbitri, i Difensori, ed anche gli stessi Litiganti abbiano una chiara, e precisa nozione delle materie, sulle quali più frequentemente si aggirano le loro controversie, e del metodo, e sistema, che per ben risolverle hanno fissato le Leggi, i Tribunali, ed i migliori Giureconsulti. Allorchè mancano queste nozioni, o che le medesime sono oscure, ed imperfette, il numero delle Liti deve crescere in vece di diminuire, e il loro corso in vece di abbreviarsi, deve riuscire più lungo, e più spinoso. I Giudici sono costretti a impiegar molto tempo per esaminare, e risolvere i casi, che loro si presentano, e devono far dipendere le loro Decisioni più dai propri lumi, e dalle proprie disposizioni, che dalle regole invariabili della Ragione, e della Giustizia. I Difensori brancolando nel tenebroso laberinto di tante opinioni arbitrarie, e fra loro contradittorie, devono moltiplicare inutilmente gli atti della Causa, e le questioni foren-

si, e i poveri Litiganti non sapendo se giuste, o ingiuste siano le loro pretensioni, hanno bisogno di abbandonarsi agli altrui cattivi consigli, che gli spingono in un mare di Liti, da cui non possono uscire senza molto stento, e fatica, e senza il naufragio di molte loro sostanze.

A sollevare da questi mali la classe più utile dello Stato, qual'è quella degli Agricoltori, è diretto il presente Opuscolo sulla Divisione dei Beni delle Famiglie dei Contadini, ed altre Persone della Campagna: materia, la quale per i suoi diversi rapporti è alquanto astrusa, e metafisica, e che non è stata finora con quel metodo, e precisione trattata da renderla chiara, e intelligibile anche alle Persone non Legali, ma le più illuminate, e specialmente ai più culti Abitanti della Campagna, i quali sogliono interessarsi per la tranquillità, e riposo delle rustiche Famiglie, e che meritano di essere onorati, e considerati al pari dei più insigni Giureconsulti, essendochè le loro Decisioni proferite con vedute le più semplici, e naturali riescono forse più giuste, e ragionevoli di quelle, che dagli stessi Giureconsulti si proferiscono con grande apparato di legali sottigliezze. Infatti come i Cava-

lieri nelle questioni cavalleresche, i Mercanti nelle questioni mercantili, così anche i Campagnuoli sono più dotti, e più giusti nel trattare, e comporre le questioni degli altri loro simili, sulle quali hanno della pratica, e degli esempli, giusta quel detto d' *Aristotile* „ *Eorum quæ quisquis novit est æquissimus Iudex* „ o secondo quell' altro detto del Poeta:

Navita de ventis, de tauris narrat
(*arator;*
Enumerat miles vulnera, pastor
(*oves.* (3)

---

(1) *Leg.* 1. *Leg.* 19. *Cod. de Agricol. & censit.* §. 1. *in auth. de quæstor. Tapia de Abundant. remed.* 3. *num.* 16. *Constant. ad Statut. Urb. annot.* 60. *art.* 1. *num.* 65.

(2) §. *Si vero forsitan in dict. auth. de quæstor.* Dei privilegi dei Contadini, e specialmente di quello di non poter essere imprigionati per debiti civili, nè privati dei loro Strumenti rusticali, o Bovi aratori quando attendono all' esercizio dell' Agricoltura, si veda l' *Auth. Agricultores Cod. quæ res pign. Pech. de jur. sistend. cap* 5. *num.* 16. *Constant. d. Annot.* 60. *art.* 1. *per tot.* Ed abbiamo nella nostra Toscana Leggi favorevolissime per gli Agricoltori.

(3) Vedi *Renat. Choppin. de privileg. rust. lib.* 3. *cap.* 1.

§. I.

Della Società, e sue diverse specie relativamente alla soggetta materia.

PRima di parlare della Divisione dei beni dei Contadini, ed altri simili Operai, ed Artefici, nei quali procedono le stesse regole (1), conviene dire qualche cosa della Società, e delle sue diverse specie relativamente alla soggetta materia, giacchè non può darsi Divisione senza Società, nè può farsi una giusta Divisione senza prima sapere la natura, e il carattere della Società, che è stata contratta.

La Società in generale è una convenzione fra due, o più Persone, in virtù della quale vengono posti in comune i loro Beni per dividersi il lucro, o il danno che ne può derivare (2).

La Società, o è *universale*, o *particolare* (3).

La prima comprende tutto ciò, che in qualsivoglia modo acquistano i Socj, fra i quali s' intende intervenire, se non l' espressa, almeno la tacita tradizione (4). La seconda comprende tutto ciò, che

ai Socj si acquista per causa, ed occasione di quei Beni particolari da essi posti in comunione, non potendo questa Società oltrepassare i limiti ad essa prescritti (5).

Varie sono le specie della Società secondo la diversità delle cose, che i Socj hanno voluto vicendevolmente comunicarsi.

La Società di *Vitto*, e di *Mensa*. La Società di *Opere*, e d'*Industria*. La Società *Semplice* dei Beni. La Società *Universale* di tutti i Beni.

---

(1) *Constant. ad Statut. Urb. annot.* 21. *art.* 3. *num.* 132.

(2) *Leg* 1. *in fin. Leg.* 5. *Leg.* 52. §. 1. & 4. *Leg.* 67. *ff pro soc.*

(3) *Instit. de societ. in princ.* & *Leg.* 5. *ff. pro soc.*

(4) *Leg.* 1. §. 1. & *Leg.* 2. *ff. eod.*

(5) *Leg. Cum societas, Leg. Cum duobus* §. *Cum duo Argentarii,* & *Leg.* 2. *ff. eod.* Così per esempio se due Fratelli posseggono in comune l'Eredità paterna, e ne risentono i guadagni, o ne soffrono li scapiti, non lasciano di possedere ciascuno in particolare tutto ciò, che altronde ad essi si acquista. *Leg.* 52. §. 6. *ff. eod.*

§. II.

Della Società di Vitto, e di Mensa.

LA Società *di Vitto, e di Mensa* è quella, nella quale i Fratelli, o altri Socj si comunicano reciprocamente i frutti, e le spese risguardanti il loro vitto; E questa Società allora si dice contratta, quando due, o più Persone vivono unitamente, come suol dirsi *ad un pane, e ad un vino*, e si comunicano insieme le cose necessarie al vitto quotidiano senza alcun rendimento di conti, e senza alcuna repetizione dei frutti, e delle spese concernenti la mensa comune (1).

Siccome in questa Società non s'intendono comunicati se non quei frutti, e quelle spese, che sono necessarie al vitto comune, tutto l' avanzo resta proprio dei respettivi Socj, e non s' intende in verun modo comunicato senza sicuri riscontri, che sia stata contratta altra diversa Società. (2).

Tutte le spese, che non risguardano il vitto comune, come sono quelle del vestiario, ed altre cose alla vita necessa-

rie, sono escluse da questa Società (3). Molto più sono escluse le spese per alimentar Cani, Cavalli, ed altri Animali (4). Se la condizione d' uno dei Socj richiedesse qualche Persona di servizio, questa dovrebbe alimentarsi a spese comuni, ma salariarsi del proprio (5). Parimente se uno dei Socj invitasse alcuna volta qualche Amico, o Congiunto, ed anche per qualche giorno lo trattasse, la spesa dovrebbe esser comune, essendo questo come un obbligo della stessa Mensa indispensabile nella Civil Società; Così ancora se uno dei Socj facesse alla sua Sposa per le prime volte qualche miglior trattamento (6). Si disputa fra i Dottori se siano repetibili le maggiori spese fatte da uno dei Fratelli, o dei Socj per ragione della sua maggior Famiglia, e l'opinione negativa fondata sulla stessa natura, e carattere di questa Società, è sembrata a molti la più vera, e la più ricevuta (7).

---

(1) *Bald. in Leg. final. num. 2. Cod. de collat. Michalor. de fratrib. part. 2. cap. 1. num. 10.*

(2) *Petr. de Ubald. de duob. fratr part. 3. num. 22. Montic. de tacit. & ambig. convent. lib. 6. tit. 11. num. 14. la Ruota nostra nella Florentina Societatis de Verdis 23. Octobr. 1740. §. Quartus avanti l' Auditor Marzio Venturini.*

(3) *Michalor. de fratr. part.* 2. *cap.* 4. *num.* 8.

(4) *Michalor. ibid.*

(5) *Michalor. ibid.*

(6) *Michalor. ibid.*

(7) *Michalor. part.* 2. *cap.* 5. *per tot.*, ove rigetta il contrario sentimento di *Petr. de Ubald. de duob. fratr. part.* 6. *quæst.* 23. Ma la *Ruota Romana nella Romana Redditionis Rationis super Partita Alimentorum* 22. *Junii* 1750. *coram Migazzi*, confermata sotto dì 20. *Marzo* 1752. *coram Cortada*, spiega l'autorità del *Michaloro*, e riporta le congetture, che escludono la pretesa condonazione degli alimenti somministrati dal Fratello alla Moglie, e ai Figli dell'altro Fratello socio di Mensa. Si veda l'altra *Decisione* nella *Romana Redditionis Rationis &c.* 26. *Febr.* 1753. *coram Matthæio*, ove, che ognuno dei Fratelli è tenuto egualmente alle spese degli alimenti benchè siano state maggiori per la Famiglia di uno di essi, quando sono state fatte coi frutti comuni della Società, la quale peraltro deve provarsi da chi la pretende.
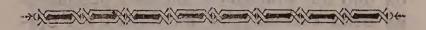
§. III.

Della Società di Opere, e d'Industria.

LA Società universale *di Opere, e d'Industria*, giacchè può esservi ancora la particolare di una determinata Opera, e Industria ¹ è quella, nella quale si fa comune tutto ciò, che deriva dall'Opera, e

dalla Industria dei Socj: e allora si dice contratta questa Società, quando si verifica la comunicazione generale, e la promiscua indifferente collazione di tutti i guadagni derivanti dall'Opera, e dalla Industria dei Socj, senza riguardo che essi provengano piuttosto da una specie di Opera, e d'Industria, che da un' altra (1). In conseguenza vengono in questa Società a comunicarsi tutti i lucri, o *questuali*, che ai Socj, o a ciascuno di essi si acquistano dalle contrattazioni di compra, e vendita, di locazione, e conduzione, o da altri traffici, e negoziazioni procedenti dall'Opera, e dalla Industria dei Socj: Intendendosi in questo luogo della compra, e vendita, che si faccia non con animo di ritenere, ma di rivendere, e nella contrattazione farvi un guadagno; E questo è il senso, che deve darsi ai Testi, e ai Dottori, che parlano di questa specie di Società (2).

Non sono in questa Società comunicabili le Eredità, i Legati, le Donazioni, ed altri emolumenti lasciati ad alcuno dei Socj senza contemplazione della Società, essendochè tali acquisti hanno causa non da titoli onerósi di Opera, e d'Industria, ma da titoli lucrativi, ed inoltre dipendo-

no dalle qualità personali di ognuno dei Socj, per esempio, dal merito, dall'amicizia, dalla parentela: vantaggi, che non essendo gl'istessi in tutti i Socj, non si intendono fra loro comunicati senza una espressa dichiarazione (3); E neppure sono comunicabili i loro debiti, e crediti, qualora non provengano dai comuni affari, e negoziazioni (4).

---

(1) *Leg. Coiri cum seq. ff. pro soc. Alex cons. 76. sub. num. 7. Peregrin. cons. 95 num. 3 La Rota nostra nella citata Florentina Societatis de Verdis §. Aut. & nic.* Da quali riscontri venga provata la Società tra due Artefici, ved. *Florent. Societatis 18. August.* 1677 *av. l' Aud. Pietro Angeli*, ove ancora delle prove presuntive della sua continuazione.

(2) Sotto il significato della voce testuale *quæstus* si comprende tutto quello, che dall'opera, e dalla industria deriva. Questa voce *quæstus* diversifica dalla voce *lucrum*. Il *lucro* è un nome generale comprensivo di tutti gl'i acquisti tanto per titolo lucrativo di Eredità, Legati, Donazioni &c. quanto per titolo oneroso di compra, e vendita, locazione, e conduzione, o altro simile contratto, Il *questo* poi è una specie di lucro proveniente dagli atti questuari solamente, e da titoli onerosi di opera, e d'industria, e comprende anche la compra, e vendita, quando si fa non con animo di ritenere, ma di rivendere per farvi un guadagno. *Mantic. de tacit. & ambig. lib. 6. tit. 16. n. 2. Petr. de Ubald. de duob. fratr. part. 1. n. 5. & part.*

5. *n.* 1. *Duard. de societ. quæst.* 9. *n.* 1. *&* 2.

(3) *Leg.* Nec. *adiecit cum seqq. Leg.* 2. §. *ult. Leg. Sed. & si ff. pro soc. Leg. Aditio* §. 1. *ff. de acquir. hæredit. Mantic. de tacit. libr.* 6. *tit.* 16. *num.* 1. *& seqq.*

(4) *Leg.* 8. 9. 10. 11. 12. *&* 13. *ff. pro soc. Leg.* 45. §. 2. *ff. de acquir. hæredit.*
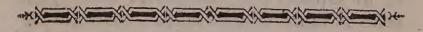
§. IV.

Della semplice Società dei Beni.

LA Societá *semplice* dei Beni si dice quella, nella quale diventano comuni tutti i frutti dei Beni, benchè non consumati, e tutti i lucri, e questuali presenti, e futuri, che in qualunqe maniera, e per qualunqe titolo ai Socj provengono (1). Una tal Società allora si dice contratta quando concorrono i seguenti requisiti. I. Il possesso comune dei Beni. II. La coabitazione, e convitto alla stessa Mensa a spese comuni. III. La vicendevole comunicazione di tutti i frutti, e guadagni (2).

Questa Società *semplice* dei Beni non rende comuni in quanto alla proprietà le Eredità, i Legati, le Donazioni, le Doti, i Lucri Dotali, ma solamente gli rende

comuni in quanto al frutto, e al godimento. Essa è diversa dalla Società di Opere, e d' Industria, in quantochè rende comunicabili fra i Socj tutti i guadagni, tanto per titolo oneroso, che per titolo lucrativo; lo che non procede nella Società di Opere, e d' Industria, nella quale sono soltanto comunicabili i guadagni fatti con titolo oneroso, cioè derivanti dall' opera, dal traffico, dalla cura, e diligenza dei Socj (3).

---

(1) *Leg. Coiri societatem*, & *Leg. Si fratres ff. pro soc. Michalor. de fratrib. part.* 2. *cap.* 1. *num.* 11. *Duard. de soc. libr.* 2. *cap.* 2. & *libr.* 2. *cap.* 1. *quæst.* 6. *num* 32. La *semplice* Società dè beni differisce dalla Società *universale* di tutti i Beni, come la Società particolare di *lucro*, e *questo* differisce dalla Società universale di qualunque *lucro*, e *questo* ved. *Montis Varchi Divisionis* 13. *Sept.* 1797. *av. l' Aud. Maggi Relat.*

(2) *Menoch. de præsumt. libr.* 3 *præsumpt.* 56. *per tot. Tusch. lit. S. conclus.* 296. & 311. *Michalor. de fratrib. part.* 2. *cap.* 6. *per tot. Sabell. in Summ.* §. *Societas n.* 4. *Peregrin. dec. Patav.* 90. *Rota Romana in rec. dec.* 129. *part.* 10. & *dec.* 56. *part.* 14.

(3) *Duard. de societ.* nei luoghi di sopra citati.

§. V.

Della Società universale di tutti i Beni.

LA Società universale di tutti i Beni è quella, nella quale diventa comune fra i Socj tutto ciò che ad essi si acquista per qualunque titolo, e per qualunque causa, e in conseguenza non solamente tutti i lucri, tutti i questuali, e tutti i frutti dei loro Beni presenti, e futuri, ma la proprietà ancora, e il dominio dei Beni medesimi nella Società acquistati (1). I requisiti necessarj, perchè possa dirsi contratta questa universale Società sono in numero di cinque, cioè; I. Il possesso, e godimento dei Beni in comune. II. La coabitazione, e convitto nella stessa Casa, e alla stessa Mensa a spese comuni. III. La comunicazione reciproca di tutti i frutti. IV. La partecipazione degli acquisti provenienti in qualunque modo dai Beni, e dalle Opere, come ancora la comunicazione delle spese, dei danni, ed aggravi V. La mancanza d'ogni final rendimento di conti (2).

Quando si dice *Coabitazione*, *e convitto* nella stessa Casa, e alla stessa Mensa, non vuol dire, che debbano i Soci abitar tutti dentro le mura della stessa Casa, e mangiar tutti alla medesima Mensa, potendo anche abitare altrove o per caso, o per affari risguardanti la Società, a spese però comuni, purchè i Beni restino in comunione frà i Socj, e si comunichino insieme i loro acquisti, e guadagni (3). Neppure è necessario, che la coabitazione sia continuata per molti anni, conforme hanno opinato alcuni Dottori, perchè quantunque dal lungo corso di tempo, nel quale i Socj abbiano insieme coabitato, più facilmente si presuma in essi la Società universale, ciò non ostante anco un breve tempo basta per indurla ogniqualvolta concorrano i sopra enunciati requisiti, consistendo tutta la prova della Società universale nel fatto di una volontaria reciproca comunicazione di tutti i beni, utili e scapiti, che in qualunque maniera ai Socj derivano (4). Parimente non è necessaria l' uguaglianza delle cose poste in comunione, cioè un egual patrimonio, un eguale ingegno, ed industria, ed un numero eguale di persone nelle respettive Famiglie dei Socj,

consistendo piuttosto l' uguaglianza di una tal Società nella ragione del futuro evento, potendo accadere, che il meno industrioso, il più povero, il più aggravato di Famiglia coll' essere in seguito più assistito dal favore della fortuna porti alla Società un maggior lucro, e profitto degli altri Socj, che in principio più industriosi, e fortunati di lui, sembravano di togliere alla Società la necessaria uguaglianza (5).

Passano notabili differenze fra le due specie di Societá *semplice*, e *universale* dei Beni. La principale differenza risguarda le cose comunicabili, giacchè fra i *semplici* Socj dei Beni sono comuni i frutti soltanto, e i questuali, ma fra i Socj di *tutti* i Beni tutto si fa comune, sì nel frutto, che nella proprietà in forza del titolo universale, che trasferisce il dominio senza il possesso, il qual titolo universale manca nella Società semplice dei Beni, e in virtù del titolo singolare non passa il dominio senza la tradizione (6). Altra notabile differenza risguarda le compre, o altri acquisti fatti dai Socj: Tali acquisti nella semplice Società dei Beni sono propri dell' Acquirente quando sono stati fatti in nome proprio, benchè coi denari co-

muni, restando ai Consocj solamente debitore del prezzo; All'incontro nella Società universale tutti gli acquisti, benchè fatti da un Socio in nome proprio, sono comuni agli altri Consocj. Che se le compre, o altri acquisti siano stati fatti in nome comune, questi nella Società universale diventano comuni, ma nella Società semplice dei Beni se siano stati fatti da uno dei Socj a nome comune, ma coi propri denari, devono gli altri Socj restituirgli la loro parte di prezzo (7).

---

(1) *Leg.* 1. §. 1. *Leg.* 3. §. 2. Leg. 73. *ff. pro soc.*, *la Ruotà nostra nella Fivizzanen. Evictionis & Societatis universalis* 17. *Aug.* 1731 §. *Hisquæ præsuppositis avanti l' Aud. Antonio Gabriello Calderoni Relat.* Della Società universale, e quando s' intenda, o nò contratta, si vedano le Consultazioni degli *Avvocati Sannini*, e *Zabagli* nella *Causa Confini e Confini*, il primo dei quali sostenne la Società universale, all' effetto di obbligare il Socio Amministratore, o il di lui Erede a conferire agli altri Socj i lucri, e gli acquisti. E così fu deciso in prima Istanza dal *Magistrato dei Pupilli a relazione dell' Auditore Pietro Pardini*; Ma la Causa finì per transazione.

(2) La *Ruota nostra lib. mot.* 119. *pag.* 29. nella citata *Fivizzanen. Evitionis coram Calderoni* §. *His in iure*, *Blentinen. Divisionis*, & *Societatis* 26. *Maii* 1787. §. *Esaminando*, *avanti il Sig. Avvocato Cosimo Puccini*. Secondo l' opinione forse la più vera, e

ricevuta, basta il concorso di tre soli requisiti, cioè della comune abitazione, della reciproca partecipazione dei lucri, e della mancanza di ogni rendimento di conti. Si veda il *Felic. de societ. cap.* 10. *num.* 17 *la Ruota nostra libr. motiv.* 128. *pag.* 256. *la Decisione dell' Audit. Calderoni nella Fivizzanen. Evictionis* §. *Quamvis*, *del Sig. Audit. Giovanni Balgigli Sarchi nella Decumanen. Societatis universalis* 30. *Settemb.* 1786. §. *Ed in fatti*, *e la Decisione del Sig. Aud. Pietro Pardini nella Ficiclen. Prætensæ Societatis universalis* 24. *Jan.* 1784. §. 14. *& seqq.*

(3) *Felic. de societ. cap.* 10. *num.* 24. *Michalor. de fratrib. part.* 2. *cap.* 13. *num.* 6.

(4) *De Rosa consult.* 8. *num.* 6. *& seq. Michalor. loc. cit. num.* 9. *& seqq.*

(5) *Cæpoll. cons.* 40. *n.* 4. *Covarruv. var. resol. libr.* 3. *cap.* 2. *n.* 3. *Mantic. de tacit, lib.* 6 *tit.* 10. *num.* 11. *& tit.* 15. *num.* 20. *la citata Fivizzanen. Evictionis* § *Rursus*.

(6) *Leg. Si ager ff. de rei vindicat. Leg. Traditionibus Cod. de pact. Michalor. de fratrib. part.* 2. *cap.* 20. *num.* 2.

(7) *Michalor. d. cap per tot.* Nella semplice Società dei beni gli acquisti, benchè fatti in nome comune, s' intendono fatti col proprio denaro, avendo l' Acquirente a suo favore la presunzione del Gius, la quale trasferisce negli altri il peso di provare il contrario. *Michalor. d. tract. part.* .. *cap.* 9. *num.* 25., ove rigetta il sentimento del *Mascard. de probat. conclus.* 31. *num.* 42. Da quali argumenti resti conclusa la Società universale di tutti i beni, ed esclusa la semplice Società di beni, si veda la *Florianen. Divisionis* 30. *Sept.* 1797. *Axt. I. av. l' Avv. Luigi Paffetti Rel.*

§. VI.

Del modo, col quale riman contratta la Società.

TUtte queste specie di società si possono contrarre non solo espressamente, ma anche tacitamente, giacchè il consenso è quello, che pone in essere qualunque contratto, e il consenso non solo colle parole, ma coi fatti ancora si spiega, e dichiara (1); Onde non può esser vera l' opinione di quei Dottori, i quali a differenza dalla semplice Società dei Beni, ricercano nella Società universale l' espresso consenso dei Contraenti (2).

Qualora nasca dubbio circa l' estensione della Società, vale a dire, se sia universale, o particolare; se conprenda tutti i Beni presenti, e futuri, o solamente i Beni presenti; se tutti i lucri, ed acquisiti, o alcuni soltanto, oppur vi siano altre somiglianti oscurità, e dubbiezze, l' interpetrazione deve ricavarsi dal modo col quale i Socj hanno eseguita la loro convenzione, e dalle circostanze di fatto, che spiegar possono la loro volontà, secondo le regole generali fissate per la retta interpetrazione di tutte le umane convenzioni (3).

Essendo qualunque Società un Contratto consensuale obligatorio di tutte le Persone che la compongono, non potrà dirsi nè contratta, nè continuata, se non con quegl' Individui, che hanno dalle Leggi la potestà di obbligarsi. Perciò esistendo nella Famiglia un Infante, un Pupillo, un Minore, un Furioso, un Mentecatto, questi non potranno considerarsi per Socj, se pure non avessero il Tutore, o Curatore, che espressamente, o tacitamente prestasse per loro il necessario consenso (4); o sivvero non vi fosse il precetto del Testatore, il quale è capace di operare la continuazione della Società coll' Infante, col Pupillo, e col Minore (5); Massimamente se la Società sia utile per tali Persone (6); E molto più quando in vece di aver esse reclamato, sono vissute in comunione non solamente nel tempo della loro incapacità, ma anche posteriormente prestando le opere loro, e partecipando di tutti i vantaggi, ed utili sociali (7).

Colle femmine però non s' intende contratta, nè continuata la società; onde se alcuno dei Socj non avesse lasciate dopo di se che Figlie femmine, sarebbero in obbligo i Consocj di render conto alle me-

desime dei Beni, che potevano loro appartenere al tempo della morte del Padre, senza dar loro debito di ciò che posteriormente possa avere scapitato la Società, dovendo imputare nella propria porzione questo scapito, e la consunzione, o distrazione, che avessero fatta delle robe sociali (8).

Se per altro per i Figli, o Figlie del Socio defunto restati per la loro incapacità fuori della comunione fossero state fatte delle spese in vestimenti, o altre cose alla loro condizione necessarie, si dovrebbero tali spese compensare colle opere da essi prestate, o coi frutti dei loro Beni percetti dalla Società dopo la morte del Padre, e il di più dovrebbe pagarsi a chi resta creditore, secondo le regole dell'equo, e del giusto, che sogliono osservarsi in qalunque rendimento di conti (9)

Si è detto, che colle Femmine non s' intende contratta, nè continuata la Società, ma una tal regola può ricevere qualche limitazione trattandosi di Donne, che non meno degli Uomini eseguiscono le opere rusticali vangando, zappando, o in altra maniera adoprandosi nella cultura dei Terreni con molto profitto della Società. In questo caso non mancano

Dottori, che sostengono rimanere tacitamente contratta colle Femmine la Società delle Opere, e dell'Industria (10). Che anzi sostengono ancora, che una tal Società si possa contrarre fra Marito, e Moglie, i quali siano Bottegai, Osti, Locandieri, o esercitino altro mestiere, in cui la Donna operi quanto il Marito (11).

---

(1) §. 1. *instit. de obligat. ex consens. Leg.* 4. *ff. pro soc. Leg.* 2. §. 1. *ff. de obligat. & act. Leg.* 17. *Cod de pact.*

(2) *Leg. Consensu ff. de obligat. & act. Michalor. part.* 2. *cap.* 2. *num.* 1 *& seqq*

(3) *Leg* 34. *& Leg.* 168. *ff. de reg. jur.*

(4) *Montan. de Tutor. cap.* 30. *num.* 134. *& seqq. Sabell. in summ.* §. *Societas num.* 6., e nella *resol.* 31. *num.* 5. *& seq*

(5) *Michalor, part.* 2. *cap.* 15. *n.* 28. *& seqq.*

(6) *Rota in Mantiss. ad De Luca tit. de donat. dec.* 30. *num.* 4. *&* 17. *& in recent. dec.* 27. *num.* 15. *part.* 17.

(7) La *Ruota Romana in Ariminen. Prælationis super Reservatis* 16. *April*, 1736 *coram Vicecomite*, la *Ruota nostra nella precitata Fivizzanen. Evictionis coram Calderoni* §. *Ac etiamsi & seqq.*

Convien distinguere la comunione universale comprensiva degli Stabili, dalla semplice comunione comprensiva solamente dei frutti, e dell' industria personale; Nel primo caso, affinchè il Minore che non abbia Curatore possa contrarre la Società è necessario il Decreto del Giudice: nel secondo caso poi non si richiede un tal Decreto, essendo in fa-

colta del Minore non soggetto ad alcun Curatore il poter anche vendere, ed alienare quelle robe che non possono lungamente conservarsi. Onde se il Minore può queste robe distrarre senza le solennità giudiciarie, potrà maggiormente soggettarle alla detta comunione, secondo l' originale dottrina dell' *Alex. nel cons.* 49. *num.* 4. *e* 5., ove dice, che il Minore senza Curatore in dette robe viene reputato per Maggiore. Anzi in termini più forti della premorienza di uno dei Fratelli, si deve intendere continuata la comunione universale fra lo Zio, e i Nipoti benchè pupilli, qualora lo Zio sia Tutore, ed abbia dichiarato l'animo suo espressamente, o tacitamente di continuare la comunione coi Nipoti, non ostante che posteriormente abbia fatti atti contrarj alla detta comunione, perchè questi per non indurre la frode, e il dolo verso i Nipoti medesimi, non devono in alcun modo considerarsi. Si veda la *Rot. Rom. dec* 27. *num.* 19. *e per tot. e dec.* 28, *per tot. part.* 17. *Il Calzolari loc. cit. num.* 16. *e seg.*

(8) *Sperell. cons.* 5. *num.* 15.

(9) *Sperell. d. cons. num.* 14. *&* *seqq.*

(10) *Petr. de Ubald. de duob. fratrib. part.* 3. *n.* 37. *Trombett. de societ. cap.* 11. *num.* . . . *Mozz. de contract. tit. de person. quæ societ. contrah. poss. n.* 10.

(11) *Mozz. loc. cit.* ove referisce altri Dottori.

§. VII.
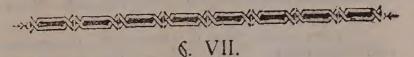
Del carattere della Società dei Contadini.

FAtte queste premesse, vediamo di qual natura, e carattere sia la Società dei

Contadini. Molti senza distinguere credono, che fra essi s'intenda sempre contratta la Società universale di tutti i Beni; ma questa proposizione non è costantemente sicura, verificandosi alcune volte anche nelle Famiglie rustiche la semplice Società dei Beni, ed eziandio la sola Società di mensa, di opere, e d'industria; Anzi quest'ultima specie di Società sembra più analoga, e confaciente alla condizione dei Contadini, ed altri poveri Artefici, i quali privi regolarmente di Beni Paterni, ed acquisiti, e scevri dell'idea di arricchirsi, non possono avere avuto in pensiero, se non che una Società di Mensa, e di Opere, quando fra loro non sia stato diversamente convenuto (1).

Allora senza dubbio potrà dirsi frà i Contadini costituita, oltre la Società della Mensa, e dell' Opere, anche la Società universale di tutti i Beni quando realmente ne posseggono, e quando concorrono i requisiti che abbiamo di sopra riferiti. E certamente la vera Società universale più che in altri Individui si trova fra i componenti le Famiglie Rustiche. Possesso dei Beni in comune; Coabitazione, e convitto nella stessa Casa, e alla stessa Mensa a spese comuni; Partecipazione di tutti i

frutti, utili, ed acquisti, come ancora di tutte le spese, oneri, ed aggravj; Mancanza di ogni finale rendimento di conti sono come abbiamo detto, i sostanziali requisiti della perfetta Società universale, e questi appunto regolarmente si trovano fra i componenti le Famiglie dei Contadini, con esservi inoltre fra loro la congiunzione del sangue, che fa maggiormente presumere una tal Società, e con avere ancora un Capo, e Reggitore, che a tutto pensa, e a tutto provvede (2).

Questo Capo, o Reggitore è tenuto nella Divisione a render conto, non però rigorosamente, e scrupolosamente, della sua Amministrazione. Ma se ognuno dei Fratelli, o Socj ha maneggiato, ed amministrato indifferentemente, e quietamente il comun Patrimonio, non ha luogo alcun rendimento di conti (3).

---

(1) *Michalor. de fratrib part. 2. cap. 35. n. 50. & seqq. Gall. de fruct. disp. 33. art. 2. num 20. Tartagl. de reservat. status. art. 60. num. 64. vers. Et quamvis*, lo *Zauch. nel suo moderno Trattato de societate part. 2. cap. 8. n. 65. & seqq. Duard. de societate lib. 2. cap. 1. quæst. 8. num. 14.* ove dice, che nella divisione dei Contadini, ed altri Artisti in tanto si ha riguardo alle opere, perchè attesa la loro povertà non può facilmente supporsi, che sia stata fra essi costituita la società *ad lucrum*, ma

solamente *ad quæstum*. E quando la società è stata contratta senza alcuna distinzione, s' intende contratta la società universale delle opere, e della industria. *Leg. Coiri cum seqq ff. pro soc. Cravett. cons.* 26. *Mozz. de contract. tit. de societ.* §. *de divis. societ. num.* 1. *in fin. Carol. Ant. De Luc. ad Gratian. discept. for. cap.* 993. *num.* 2

(2) *Blentinen. Divisionis, & Societatis* 26. *Maii* 1787. §. *Esaminando av. il Sig. Avv. Cosimo Puccini in Causa Cipollini, e Cipollini*, ove dice, che fra i Contadini s' intende costituita una società universale di Beni, e insieme una società di opere, e di industria fra tutti i componenti la Famiglia, quando concorrono gli esposti requisiti. Questo Voto fu revocato dalla *Ruota* non per le massime legali ivi contenute, ma per altre ragioni, come diremo in appresso al §. XI. Si veda la *Consultazione legale del Sig. Avv. Girolamo Calzolari Bolognese sopra il modo, con cui si debba regolare la divisione dei Beni in comunione esistenti*, dalla quale ho attinti molti lumi, essendo magistrale in questa materia.

(3) Si veda il *Borgnin. Cavalc. dec.* 11. *num.* 34. *& seqq. de contract.* ove che non solamente il Fratello, o Socio, ma anche il Figlio che amministrò vivente il Padre, è tenuto a render conto della sua amministrazione; il che procede anche nel Minore che ha amministrato, per quello però solamente per cui è stato fatto locupleziore. *Aretin. cons.* 82. *col.* 2. *Anchar. cons.* 5. Si veda la *Decisione dei Signori Avvocati Bellini, e Dalle Pozze Giudici Compromissarj nella Montis Varchi Divisionis del dì* 25. *Giugno* 1796. §. *ult.*, di cui parleremo nelle Note al §. XI. di questo Opuscolo.
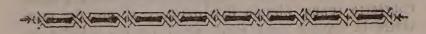
§. VIII.

Della Divisione relativamente alle referite specie di Società.

SE la Società, i beni della quale si devono dividere, sarà di Mensa, di Opere, e d'Industria, nella qual Società resta comunicabile fra i Socj tutto ciò che dall'Opera, e industria loro deriva, la Divisione, detratte prima le spese, dovrà farsi in proporzione geometrica alla parte dell' Opere, dell'Industria, e Fatica posta in comune, essendo di natura della Società, che quello che più vi pone, debba ancora di più partecipare, benchè ciò non sia stato espresso dai Socj; E non costando della loro quantità, la Divisione dovrà farsi in porzioni aritmeticamente eguali. Così per esempio, se uno dei Socj averà impiegato il doppio dell'altro in industria, e fatica, nella Divisione dovrà conseguire anche il doppio dell'altro; E qualora ognuno dei Socj avesse impiegata una egual parte di opere, e fatica, oppure fosse incerto un tale impiego, allora cias-

cheduno dovrà conseguire una egual parte di Beni (1).

Ciò per altro s' intenda quando notabile sia la differenza dell' Opere, e dell' Industria esercitata dai Socj (2); Onde siccome nella Società dei Contadini, ed altre simili Persone, è difficile il discernere questa notabile diversità d' Industria, come si scorge in altri eccellenti, e sublimi Manifattori, ed Artisti, quindi è, che la Divisione deve regolarmente farsi in parti eguali fra i Contadini, e altri simili Lavoranti, che vivono in comunione; nè può rispetto ad essi così facilmente procedere quella regola, e quella opinione dei Dottori, benchè vera, e ricevuta in altre diverse Società di Opere, e d' Industria, cioè che il Socio più industrioso, come quello, che s' intende aver posto più degli altri in comunione, debba partecipare ancora nella Divisione di una maggior parte di utili (3).

Se la Società sarà *semplice* di Beni; allora prima di procedere alla Divisione dovranno detrarsi quei Beni, che non sono in questa Società comunicabili, cioè i Beni paterni, le Eredità, i Legati, le Donazioni, le Doti, i Lucri Dotali, i quali Beni, benchè posti, e ritenuti in comune

per averne i Socj un vicendevole godimento, restano in dominio di quel Socio, a cui per mezzo dei titoli predetti si acquistarono, e nell' atto dello scioglimento della Società devono ritornare nel di lui pieno, ed assoluto dominio. Tutto ciò, che sarà stato acquistato alla Società colle rendite di questi Beni ritenuti in comune, e coll' opera, e industria dei Socj, o l' opera sia di mano, o di mente, sarà soggetto di Divisione fra essi senza considerare, e aver riguardo alla maggior quantità dei Beni posti in comunione, o alla maggior quantità di frutti da essi Beni ricavati, o alla maggiore, o minore industria dei Socj (4); Non ostante la regola, che il Socio il più industrioso debba partecipare di un maggior utile dell' altro Socio meno industrioso, poichè una tal regola può aver luogo nella Società particolare rispetto alla quantità di denaro, o altra roba ivi posta dai Socj, essendo giusto, che chi pone per esempio mille, debba ritirare di utili il doppio di quello, che pone cinquecento, ma non ha luogo una tal regola nella Società di Beni rispetto all' opera, e all' industria, poichè in essa tolta una chiara, e manifesta convenzione, eguale fra i Socj esser deve la Divisio-

ne del lucro, se pure non ne seguisse una troppo vistosa, e intollerabile ingiustizia (5).

Se finalmente la Società sarà universale di tutti i Beni, allora siccome resta comunicabile non solamente il frutto, e il godimento, ma la proprietà ancora, e il dominio dei Beni in qualunque maniera acquistati dai Socj, quindi tutto indistintamente sarà divisibile fra i medesimi senza alcun riflesso al maggiore, o minor capitale posto in comune, alla maggiore, o minore industria dei Socj, o al maggiore, o minor guadagno da essi arrecato alla Società (6). In conseguenza saranno egualmente divisibili tutti i Beni, o essi siano stati acquistati da uno dei Socj in nome proprio, o in nome della Società; i Beni acquistati da uno dei Socj per il Figlio, o per la Moglie; i Beni non solamente corporali, ma anche incorporali, cioè diritti, azioni, obbligazioni, comunicadosi tutti questi Beni a tutti i Socj nell' atto stesso dell' acquisto (7). Non sono per altro nè comunicabili, nè divisibili i Beni Enfiteutici acquistati da un Socio per la Società senza la scienza, e il consenso del Padron diretto (8); Neppure i Beni

acquistati dal Padre per il Figlio prima della contratta Società, appartenendo tali Beni nella proprietà al Figlio medesimo, il quale non è nel numero dei Socj; nè finalmente quei Beni, e quei lucri, che sono stati illecitamente acquistati, rispetto ai quali per disposizione della Legge mai s'intende contratta la Società (9).

---

(1) *Scopp. ad Gratian. dec.* 127. *n.* 38. & *seqq. la Ruota nostra nella Fivizzanen. Evictionis* §. *Et in ea cor. Calderoni*. In quella stessa maniera, che si dividerebbe il guadagno di una Società, nella quale fosse stato posto il doppio, o una egual parte di denaro, o di mercanzìe. *Bald. cons.* 172. *vol.* 5. *Mantic. de tacit. lib.* 6. *tit.* 14. *n.* 11. & 12.

(2) *Michalor. de fratrib. part.* 2. *cap.* 35. *num.* 67. & *seqq.*

(3) Oltredichè deve il Socio imputare a se stesso d'aver contratta la società con Persona poco abile *Michalor. ibid.*

(4) *Michalor. part.* 2. *cap.* 7. *num.* 2. & *seq. la d. Consult. Leg. dell' Avvoc. Calzolari n.* 5. *e seg.*

Data la semplice tacita comunione dei Beni, se uno dei Fratelli colla sola industria avesse accumulato tanto, che con detto cumulo avesse fatto acquisto di qualche cosa a suo nome particolare, un tale acquisto dovrebbe considerarsi per un effetto comune da dividersi tra i Fratelli, o Socj in detta comunione esistenti. Anzi riflettono i Dottori che se uno dei Fratelli costituito nella semplice comunione dei Beni, avesse denari avventizi propri, e separati dalla comunione, e con essi avesse

acquistato a nome proprio non per ritenere, ma per contrattare vendendo, e rivendendo; in tal caso è obbligato il Fratello a mettere in comunione tutti i questuali originati da tali contrattazioni, come provenienti dalla industria esercitata nel tempo della comunione. *Ved. d. Calzolari n. 9. e* 10.

(5) *Leg. Si non fuerint* §. *Aristo ff. pro soc. Michalor. ibid. num.* 8. *&* 9. *Mantic. de tacit. lib.* 6. *tit.* 14. *num.* 11. *&* 16. *Florentina Societatis de Verdis cor. Venturini* §. *Et idem*.

(6) *Petr. de Ubald. part.* 3. *num.* 17. *&* 32. *Mantic. de tacit. libr.* 6. *tit.* 3. *num.* 9. *d. Florentina Societatis de Verdis* §. *Undecimus*, *&* §. *Et demum*. Dopo che è sciolta la Società, siegue per operazione della Legge l' intellettuale divisione fra i Socj di tutti i diritti, nomi di debitori, utili, e corpi sociali. *Pisana, seu Liburnen; Executionis* 30. *Settemb.* 1786. §. 14. *av. l' Audit. Simonelli*.

(7) *Duard. de societ. libr.* 2. *cap.* 1. *quæst.* 8. *n* 2. *& seqq.*

(8) Nella *Pisana, seu Blentinen. Disdictæ* 25. *Settembr.* 1790. *av. i Signori Consoli di Pisa Rossi, Franceschi, e Della Pura nella Causa Silvatici, e Chiarini*, confermata dal *Primo Turno Rotale*, fu giudicato esser acquisto proprio di uno dei Socj Coloni, nè doversi agli altri comunicare il Livello da esso colla loro scienza condotto, e voltato in testa propria ai Libri dell' Estimo, e del di cui canone fu sempre riconosciuto debitore il Socio Conduttore dallo Scrittoio delle Reali Possessioni Padrone diretto. Si veda la Risposta al Contrammotivo nella *Vallis Arni Superioris Prætens. Nullitatis Cessionis* 30. *Settembr.* 1795. §. *Dagli atti*, *e seg.* in Causa *Vestri*, *e Cini* nella qual Causa si tratta, se sia valida, o nò la cessione del Livello impetrato da uno dei Coloni, in pregiudizio degli altri della

Famiglia. Per l'affermativa fu giudicato in prima Istanza dall' *Audit. Francesco De' Rossi*, e per la negativa in seconda Istanza dai Giudici di *Ruota* nel 30. Settembre 1797 qual Sentenza fu confermata dagl' *Audd. di Ruota Felici, e Salvetti Rel.* nella *Vallis Arni Superioris Nullitatis contractus* 15. *Jul.* 1801. con scissura dell' *Aud. Maggi*.

Circa la divisione, e l'assegna fatta in vita dal Padre, dei suoi Beni ai suoi Figli viventi, e ai Nipoti dei Figl premorti può nascer questione, se gli Effetti livellarj siano stati, o nò prosciolti dal vincolo enfiteutico, che avevano in origine. La risoluzione di questo dubbio deve dipendere dall' esame della lettera dell' Istrumento d' assegna, della verisimile volontà del Disponente, e della sua potestà, se era capace, o nò di prosciogliere il vincolo dei Beni Livellari, e renderli in chiunque transitorj; Sopra di che può vedersi il Voto decisivo del *Sig. Audit. Ulivelli nella Cucilianen. Bonorum emphiteuticorum* 1. *Martii* 1788, il quale sostenne il vincolo enfiteutico, e perciò dichiarò i Beni divisibili in tante porzioni, quanti erano i colonnelli che avevano il diritto di succedere nell' Enfiteusi, essendo l'atto delle divise incapace di alterare la natura dei Beni, che ne formano il soggetto; dal qual sentimento si allontanarono gli altri due suoi Congiudici, i quali sostennero il proscioglimento del vincolo enfiteutico, che intrinsecamente avevano i Beni in questione, talchè restassero privi gli ulteriori Chiamati del diritto di succedere in tali Beni alla morte dei respettivi Assegnatarj.

(9) *Duard. ibid.*
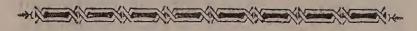
§. IX.

Della Divisione in particolare dei Beni dei Contadini.

NElle Famiglie dei Contadini esser vi possono al tempo della Divisione varie sorti di Beni, quali fa d' uopo il distinguere, e separare per farne una giusta Divisione fra tutti i Componenti la Famiglia Rustica.

Possono esservi i Beni originarj, ed antichi dei Fratelli, o Socj, che contrassero la Società, che noi chiameremo col nome di *Patrimonio vecchio*; I Beni, che dai Fratelli, o Socj, o dai loro Successori, ed Eredi si acquistarono durante la Società, che nomineremo *Patrimonio nuovo*; E finalmente la *Raccolta* o fatta, o da farsi su i Terreni o proprj, oppur tenuti in colonia.

Senza questa distinzione del Patrimonio vecchio, e del Patrimonio nuovo disuguale, ed ingiusta si renderebbe la divisione, o essa si facesse *in Stirpi*, cioè in ciascheduna Stirpe dei Padri composta dei respettivi Figlioli, o Descendenti, op-

pure *in Capi*, vale a dire in ciaschedun Capo di detti Figlioli, o Descendenti (1).

Imperocchè facendo la Divisione *in Stirpi* toccherebbe alla Stirpe di un Padre composta, per esempio, di un solo, o due soli Figlioli, o Descendenti la medesima porzione di Patrimonio nuovo, che toccherebbe alla Stirpe di un altro Padre, composta, per esempio, di cinque, o sei Figlioli, o Descendenti, benchè tutti avessero contribuito coll' Opera, e Industria loro all' acquisto di detto Patrimonio nuovo.

Parimente confondendo il Patrimonio vecchio col nuovo, disuguale, ed ingiusta si renderebbe la Divisione *in Capi*, mentre il maggior numero dei Figlioli, o Descendenti di un Padre già morto renderebbe tenuissima, e assorbirebbe quasi affatto la porzione, che ad un solo Figlio dell' altro Padre predefunto sarebbe dovuta per diritto di successione. Onde per evitare questa irregolarità, e ingiustizia si rende necessario nella formazione dello stato il far la separazione di un Patrimonio dall' altro, per quindi farne la Divisione *in Stirpi* rispetto al Patrimonio vecchio, e *in Capi* rispetto al Patrimonio nuovo (2).

(1) Allora si dice dividere il Patrimonio *in capi* quando si distribuisce in tante parti eguali, quante sono le Persone, o i Capi. *In stirpi* quando si distribuisce in tante parti eguali, quante sono le Stirpi, o Descendenze. *Nov.* 118. *cap.* 1. *vers. sic tamen*, *Heinecc. Element. Jur. lib.* 3. *de success. ab intest.* §. 746.

(2) Si veda la prelodata *Consultaz. Legale del Sig. Avvoc. Calzolari num.* 14. ove adduce la ragione, perchè una tal distinzione del Patrimonio *vecchio*, e *nuovo* abbia luogo anche nella comunione universale, benchè in essa tutto sia comune. Si veda il *Gall. de fructib. disp.* 33. *num.* 15. *& seqq* il *Tartagl. de reservat. statutar. art.* 60. *num.* 64. e lo *Zanch. nel suo Tratt. de Societ. part.* 4. *cap.* 10. *num.* 219. *& plur. seqq.*

§. X.

Della Divisione del Patrimonio vecchio.

COminciando dalla Divisione del Patrimonio vecchio, questa, come abbiamo detto, deve farsi *in Stirpi*, cioè ogni Stirpe, o Descendenza dei Fratelli, o Consocj predefunti conseguir deve una egual porzione di Beni, senza riguardo al maggiore, o minor numero delle persone, che

compongono la respettiva Stirpe, o Descendenza, essendo di natura della Società universale, che la porzione spettante ai respettivi Autori passi, e si distribuisca nei respettivi Successori (1). Così per esempio, se di un Fratello, o Socio predefunto esiste un Figlio solo, e dell' altro parimente defonto esistono due Figli, la divisione del Patrimonio vecchio dovrà farsi in due parti eguali, l' una delle quali spetterà al Figlio solo, l' altra ai due Figli insieme. E così parimente si dica del caso, in cui esistano i Figli di un Fratello, o Socio predefunto, e i Nipoti, Pronipoti, o altri Discendenti dell' altro Fratello, o Socio parimente predefunto. E concorrendo i Figli, o altri Descendenti del Fratello, o Socio premorto collo Zio paterno superstite, tanto conseguirà dei Beni aviti lo Zio solo, quanto i Nipoti, e ciò per la ragione, che questi vengono a subentrare in luogo del loro Padre, o altro Ascendente premorto, e lo rappresentano come se egli stesso tuttora vivesse, il che si chiama *Diritto di Rappresentazione* (2).

---

(1) *Felic. de Societ. cap.* 12. *num.* 21. *Gratian. discept. for. cap.* 643. *num.* 9 *la Ruota nostra nel Tesoro Ombros. tom.* 12. *dec.* 3°. *num.* 16.

(2) Il diritto della Rappresentazione è una finzione della Legge, per cui i più remoti discendenti s'intendono subentrare in luogo dei loro ascendenti predefunti. Così se *Antonio* averà lasciato tre figli *Francesco*, *Giovanni*, e *Pietro*, e da *Paolo* altro figlio premorto sei nipoti, la divisione del Patrimonio di *Antonio* dovrà regolarsi in questa maniera. *Francesco Giovanni*, e *Pietro*, come figli di primo grado succederanno *in capi*, e conseguirà ognuno la sua quarta parte. I sei Nipoti nati da *Paolo* succederanno *in stirpe*, e conseguiranno tutti insieme l'altra quarta parte da dividersela poi fra loro, o ritenersela in comune. Qualora fossero morti anche *Francesco*, *Giovanni*, e *Pietro*, e che il primo di essi avesse lasciato un figlio, il secondo due, il terzo tre figli, tutti succederebbero non secondo il numero dei *Capi*, ma secondo il numero delle *Stirpi*, e così una quarta parte della Eredità di *Antonio* toccherebbe al solo Figlio di *Francesco*, un' altra quarta parte ai due Figli di *Giovanni*, l'altra quarta parte ai tre Figli di *Pietro*, e l'ultima quarta parte ai sei Figli di *Paolo*, che tutti rappresentano i loro respettivi Padri predefunti.
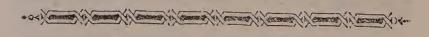
§. XI.

Della Divisione del Patrimonio nuovo.

Rispetto alla Divisione del Patrimonio *nuovo*, cioè dei Beni acquistati durante la Società colle Opere, e coll' In-

dustria di tutti i Consocj, questa deve farsi *in Capi*, vale a dire, che ognuno dei Consocj deve conseguire una egual rata di detti Beni. Onde se durante la Società sarà stato comprato qualche Effetto stabile, o acquistato qualche Fondo livellario, che sia di sua natura alienabile, e come allodiale (1), saranno tali acquisti divisibili in tante porzioni eguali, quante saranno le Persone, o i Capi, che colle opere loro hanno contribuito all'acquisto. E lo stesso si dica di tutti gli altri Beni mobili, semoventi, crediti, ragioni &c. stati acquistati in comune, essendo qualunque acquisto fatto coll'opera dei Lavoranti, ed Artefici egualmente fra loro divisibile, senza distinzione se siano Padri, o Figli di Famiglia, o Minori (2), niente importando, che i Figli di Famiglia non siano nel numero dei Socj, poichè possono benissimo acquistare colla loro opera, e fatica, ed è giusto che conseguiscano ancor essi nella Divisione degli acquisti una porzione alle loro fatiche corrispondente, la qual porzione per esser essi Figli di Famiglia si acquista al loro respettivo Padre per quel che riguarda l'usufrutto, ma per quel che riguarda la proprietà si acquista ai Figli medesimi come

un loro bene *avventizio*; Il che bisogna attentamente considerare nelle Divisioni delle Famiglie Rustiche, essendo stato, e potendo esser sorgente di molte controversie, e litigj (3).

Vero è per altro, che all' effetto di poter conseguire una egual porzione di Beni, conviene, che i Lavoranti siano arrivati all'età di anni diciotto, età in cui la natura spiega tutte le sue forze. Quelli che sono fra i dodici, e i diciotto anni conseguiscono nella Divisione la metà, o i due terzi della porzione, che appartiene ai primi, venendo le loro forze computate per la metà, o per i due terzi di quelle, che la natura suol concedere a qualunque Uomo adulto (4). I Fanciulli poi, che non giunti per anche ai dodici anni sono in uno stato ancor debole, e immaturo, niente conseguiscono oltre le spese del loro vitto, e vestito, o al più qualche piccola mercede proporzionata all'opera loro in custodire specialmente gli Armenti, opera di molto profitto per la Famiglia, quando è prestata con tutta l'attenzione, e diligenza (5).

Le Donne tutte, o maritate, o fanciulle non partecipano di alcuna porzione degli acquisti fatti o in beni, o in frutti,

dovendo l'opera loro cedere a vantaggio degli Uomini, e compensarsi col vitto, e vestito, che da essi ricevono, e questa pare che sia la comune osservanza, e consuetudine, a riserva del caso, in cui gli Uomini vivessero separati, e alimentassero del proprio le respettive Mogli, e Figliole, le quali poi impiegassero l'opera loro nelle faccende rusticali a comune vantaggio, mentre in tal caso verrebbe a cessare la ragione di dovere le opere loro restar compensate cogli alimenti ricevuti dalla Società (6); come ancora a riserva del caso, in cui le Femmine avessero con molta loro attenzione, e fatica cooperato non meno degli Uomini a fare l'acquisto dei frutti, che si devono dividere, potendo allora essere ammesse a qualche partecipazione di essi da tassarsi dal prudente arbitrio del Giudice, o degli Arbitri secondo le circostanze dei casi, e la qualità delle persone, e delle opere loro (7). Se la Donna fosse medica, levatrice, sarta, tessitora, o esercitasse altra simile professione, verrebbe ad acquistare in proprio ciò che più delle altre Donne della Famiglia avesse guadagnato, purchè per altro una tal professione non l'avesse notabilmente distratta dalle altre opere familiari,

dovendosi allora comunicare alla Società o tutto, o parte del suo lucro secondo il retto arbitrio, ed equità del Giudice, o degli Amici divisori (8).

---

(1) Vedasi il Voto del *Sig. Avvoc Cosimo Puccini* nella citata *Blentinen. Divisionis*, *&* *Societatis* 26. *Maii* 1787., ove fu detto doversi dividere *in capi*, e non *in stirpi* un Podere livellario del Reale Scrittoio delle Possessioni, si perchè il Principe aveva voluto con suo Rescritto contemplare in simili concessioni livellarie le Famiglie coloniche, sì perchè dopo incorsa la caducità per canoni non pagati, era stato il Podere ricondotto coi guadagni di tutti i componenti la Famiglia rustica. E quantunque l'acquisto del Livello fosse stato fatto da uno dei Socj in nome suo, e dei suoi Figli, e Discendenti, non ostante, attesa la Società universale fu detto doversi comunicare anche agli altri della Famiglia, a nome dei quali doveva indistintamente acquistarsi, *d. decis.* § *Da questa*.

Questo *Voto*, come abbiamo accennato di sopra al §. VII. fu revocato dalla *Ruota*, non per le Regole Forensi concernenti la Divisione dei Beni acquistati dalle Famiglie rustiche, ma perchè i Figli di uno dei Capi di Famiglia, che pretendevano di essere ammessi alla divisione del Podere livellario del Reale Scrittoio delle Possessioni, erano mancanti del principale requisito della età superiore agli anni 18. Inoltre l'acquisto era stato fatto da un solo per se, *suoi figli*, *e discendenti*. e successivamente trasmesso dall' Acquirente per Testamento nei tre suoi Fratelli, e da uno di questi negli altri due superstiti; E finalmente si aggiungeva, che i

seniori della Famiglia avevano dei capitali, talchè l'acquisto era referibile più al Patrimonio antico, ed ereditario, che al nuovo, e comune, come osserva la Decisione dei Signori Avvocati *Bellini*, e *Dalle Pezze* Giudici Compromissari nella *Montis Varchi Divisionis del dì* 25 *Giugno* 1796. §. *XVIII.* *nella Causa Turini*, e *Turini*. In questa Decisione fu risoluto, che un Podere livellario di diretto dominio dello Scrittoio delle Reali Possessioni concesso a certi *Gio. Batista*, *Piero*, *Antonio*, e *Stefano Turini*, e *ai loro Figli*, e *Discendenti maschi*, dovesse dividersi in capi fra tutti i maschi, o vecchi, o giovani, che al tempo della concessione livellaria componevano la Famiglia Turini, perchè si provava che in quel tempo tutti eccedevano di gran lunga l'età di anni 18., e la spesa dell'acquisto fu fatta non coll' antico Patrimonio, ma con i guadagni di tutti i maschi allora esistenti, coll'opera dei quali venne estinto anche parte del debito stato creato per far detto acquisto,

Nella stessa forma fu deciso doversi ripartire i bestiami, paglie, sughi, istrumenti rusticali appartenenti al Podere acquistato, eccettuati peraltro quegli aumenti, che si giustificassero fatti dopo la morte di alcuni dei seniori, da doversi dividere parimente in capi fra i maschi superstiti.

Rispetto alla raccolta fu ripartita la metà domenicale frà tutti i Proprietarj del Fondo, e la rustica fra tutti i Lavoranti della Famiglia, secondo la regola solita praticarsi nella divisione della raccolta fra tutti i Contadini §. IV.

Fu dichiarato ancora, che fosse luogo al domandato rendimento di conti da farsi da quell'Individuo, che amministrò il comune Patrimonio §. ultimo.

In simili concessioni livellarie fatte dallo Scrit-

toio, o da altre pubbliche Amministrazioni sono regolarmente compresi, benchè sotto un solo nome, tutti quelli che vivono in comunione domestica di Patrimonio. e di Colonia in una stessa società di Famiglia „ Così resulta da un Rescritto Sovrano de 22. Giugno 1778. esistente nello Scrittojo delle Reali Possessioni in Filza a parte di Colle Salvetti al num. 49. e da un altro Rescritto dei 29. Giugno 1780. nel caso che Lorenzo Mattioli pretendeva di escludere da un Podere di diretto dominio dello Spedale di Castiglion Fiorentino un suo Zio, con gli suoi Figli, e respettivamente Cugini. In questo Rescritto volendo il Principe dimostrare una eguale beneficenza verso tutte le Famiglie coloniche, aggiunse „ ivi „ *E su questo piede si proceda tanto nel caso presente, come in tutti gli altri simili*. Si veda la detta *Decisione al* §. 15.

Ma questa Decisione in *Causa Turini*, e *Turini* fu revocata dal *Secondo Turno di Ruota nel mese di Settembre* 1797., essendo stato detto doversi il Fondo livellario dividere *in stirpi*, e non *in capi* e questa Decisione fu confermata dal primo Turno di Ruota nel *di* 26. *Settembre* 1798. *av. l' Aud. Raffaelli Relat.* La ragione di così decidere è stata perchè una Collettiva di più gradi contemplata colla parola distributiva *loro*, deve intendersi invitata successivamente col rapporto a ciaschedauno degli stipiti.

In una Decisione della *Ruota nostra* in Causa *Tognetti*, e *Tognetti* fu giudicato doversi dividere il Fondo livellare *in stirpi*, e non *in capi*, e così in due porzioni eguali, una per il Supplicante, l' altra per i suoi nipoti, perchè nella supplica fu domandato *disgiuntamente per se*, *e per due suoi nipoti* figli di due Fratelli predefonti, i quali erano in una età inferiore agli anni 18., e che mancavano per la

premorienza dei loro respettivi Genitori del titolo essenzialissimo di Soci, come parimente osserva la riferita *Decisione in Montis Varchi Divisionis* §. 29. *av. Bellini, e Dalle Pozze.*

Si veda ancora il *Contrammotivo del Sig. Avvoc. Landi nella Vallis Arni superioris Nullitatis Cessionis 30. Settemb.* 1795. *av. l' Audit. Francesco De' Rossi art.* 1. §. 25. *& seqq.* ove si parla delle concessioni livellarie del Reale Scrittoio; Ed ove al §. 47. e 48. si dice, che l'Institore, e Capo della Famiglia, sebbene abbia facoltà di contrattare per interesse della Famiglia ai termini delle Autorità riportate nel *Motivo*, non ha però quella di alienare i Beni stabili dei Socj Pupilli. E così fu giudicato in *Seconda Istanza dal Secondo Turno di Ruota nel* 13. *Settembre* 1797., con essere stata revocata la predetta *Decisione dell' Audit. Francesco De' Rossi* qual Sentenza Ruotale fu confermata, come si è detto, dal primo Turno di Ruota *Relat. l' Aud. Raffaelli*. Anche dal Tribunale di Cortona nel mese di Aprile 1797. in Causa *Rigutini, e Bartolini*, fu dichiarata nulla la vendita fatta dal *Capo di Famiglia* di un Fondo comune coi Fratelli minori, benchè si provasse la versione del denaro in comune utilità.

(2) *Constant. ad Stat. Urb. annot.* 21. *art.* 3. *n.* 150. *& seqq.* Di diverso sentimento è il *Borgnin. Cavalc. dec.* 11. *num.* 12. e 13. *de contract.* il quale non considera la persona, e l'opera dei Figlioli di Famiglia, se non nella divisione dei frutti esistenti; ma questo sentimento è rigettato dal *Cyriac. contr. for.* 392. ove riporta la *Decisione del Senato di Mantova*. Si veda *Constant. d. annot.* 21. *art.* 3. *n.* 153. *e seg. Romus de re agr. resp.* 4. *in not. ad num.* 27. e 28.

E' controverso di qual carattere siano gli acquisti fatti dai Figli dei Contadini, e di altri La-

voranti. L' *Alexandr. nel cons.* 243. sostenne esser *profettizj* sull' esempio della Moglie, che è tenuta a prestar le opere al Marito. Ma tali acquisti sono veramente *avventizj*, e spettano al Padre in quanto all' usufrutto, e al Figlio in quanto alla proprietà, giusta le autorità riferite nella citata *Blentinen. Divisionis*, & *Societatis av. l' Avvoc. Puccini* §. *Poichè trattandosi*. In conseguenza le spese fatte per il Figlio operante devono esser comuni, essendo del Padre, e perciò anche dei Socj del Padre i frutti acquistati dal Figlio, *Michalor. de fratrib. cap.* 23. *n.* 46. & *seqq.* Quindi ne deriva, che avendo uno dei Socj più figli dell' altro, il loro Padre verrà a conseguire una maggior porzione di frutti. *Costant. loc. cit num.* 136. Dovendosi per altro aver riguardo alle maggiori spese occorse nel mantenimento di detti figli, se siano state di qualche conseguenza. *Morequech. de bon. divis. part.* 2. *cap.* 2. *n.* 33. *Constant. ibid. num.* 137. *Rot. Rom. cor. Buratt. dec.* 408. & 503.

(3) Perciò se di due Fratelli uno averà conferita anche l' opera del Figlio, dovrà avere nella divisione una maggior rata di lucri, e questuali per l' opera del Figlio medesimo, cosicchè la Divisione non dovrà farsi in due, ma bensì in tre parti, quantunque il Figlio si reputi *in jure* una stessa persona col Padre, e tra Padre, e Figlio non s' intenda contratta alcuna Società. *Alex. cons.* 99. *lib.* 2. *per tot. Tusch. pract. conclus. verbo Socj conclus.* 287. *num.* 10. *Mantic. de tacit. lib.* 6. *tit.* 14. *n.* 24. & *seq.* ove dice, che quantunque sia vero, che tra Padre, e Figlio non possa contrarsi Società, non potendo fra essi nascere alcuna civile obbligazione; nulladimeno ciò non procede rispetto ai Beni avventizj, ed inoltre il Figlio si considera come Socio se non del Padre, almeno del Socio del Padre,

e come un Individuo della Famiglia, che accede alla Società di opere, e d'industria.

(4) *Cirocc. discept.* 67. *n.* 3. ove che alle volte un Giovine di 14. o 15. anni può meritare una porzione eguale a quella degli Adulti, se grande sia stata la di lui diligenza, ed industria; onde anche in questo deve entrare il retto arbitrio del Giudice, o degli Amici Divisori. *Ancharan. Regien. familiar.* 99. *lib.* 3. *quæst.* 40. *n.* 3. *& seq. Constant. ad Stat. Urb. annot.* 21. *n.* 142.

(5) *Arret. cons.* 48. *num.* 7. *Cirocc. disp.* 67. *n.* 67. *versic. Et si essemus*, *Constant. ibid. num.* 144. la predetta *decis. in Blentinen. Divisionis av. Puccini*, e la *Decisione dei Signori Francesco Pieraccini Potestà*, *e Avvoc. Filippo Cecconi nella Campen. Divisionis seu Societatis del dì* 16. *Aprile* 1782., confermata dalla *Ruota Fiorentina*, ove fu diviso un piccolo Podere in cinque parti, tre delle quali furono assegnate ai tre Fratelli Soci, e due parti a tre Figli di uno di questi Fratelli, per non essere tutti arrivati all'età di anni 18., quando fu fatto l'acquisto. Fu detto ancora in questa *Decisione*, che sono divisibili fra tutti i Lavoranti, benchè Figli di Famiglia, i Beni acquistati, nonostante che le opere loro siano state impiegate in lavori estranei alla cultura dei Terreni, come in quel caso era l'opera, ed il traffico di tagliare, e vendere legna. *Ibid.* §. 12. *e* 13.

(6) *Petr. de Ubald. de duob. fratrib. part.* 4. *n.* 17. *Michalor. de fratr. cap.* 35. *n.* 57. *& seqq. Sabell. var. resol. cap.* 31. *n.* 13. *Borgnin. Caval. dec.* 11. *n.* 11. *part.* 2.

(3) E questo è il sentimento dell' *Alex. cons.* 199. *& cons.* 133. *vol.* 1. *del Capon. discept. for.* 112. *n.* 43. *del Borgnin. d. dec.* 11. *n.* 10. *& seqq.*, e di molti altri. Ma *Petr. de Ubald.* nel suo Trattato *de duob. fratr. part.* 4. *num.* 17. *in fin.* dice, che la

consuetudine suole escludere indistintamente le donne anche le più laboriose dalla divisione dei frutti.

(8) *Angel. in Leg. Si Uxorem Cod. de cond. inser. Michalor. loc. cit. n. 60. Mozz. de societ. tit. de person. quæ societ. contrah. poss. num. 11. & 12. Petr. de Ubald. loc. cit.*

§ XII.

Della Divisione della Raccolta.

LA terza specie di Beni da noi distinta nelle Famiglie dei Contadini, consiste nella Raccolta del grano, del vino, olio, ed altri frutti (1). Questa, o sia fatta, o da farsi, è divisibile nella seguente maniera.

Se procederà dai Beni constituenti il Patrimonio *vecchio* dovranno farsene due parti eguali, che una sarà la Domenicale; l' altra la Colonica, o Rusticale. La prima apparterrà ai Socj, presso dei quali esiste il dominio dei Beni patrimoniali per dividerla poscia fra loro, secondo la respettiva rata di dominio. La seconda apparterrà a tutti gl' Individui della Famiglia, che hanno lavorati i Terreni, compresi ancora gli stessi Padroni, essi pure come Lavoratori, per dividersi in Capi a proporzione della

età loro. E ciò per la ragione, che la Parte Domenicale si attribuisce alla proprietà, e al dominio, e la Rusticale all'opera, e all'industria; Onde se di due Fratelli, o Socj, uno avrà Figli già pervenuti all'età di 18. anni, tanto conseguirà della Parte Rusticale uno di questi Figli, quanto lo Zio (2) e se di due Fratelli senza Figli un solo avesse coltivati i Terreni comuni, dovrà nella Divisione della Raccolta conseguire la metà della Parte Domenicale, e tutta la Parte Colonica, o Rusticale (3).

Se poi la Raccolta procederà dai Beni costituenti il Patrimonio *nuovo*, sarà divisibile in Capi fra tutti i Lavoranti, o essi siano Padri, o Figli di Famiglia, secondo la distinzione dell'età che abbiamo premessa, esigendo la natura della Società delle Opere, che i lucri si dividano in Capi (4).

E così dovrà praticarsi nella Divisione della Raccolta dei Beni tenuti in colonia, essendo la Parte Colonica, o Rusticale divisibile in tante porzioni, quanti sono i Capi, o le Persone dei Lavoratori (5).

Il frutto dicendosi quello, che sopravanza alle spese fatte per acquistarlo, è necessario, che prima della Divisione si detraggono i semi, il collatico dei Bovi (6), i salarj dei Garzoni, ed altre spese occor-

se nella cultura dei Terreni, e queste da pagarsi in comune. Così per esempio, se due Fratelli, che hanno i Bovi comuni, avessero coltivato il podere insieme coi Figli di uno di detti Fratelli, la Divisione della Raccolta per la parte Rusticale dovrebbe farsi, avuto riflesso a tre cose, cioè all' opera delle Persone, all' opera dei Bovi, e alle spese dei semi, e della cultura. E primieramente dal fruttato dovrebbero detrarsi tutte le spese dei semi, e della cultura da pagarsi a quel Socio, che le avesse fatte del proprio, o da rimettersi in comune, se fossero state fatte dalla Società. Dal rimanente del fruttato dovrebbe detrarsi l' importare dell' opera dei Bovi, ed essendo questi comuni dei due Fratelli Socj, si dovrebbe ad ognuno di essi una egual rata di guadagno, o sia collatico (7). Il residuo finalmente dovrebbe dividersi in Capi tra tutti i Lavoranti tanto Fratelli, che Figli, secondo che meritasse l' opera loro (8).

Che se uno dei Fratelli, o dei suoi Figlioli in vece di stare insieme a coltivare i Terreni, fosse andato a lavorare per altri, oppure, come frequentemente succede, si fosse portato in Città a fare il Servitore, o ad esercitare qualche arte, o

mestiero, allora non potrebbe nella Divisione percipere alcuna parte di Raccolta, a riserva del caso, che fosse andato a lavorare per altri, o a servire, o a far qualche mestiero per porre in comune il suo guadagno, e supplire con esso alle spese necessarie per coltivare i Terreni tenuti a colonia dagli altri suoi Congiunti; poichè se colle sue mercedi poste in comune fossero stati comprati Istrumenti rusticali, pagati Operai, e Garzoni, la giustitia richiederebbe, che non meno degli altri dovesse ammettersi alla partecipazione della Raccolta, e degli Acquisti (9).

Accade molte volte, che dopo fatta la Raccolta le famiglie coloniche uscendo dal Podere si dividono, e le Donne, o i Fanciulli non ancora arrivati agl' anni 18. vanno a stare o coll' uno, o coll' altro dei Condividenti. In questo caso sembra giusto che nella divisione del grano, e altre grascie raccolte si debba aver riguardo anche alle dette Donne, e Fanciulli, con assegnar loro una parte della raccolta proporzionata alle fatiche che hanno fatte per produrla pel comune sostentamento, qual parte deve essere sempre minore di quella degl' Uomini adulti, vale a dire circa la metà, o i due terzi, secondo il discreto, e

prudente arbitrio degl' Amici divisori regolato dalle circostanze particolari del caso.

---

(1) Sotto nome di frutti vengono tutti i prodotti del Terreno: e così anche la farina, l'acquavite, la seta &c. Si veda *Gasparo Domenico Romussio de re agrar. resp.* 7. *n.* 16. *& seqq.*

(2) *Bald. cons.* 30. *vol.* 3. *& cons.* 172. *vol.* 5. *Capon. discept.* 112. *n.* 41. *Cavalc.* dec. 57. *n.* 6. *e* 7. *part.* 2. Quando due Fratelli, oppure lo Zio, e i Nipoti, o altri Congiunti vivono insieme, e insieme fanno degli acquisti coll' opera loro solamente, andando a lavorare per altri, in tal caso tutto ciò che acquistano di terreni, bestiami, ed altro è comune fra loro, e si divide egualmente in capi; se poi uno di essi non è atto a faticare, per esempio perchè sia piccolo il Nipote, allora non si presume fra essi la Società di opere, e d'industria, ma tutto si acquista all' Operante. *Bald. d. cons.* 172.

(3) *Bald. cons.* 25. *in fin. & cons.* 172. *vol.* 5. *Tusch. pract. concl verb. socii concl.* 287. *n.* 33.

(4) *Bald. in Leg.* 1. *n.* 13. *Cod. pro soc. Ubald. de duob. fratrib. part.* 4. *num.* 12. *Mantic. de tacit. lib.* 6. *tit.* 14. *num.* 31.

(5) *Pigant. ad Stat. Ferrar. rubr.* 32. *n.* 49. *Constant. ad Stat. Urb. annot.* 21. *art.* 3. *n.* 144.

(6) Il Collatico altro non è, che una locazione, e conduzione dell' opera dei Bovi aratori. Questo Collatico si regola secondo lo stile, o secondo la convenzione delle Parti. *Tusch. lib.* 5 *concl.* 287. *num.* 29. *& seqq. Constant. loc. cit. n.* 147. In molti Paesi si devono per il Collatico alcune determinate misure di frumento. *Alex. cons.* 77 *num.* 1. *lib.* 5.

Cravett. cons. 145. *n.* 3. *& seqq. Posth. resol.* 53. *n.* 14. *& seqq. Pacion. de locat. & conduct. cap.* 12. *per tot. Sabell. in Summ* §. *Locatio n.* 22. *& in resol. cap.* 17. *num.* 34. *&* 59. *Lo Zanch. de societ. par.* 3. *cap.* 6. *n.* 26. *& seqq*. i quali Autori parlano ampiamente di questo Collatico dei Bovi, e della divisione fra i Soci del danno per la loro morte.

(7) Si veda il *Paulut. dissert.* 71. *n.* 16. *il Sabell. resol.* 17. *n.* 10. *e la Decisione dell' Audit. Giuseppe Vernaccini nella Subianen. Validitatis Soccidæ* 27. *Settemb.* 1780. §. *Or siccome*.

(8) Secondo l' originale dottrina del *Bartol. nel cons.* 186. seguitata dal *Bald. cons.* 172. *vol.* 5. *dal Silvan cons.* 41. *n.* 2. *& seqq. dal Trombett. de societat. cap.* 11. *n.* 38. *&* 61. *dal Cirocc. discept.* 67. *num.* 78. *dal Constant. loc. cit. n.* 146. *dal Gall. de fructib. disp.* 33. *n.* 17. e da infiniti altri.

(9) *Petr. de Ubald. de duob. fratrib. part.* 4. *n.* 45., ove procede ancora con altre distinzioni rispetto al Fratello.
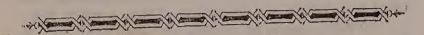
§ XIII.

Della Divisione dei Contadini, che lavorano i Beni propri, e gli altrui.

ESendovi molte Famiglie di Contadini, che oltre gli Effetti tenuti a colonia, lavorano anche i propri, conviene in ordine a queste Famiglie tenere il seguente

regolamento nella Divisione delle loro raccolte, ed acquisti.

Rispetto agli Effetti propri, o domenicali, la Raccolta, detratte prima le spese, è divisibile in due parti, l'una domenicale, l'altra rusticale; la prima delle quali appartiene a quelli della Famiglia, padroni degli Effetti; la seconda a tutti insieme gli Operanti, come si è detto di sopra (1).

Rispetto agli Effetti tenuti a colonia, la Raccolta per la parte colonica è divisibile fra tutti i medesimi Operanti, come parimente abbiamo di sopra osservato (2).

In ordine poi alla Divisione degli acquisti, cioè stabili, mobili, bestiami &c., quella parte, che fu acquistata coi frutti dei Terreni patrimoniali deve assegnarsi ai Padroni di detti Beni, o dividersi in Stirpi fra i loro Successori; l'altra parte acquistata coi frutti dei Beni tenuti in colonia deve assegnarsi, e dividersi *in Capi* fra tutti i Lavoranti, conforme si è detto al § IX. e X., parlando della Divisione del Patrimonio vecchio, e nuovo.

Nascendo controversia, se gli acquisti da dividersi abbiano avuto dipendenza più dal frutto dei Beni patrimoniali spettante ai Socj padroni dei Terreni, che dall'

opera, e industria di tutti i Lavoranti, bisogna, considerato il tempo del fatto acquisto, vedere quanto possa avere contribuito il Patrimonio, e quanto le Persone. Per vedere quanto ha contribuito il Patrimonio, conviene detrarre i dazj, ed altri oneri, e spese, che sono a carico del medesimo, e il residuo sarà il capitale stato impiegato nel fatto acquisto, dovendosi porre nel Patrimonio anche il guadagno risultante dall'opera dei Bovi patrimoniali (3). Per veder poi quanto hanno contribuito le Persone dei Lavoranti, conviene prima detrarre dalla Parte colonica, o rusticale il loro mantenimento, dovendo gli Operanti viver dell' opera loro, e quello che avanzerà sarà il capitale stato impiegato nell'acquisto fatto. Quindi paragonando insieme l'uno coll'altro avanzo, o capitale, si verrà in cognizione, se non esattamente, cosa impossibile ad ottenersi, massime dopo un lungo tempo, almeno a un bell'incirca di quanto nella Divisione assegnar si debba del fatto acquisto ai Padroni dei Beni patrimoniali, e quanto a tutti insieme i Lavoranti, compresi ancora i Padroni stessi, essi pure in qualità di Operanti della Famiglia (4). Così, per modo di esempio,

se l'avanzo del frutto dei Beni patrimoniali sarà stato 20., e quello dell'opera dei Lavoranti 10., i fatti acquisiti dovranno dividersi nella stessa proporzione, e perciò due terzi di tali acquisti toccheranno ai Padroni del Patrimonio, e un terzo a tutte le Persone dei Lavoratori (5).

Siccome detratto che sia dalla parte colonica, o rusticale il mantenimento di tutti i Lavoranti, poco regolarmente può esser l'avanzo in paragone di quello risultante dalla parte domenicale, perciò i fatti acquisti dovranno regolarmente riferirsi più alla parte domenicale, che alla colonica, se pure unitamente ai Terreni patrimoniali di poca rendita non fossero stati coltivati Terreni colonici di molto fruttato, oppur grandi non fossero state le spese occorse su i Beni patrimoniali.

Cadendo il dubbio, e non potendosi verificare, se gli acquisti abbiano avuta dipendenza più dal Patrimonio, che dalle Persone dei Lavoranti, la metà dovrà riferirsi ai Beni patrimoniali, l'altra metà all' opera, e all' industria delle Persone (6). E questo rustico sistema di dividere per metà in sì fatte difficili controversie, si vede saviamente praticato nelle Cam-

gne, e meritamente approvato dai Dottori, e dai Tribunali, giacchè meno dispendiosa, e forse anche più giusta rende la Divisione dei Beni di quello possa renderla l'arbitrio, e l'opinione altrui dopo un lungo, ed ostinato litigio (7).

---

(1) Si disputa, se un Fratello, il quale senza giusta causa, ma per solo capriccio vuole impedire agli altri Fratelli di seminare i Terreni, o *Rinnovì* soliti, possa pretendere la sua porzione domenicale di raccolta fatta contro sua voglia sopra di essi; E l'opinione affermativa è la più vera, e ricevuta, perchè la porzione domenicale di raccolta da lui pretesa spetta ad esso non per ragione della industria, e della cultura, ma per ragione della proprietà, e del dominio che a sopra i Fondi comuni. In ordine poi alla porzione colonica, devono tenersi le regole della divisione fra i Lavoranti, o Operanti della Famiglia. Così risolve la proposta questione il *Romus. de re agrar. resp.* 4. *per tot.*

(2) Se il Marito ha coltivato il Fondo dotale della Moglie, e che l'Eredità di essa siasi devoluta *ab intestato* al Fratello per mancanza di figlioli, e del patto di lucrar la Dote, si disputa se l'Erede della Moglie debba, o no dividere i frutti pendenti al tempo dello sciolto matrimonio col di lei Marito in qualità di Colono parziario, oppure non sia tenuto ad altro, che a restituire al medesimo i semi, le spese, e le opere fatte nella cultura. Il Giureconsulto Gaspero Domenico *Romus, de re agrar. resp.* 8. sostiene, che il Marito altro non possa pretendere, che la restituzione dei semi, delle spese,

ed opere, e che tutto il frutto del Fondo dotale appartenga all' Erede intestato della Moglie, per la ragione. che se il medesimo Erede dovesse riconoscere per Colono parziario il Marito, verrebbe costretto indirettamente a entrare in una certa comunione con esso, al che non può costringersi contro sua voglia. Potrebbe peraltro dubitarsi di questa proposizione, se la Moglie defonta avesse sempre riconosciuto il Marito come Colono parziario, parendo allora, che l' Erede libero di essa dovesse riconoscerlo nella stessa maniera; Tanto più che la *Ruota Romana* dopo il *Costant. ad Stat. Urb. dec.* 68. stabilisce in termini più forti di debitore reintegrato al possesso dei suoi Fondi, che debba dividere i frutti col Colono statovi posto dal Creditore, o da altri, che ne ottenne la immissione. Questa risoluzione della *Ruota* è disapprovata dal medesimo *Romus. d. resp.* 8. *num.* 8.

(3) *Ripa in Leg. Si se non obtulit num.* 30. *ff. de judic. Cirocc. discept.* 67. *num.* 66 *versic. Nam Patrimonium*.

(4) Benissimo lo stesso *Cirocc. loc. cit. num.* 66. *& seqq. Cyriac. controv.* 392. *per tot.*

(5) Quando i Socj fanno degli acquisti col frutto del comun Patrimonio, allora ognuno acquista a proporzione della sua rata di Patrimonio, nella stessa maniera, che quando uno pone in Società un capitale di 100., l' altro di 50.; quello che ha posto 100. deve avere due parti del guadagno, e una parte quello che ha posto 50. Se poi gli acquisti hanno avuta origine parte dal Patrimonio, e parte dalle Opere, come succede in quei Contadini che hanno i Bovi proprj, coi quali lavorano i Terreni altrui; allora la metà degli acquisti si attribuisce alla cosa, cioè ai Bovi, l' altra metà alle

opere, e questa metà si divide in capi fra i Lavoranti. E così rispose il *Bartol.* nel citato *cons.* 186. Vedi il *Bald. cons.* 159. & *cons.* 172. *vol.* 5. *Alex. cons.* 77. *n.* 2. *lib.* 5., il quale dice doversi ai Bovi o la metà, o altra porzione solita nel Paese; oppure quella che è stata convenuta, *ved. not.* 63. *per tot.* *Mantic. de tacit. lib.* 6. *tit.* 14. *n.* 30. & *seqq.*

(6) *Alex. cons.* 99. *n.* 6. & 7. & *cons.* 133. *n.* 1. *lib.* 2. *Corn. cons.* 58. *n.* 7. *lib.* 4. *Mantic. ibid. n.* 33. Quando e incerta la quantità delle cose poste in comune, s' intende essere uguale. *Rota nost. in Volaterrana Divisionis* 29. *Sept.* 1759. §. *Quæ quidem* & *seqq. cor. Audit. Meoli*.

(7) *Mantic. ibid. Sabell. in Summ.* § *Rusticus n.* 10. Il *Gall. de fructib. disp.* 33. *art.* 2. *n.* 20. figurando, il caso di una Società di Contadini durata per tre generazioni, vuole che tutti gli acquisti si debbano dividere *in stirpi*, senza aver riguardo al maggiore o minor guadagno dei Socj, al maggiore o minor numero dei loro Figli. Diversamente ha opinato lo *Zanch. de Societ. part.* 4. *cap.* 10. *n.* 270. il quale sostiene doversi gli acquisti dividere *in capi*, stante la moltiplicità di tante persone esistenti al tempo delle Divise, e l' incertezza dei loro Capitali, e dei loro Guadagni, la quale incertezza, e confusione obbliga a ricorrere al metodo il più semplice, e alle regole le più generali. Ma lo stesso *Zanch.* in fine della sua opera nel *supplem. num.* 14. e *seqq.* rigetta la propria opinione, e approva in parte quella del *Gall.* dicendo che l' ultima generazione divide gli utili *in capi*, e i capitali *in stirpi*.

§. XIV.

Della Divisione del Bestiame.

COllo stesso sistema di sopra stabilito, in ordine al Patrimonio vecchio, e nuovo, ed alla Divisione in Stirpi rispetto al primo, e in Capi rispetto al secondo, si deve procedere anche nella Divisione del Bestiame, che viene agli altri frutti paragonato (1).

Poichè se detto Bestiame sarà ereditario, e pervenuto nei Socj Dividenti dai loro Autori, dovrà dividersi in Stirpi. Se poi sarà stato acquistato dai medesimi Socj, e loro Figlioli nel tempo della Società, dovrà dividersi in Capi, con assegnarne a ciascheduno la sua porzione virile. Oltre i Bestiami, le Paglie ancora, ed i Sughi devono dividersi collo stesso metodo; onde gli aumenti, che si giustificassero fatti dopo la morte di alcuno dei Seniori sono divisibili in Capi fra i Giovani maschi superstiti (2). Figurisi il caso, che un Contadino morto con tre Figli, e più Nipoti piccoli nati da due di detti Figli, abbia lasciato al tempo della sua morte molto

Bestiame consistente in Bovi, Vacche, Pecore, Capre &c., e che questi Figli, e Nipoti dopo essere stati per lungo tempo in comunione, abbiano risoluto di dividersi. Certamente i Figli potranno separare a loro favore tutte le Bestie lasciate dal loro Padre, come un capitale del Patrimonio vecchio a loro spettante. E se queste Bestie saranno già morte potranno separare altre Bestie esistenti al tempo della Divisione per la concorrente quantità di quelle, che aveva lasciate il loro Padre, senza che i Nipoti possano opporre, che quelle Bestie più non esistano, e che le altre esistenti siano state acquistate anche coll' opera, e fatica loro. Poichè potranno i Figli giustamente replicare, essere il Bestiame esistente come surrogato in luogo del già morto, e doversi a loro favore separare come un capitale del Patrimonio vecchio da loro posto in comunione. In questo caso quello che sarà divisibile tra i Figli, e i Nipoti consisterà nel maggior valore, che può avere il Bestiame vivente sopra quello già morto, essendo questo eccesso di prezzo il lucro, o guadagno risultante dal capitale insieme, e dall' opera di tutti i Lavoranti. Se per altro poco, o nulla a-

vesse fruttato il capitale, per essèr morte in breve tempo le Bestie che lo formavano, talmentechè le nuove Bestie siano state parto piuttosto delle comuni fatiche, che delle Bestie non più esistenti, in tal caso dovrà tenersi un'altra regola, onde più giusta che sia possibile si faccia la divisione del lucro, e del danno accaduto nel Bestiame, considerando quanto possa avér fruttato il capitale delle Bestie patrimoniali, e quanto le opere, ed inoltre quanto per il frutto delle opere possa aver contribuito anche l'uso del Bestiame già morto. Poichè se, per esempio, i Nipoti col servirsi dei Bovi del Patrimonio vecchio avessero guadagnato un terzo di più di quello che avrebbero potuto guadagnare coll'opera loro solamente, in tal caso sarà ben giusto, che debbano a proporzione risentire il danno della immatura morte dei Bovi medesimi, e risarcirlo con parte del nuovo Bestiame acquistato anche colla loro industria, e fatica, altrimenti ne seguirebbe l'assurdo, che essi verrebbero a partecipare del lucro senza risentire il danno; sopra di che non potendosi costituire una regola certa, e sicura, sarà offizio del Giudice, degli Arbitri, o degli Amici co-

muni il procurare, che non nascano per tali dipendenze degli ostinati litigj (3).

Del rimanente quando il Bestiame, per essere stato comprato dai Socj, appartiene al Patrimonio nuovo, il di lui acquisto, e il di lui frutto è senza dubbio divisibile in Capi fra tutti i Lavoranti, benchè figli di famiglia, e minori, proporzionatamente per altro alla loro età. Onde se il Nipote già adulto sia stato insieme collo Zio al medesimo pane, e vino, e che ambedue col guadagno in lavorare gli altrui Terreni abbiano comprati dei Bestiami, la metà di essi apparterrà nella Divisione allo Zio, l' altra metà al Nipote. E se questi Bestiami saranno stati acquistati col frutto del comun Patrimonio, l' acquisto dovrà dividersi a proporzione della respettiva rata di dominio, nella stessa maniera, che se uno ponga in società un capitale di 100., l' altro di 50.; quello che ha posto 100. deve aver di guadagno il doppio dell' altro che ha posto 50. (4).

Che se il Bestiame fosse stato comprato coi proprj denari di un Socio, che non viveva in perfetta comunione coll' altro, allora il frutto, o avanzo del Bestiame si dividerà in due parti, l' una delle quali sarà di quello che lo comprò, l' altra di ambedue i Socj lavoranti (5).

Alle volte nella divisione del Bestiame cade la disputa, quanto si debba attribuire al denaro impiegato nella di lui compra, e quanto ai Terreni, nei quali è stato nutrito, nella qual disputa la pratica dei Stimatori comunemente ricevuta si è, che debba il capitale impiegato nella compra calcolarsi alla ragione del 6. per cento, ed ogni restante si debba considerare come frutto dei Terreni per le paglie, fieni, e pasture, che sono servite per alimentare, e far crescere il Bestiame (6).

---

(1) *Costa de ration. ratæ quæst.* 48. *num.* 4. *& seqq. Sabell. resol. cap.* 31. *n.* 11. *Montelatici Instit. tom.* 2. *pag.* 162.

(2) Si veda la *Montis Varchi Divisionis* 26. *Giugno* 1796. *av. gli Avvoc. Bellini*, *e Dalle Pozze.*

(3) Ottimamente *Petr. de Ubald. de duob. fratr. part.* 4. *num.* 20.

(4) *Bald. cons.* 127. *per tot. & cons.* 159. *vol.* 5. Cerca inoltre il *Baldo*, se lo Zio avendo in seguito un Figlio adulto, il quale abbia faticato insieme col Padre, e col Cugino, debba questo suo Figlio ammettersi alla partecipazione dei guadagni fatti con quel Bestiame comune al Padre, e al Cugino; E risolve la questione in questa forma. cioè, che la metà di questi guadagni si deve al Bestiame, e in conseguenza appartiene al suo Padre, e al suo Cugino, l'altra meta si deve all'Opere, e si divide in tre parti eguali, una delle quali tocca al Padre, una al Figlio, l'altra al Cugino. E così s

dica, se coll' Opere di tutti tre fossero stati acquistati nuovi Bestiami. Dice ancora il *Baldo in detto cons. num.* 5., che se lo Zio avesse comprato con qualche suo denaro, e con altra somma comune uno Stabile, per esempio, una Casa, dovrebbe nella divisione ricevere il suo denaro in contanti, e la Casa si dovrebbe egualmente dividere fra esso, e il Nipote.

(5) *De Amic. cons.* 16. *n.* 13. *Constant. d. annot.* 21. *n.* 151. *&* 152. Così ancora nelle Soccide di Animali, i quali se saranno di uno solamente, egli averà la metà del guadagno per ragione del dominio, l' altra metà sarà divisibile fra tutti gli Operanti *Bald. cons.* 23. *in fin. lib.* 4. *& cons.* 471. *per tot. lib.* 3. *Tusch. pract. conclus. lit. S. conclus.* 287. *num.* 39. *& seqq.* Si veda su questa materia lo *Zanch, de societ. par.* 4. *cap.* 10. *n.* 133. *& plur. seqq.*

(6) La *Ruota nostra nella Florentina Liquidationis Fructuum* 13. *Sept.* 1735. § *Diximus av. l' Aud. Manilio Urbani*, e *l' Avvoc. Cosimo Dante Pellegrini* I Bestiami sono di loro natura fruttiferi, e si considerano alla ragione del 5. per 100. La *Ruota nostra nel Tesor. Ombros. tom.* 7. *dec.* 3. *n.* 25.

§. XV.

Della Divisione dei Mobili, Arnesi, Gioie, Vesti, e Crediti.

ANche nella Divisione dei Mobili, Masserizie, Arnesi, ed utensili ha luogo la premessa distinzione del Patrimonio

vecchio, e *nuovo* (1). Poichè se saranno ereditarj, e pervenuti nei Condividenti dal loro comune Stipite, la Divisione dovrá farsi *in Stirpi*: Se poi saranno stati acquistati dai medesimi Socj, la Divisione dovrà farsi *in Capi*, assegnando la conveniente porzione a ciascheduno di essi (2).

Sugl' Arnesi, e utensili rusticali potrebbe questionarsi, se quelli fatti di nuovo si debbano surrogare ai vecchi già consunti, e perciò spettino al patrimonio vecchio, e non al nuovo. A me pare, che non debba aver luogo questa surroga, per la ragione che i Socj continuando dopo la morte dei vecchi la Società hanno acconsentito che l' uso, e la consunzione fosse comune; Credo però che debba increditarsi il patrimonio vecchio di quegl' Arnesi, ed Utensili che fossero stati venduti per comprarne dei nuovi, come pure di quelli, che fossero stati in questi impiegati, per esempio se i ferramenti di un arnese vecchio fossero stati adattati ad un nuovo.

Relativamente alle Gioie, e Vestiti, tenuta ferma la medesima distinzione del Patrimonio vecchio, e nuovo, devono separarsi i festivi, e preziosi dai giornalieri, e

usuali. I primi si stimano, e secondo la loro valutazione si dividono in Stirpi, se siano ereditarj, ed aviti, in Capi, se siano stati acquistati coll'industria comune. I secondi poi, cioè gli usuali, e giornalieri, si lasciano nella Divisione a quelle Persone, che ne hanno l'uso (3). Vien rimesso poi all'arbitrio del Giudice, o degli Amici divisori il determinare quali siano le Vesti preziose, e quali le vili, avuto riflesso alla qualità delle Persone, alle loro sostanze, all' uso, e consuetudine del luogo. (4).

Circa le Vesti preziose, e le Gioie, le quali il comun Padre avesse date alla Moglie di uno dei suoi Figli, quantunque il Marito non possa senza una giusta causa levarne l'uso alla Moglie (5), ciò nonostante morto il Padre, è obbligato il Marito a conferirle nella Divisione al suo Fratello condividente, senza dover questi aspettare lo scioglimento del Matrimonio; oppure compete al medesimo Fratello condividente il diritto di compensare la porzione che gli tocca di dette Vesti, e Gioie colla sua porzione di debito per la Dote spettante alla Moglie del Fratello, e respettivamente sua Cognata (6).

Colla stessa distinzione del Patrimo-

nio *vecchio*, *e nuovo* sembra doversi procedere anche nella Divisione dei Crediti, e Nomi di Debitori, i quali propriamente non vengono nè sotto il vocabolo di Mobili, nè sotto quello d' Immobili, ma costituiscono una terza specie di Beni (7). Devesi per altro avvertire, che i Crediti, e Nomi di Debitori restano dalla stessa Legge divisi, talchè non cadono a tutto rigore sotto la Divisione dell' Uomo (8). Possono però quanto all' azione utile, e quanto all' esercizio della diretta dividersi o concordemente, o per mezzo di Arbitri mediante l' aggiudicazione, o l' assegna, o mediante altra via, che tolga il pregiudizio, e l' incomodo dell' esigenza di parte per parte di ciascun Nome di Debitore (9).

---

(1) Cosa si comprenda sotto il nome di *Mobili, Arnesi e Masserizie*, si veda la *Ruota nostra nel Tesor. Ombros. tom.* 2. *dec.* 23. *num.* 14. e *seg.* e nella *Cortonen. Familiæ erciscundæ* 31. *Maii* 1782. § *Ne era vero av.* l' *Audit. Brichieri Colombi*. I mobili di fragil materia si presumono consunti nello spazio di dieci anni, *Fanen. seu Senogallien. Redditionis Rationis* 3. *Junii* 1748. §. 15. *cor. Lana*. Su questa materia della consunzione dei Mobili si veda la *Melevitaun Immissionis* 5. *Febr.* 1748. §. 14. *e seg. av. il med. La Fivizzanen. Primogenituræ de Pancrazis* 22. *Agosto* 1778. *av. l' Avvoc. Cocchi*.

(2) *Bald. cons.* 30. *vol.* 3. *versic. super sexta, Capon. discept.* 112. *num.* 41. *Borgnin. Cavalc. dec.* 11. *de contract. num.* 6. *e seg.*

(3) *Castrens. cons.* 360. *vol.* 2. *Cyriac. controv. for.* 392. *num.* 4. *& seqq. Capon. discept. for.* 112. *n.* 42. *Pigant. ad Stat. Ferrar. rubr.* 32. *num.* 48. *Constant. loc. cit. num.* 134.

Gli ornamenti fatti alle Mogli delle cose comuni non si comunicano, ma si ritengono dalle medesime, quando non eccedono la condizione, e il consueto della Famiglia. *Bald. cons.* 445. *n.* 2. *lib.* 3.

(4) *Cirocc. discept.* 67. *n.* 27. *La Ruota nostra nel Tesor. Ombros. tom.* 2. *dec.* 29. *num.* 16.

(5) *Soccin. jun. cons.* 139. *n.* 12. *& seqq. vol.* 2. *Michalor. de fratrib. part.* 1. *cap.* 28. *num.* 21.

(6) *Cirocc. ubi supr. n.* 25. *& seqq. Peregr. dec. Patav.* 140. *num.* 3. *&* 5.

Le vesti, e i panni dati dal Suocero alle Mogli del suoi Figli, morto il Padre al tempo della divisione, devono stimarsi, e scomputarsi nelle respettive loro porzioni, *Borgnin. Cavalc. de contract. dec.* 11. *n.* 7. ove cita *Petr. de Ubald. de duob fratrib. part.* 6. *quæst.* 19. *n.* 20. Quando il Marito ha ricevuto dal Suocero dei panni, o gioje stimate per la Dote, se debbano, o nò dirsi poste in comune; e se debbano, o nò deteriorare a di lui scapito solamente, si veda *Dec. cons.* 84. *num.* 8. *e* 9. *vol.* 2. *Bald. cons.* 388. *vol.* 3. *Borgnin. d. dec.* 11. *num.* 7. ove ancora, quando i Socj vivono separati, ma posseggono i Beni comuni non divisi, *Paris. cons.* 85. *num.* 19. *vol.* 1. *Riminald. jun. cons.* 366. *vol.* 4.

(7) *La Rot. Rom. in rec. dec.* 140. *n.* 5. *part.* 6.

(8) *Leg. Ea quæ* 6. *Cod. famil. ercisc. Valasc. nel Tratt. de partition. &. collat. cap.* 27. *n.* 5. *e* 6. stampato dopo le sue *decis. Eguinar. Bar. de divid. & indiv. nei Trattati Magni tom.* 6. *part.* 2. ove nel

lib. 1. §. 5. *num.* 10. e 11. parla tanto del Giudizio *familiæ erciscundæ*, quanto del Giudizio *communi dividundo*.

(9) Così spiega il Testo nella *Leg. Plane* 3. *ff. famil. ercisc.* e la *Gloss.* alla parola *minima*, e il *Bald.* alla detta *Leg.* 6. *ff. eod. n.* 3. e 4. ove conclude, che dalla Legge si divide l' jus, e l'azione: e dall' Uomo si divide l' azione utile, e il solo esercizio. Si veda il *Valasc. ed Eguinar: Baron.* nei luoghi di sopra citati.

§. XVI.

Dei Beni castrensi, quasi castrensi, avventizj, e profettizj.

QUantunque sia vero, che nella Società universale vengano a farsi comuni, e quindi divisibili tutti i Beni in qualunque maniera, e per qualunque titolo acquistati dai Socj, ciò per altro deve intendersi di quei Beni, che sono di natura loro comunicabili, non già di quelli che non sono tali, o per natura, o per legge (1).

Fra questi Beni sono quelli, che si chiamano *castrensi*, cioè acquistati nel fare il mestiero del Soldato, e i *quasi castrensi*, cioè acquistati nell' esercitare

la professione di Causidico, o di Medico &c. Tali acquisti non sono nè comunicabili, nè divisibili per un privilegio particolare concesso loro dalla Legge (2). La equità per altro, e la giustizia richiedono doversi comunicare qualche porzione di questi Beni castrensi, o quasi castrensi, quando i Fratelli, o Consocj del Soldato, del Causidico, del Medico &c. avessero assistito agl' interessi della comune Famiglia, ed eseguiti i lavori degli Effetti comuni nel tempo che l' altro faceva dei guadagni nell' impiego militare, o civile (3).

Molto meno sono comunicabili, e soggetti a Divisione i Beni castrensi, o quasi castrensi dei Figli, perchè coi Figli non s' intende contratta la Società, e il Padre non può comunicare detti Beni agli altri Consocj, perchè a lui non si acquistano nè rispetto alla proprietà, nè rispetto all' usufrutto (4).

Se però i Figli avranno precetti dalla Società gli alimenti, dovranno proporzionatamente comunicare i frutti dei Beni castrensi, o quasi castrensi, coi quali potevano alimentarsi. Che se questi frutti non servissero per i loro alimenti, dovrebbe la mancanza supplirsi colle rendite della Società (5).

I Beni profettizj, quelli cioè, che dal Padre, o a di lui contemplazione derivano nel Figlio, sono comunicabili tanto nella proprietà, che nel frutto, perchè questo peculio tutto si acquista al Padre, che lo comunica agli altri suoi Consocj. Gli avventizj, cioè quelli, che da altre Persone vengono lasciati al Figlio, sono comunicabili rispetto solamente al frutto, essendo questo del Padre, che lo comunica ai Consocj, e la proprietà del Figlio, col quale non resta contratta la Società (6).

---

(1) *L.* 52. §. 17. *&* *L.* 53. *&* 57. *ff. pro soc.*

(2) *Leg. Cum oportet Cod. de bon. quæ lib. Carpan. ad Stat. Mediolan. part.* 2. *cap.* 483. *n.* 257. *Michalor. part.* 2. *cap.* 11. *num.* 8. *&* *seqq.*

Se alcuno dei Fratelli si ritrovasse altrove in carica con animo di ritornare a convivere in comunione, ed abbia lasciata in comune la sua porzione di Patrimonio, è certo che in tal caso deve partecipare degli utili della comunione, senza esser tenuto a conferire cosa alcuna dei guadagni da esso fatti in carica, considerandosi tali guadagni come Beni castrensi, o quasi castrensi, che vanno a comodo dell' Acquirente, avendo egli abbastanza sollevata la comunione col non aggravarla di alcuna spesa per il tempo della sua lontananza, ed essendo venuto a compensare coi frutti della sua parte di Patrimonio le fatiche degli altri Fratelli restati in comune, *Michalor. de fratrib. part.* 2. *cap.* 6. *n.*

7. *& cap.* 11. *num.* 8. *& seqq. Calzolari nel d. luogo num.* 8.

(3) *Carocc. de locat. & conduct. part.* 2. *quæst.* 10. *num.* 3. *&* 4. *Michalor. loc. cit. n.* 11. Attesa la perfetta società universale fu dichiarato comune tra due Fratelli il guadagno di uno che era stato Notaro, dalla *Decisione del Magistrato Supremo del dì* 29. *Febbr.* 1683. *in Causa Marri*, e *Marri a relazione dell' Aud. Cosimo Farsetti . Ved. Bolognin. cons.* 7. *num.* 3.

(4) *Michalor. de fratrib. cap.* 35. *num.* 42. La regola, che nella Società universale debbano esser comuni tutte le cose, procede rispetto a quei Beni, che si acquistano ai Socj, non già rispetto a quelli, che si acquistano ai loro Figli, quali Beni non diventano comuni, se non in quanto ai Socj si acquistano per poterli agli altri Consocj comunicare.

(5) *Michalor. loc. cit n.* 43. *& seq.* Per la ragione, che il Padre non può costringere il Figlio a vendere i proprj Beni per alimentarsi, dovendo gli alimenti ricavarsi dalle rendite, non dalla proprietà. *Leg. Jus alimentorum ff. ubi pupill. educ deb. Leg. Imperator. ff. ad Trebell. Leg. Qui bonis ff. de cess. bon. Menoch. de arbitr. cas.* 182. *num.* 26. *Surd. de alim. tit.* 7. *quæst.* 6. *num.* 22.

(6) *Michalor. ibid. num.* 45.
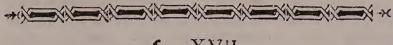
§. XVII.

Dei Beni Clericali.

DAndosi il caso, che tra i Fratelli, o Consocj dividenti vi sia qualchedu- no costituito in Dignità Clericale, questi

non potrà farsi creditore della Società dei frutti, che vi avesse posti dei suoi Beni patrimonali, o quasi patrimonali, consistenti, cioè, nei stipendj delle Messe, Mortorj, Confessorati, Predicazioni, ed altri somiglianti Impieghi spirituali; E ciò per la ragione, che avendo egli di tutti questi frutti, ed emolumenti il libero dominio, era tenuto a comunicarli a vantaggio, e profitto della Società (1).

Neppure il Cherico Benefiziato ha diritto di farsi Creditore, e di ripetere dai Fratelli, o Consocj il frutto del Benefizio percetto in comune, durante la Società; ma solamente ha diritto di ritenere come suoi propri i frutti estanti, e pendenti al tempo della Divisione (2). Conviene per altro avvertire, che se i Fratelli, o Consocj avessero coltivati gli Effetti del Benefizio, la giustizia richiederebbe, che dovessero partecipare anche dei frutti estanti, e pendenti a rata del tempo, e delle opere impiegate, con restar solamente a comodo del Chierico la parte domenicale come propria di esso (3).

Che se il Chierico avesse il Patrimonio Ecclesiastico statogli costituito dalla Società, allora deve considerarsi, se la parte, che nelle Divise tocca al Chierico

compreso il suo Patrimonio sia superiore all' importare del Patrimonio medesimo; mentre essendo superiore, sarà tenuto per il di più a soccombere ai debiti della Società, restando immune da tali debiti il solo Patrimonio, come quello che fu costituito per sostegno, e decoro del Chierico, e della sua Dignità (4).

Il fondo, ove è costituito il Patrimonio Ecclesiastico deve nella Divisione assegnarsi al Chierico, che vi hà il diritto di proprietà, e dominio (5). Se però la divisione non potesse farsi comodamente senza assegnare, o tutto, o parte del Fondo Patrimoniale Ecclesiastico agli altri Fratelli, in tal caso, previe le dovute licenze, potrà il Giudice, o l' Arbitrio farne l' assegna agli altri Fratelli, conguagliando il Chierico in altri Fondi sociali (6).

---

(1) *Navarr. in sua Apolog. de reddit. Eccles. monit.* 21. *Gall. de fructib. disp.* 37. *n.* 6. *Michalor. part.* 2. *cap.* 10. *n.* 1. *& seq. & cap.* 11. *n.* 10. *V. Florianen. Divisionis* 30. *Sept.* 1797 *Art.* 1. §. 41. *e segg. av. l' Avv. Paffetti Arbitro, e Relat.*

(2) *Alban. cons.* 378. *n.* 6. *Lancellott. Gall. cons.* 57. *num.* 18. *Constant. annot.* 21. *art.* 3 *num.* 159.

Nei frutti della Chiesa percetti dal Paroco viene esclusa la Società cogli altri suoi Fratelli. spettando quelli alla Chiesa, e ai Poveri. Diversamente procede nei frutti del Benefizio semplice, la *Ruota*

nostra nel Tes. Ombr. tom. 10. *dec.* 6. *n.* 23. e 64.

(3) *Constant. ibid. num.* 160

(4) *Michalor. part.* 2. *cap.* 10. *per tot.*

(5) *Concil. Trident. sess.* 21. *de reform. cap.* 2. Si veda su questa materia la *Risposta del Sig. Avvocato Ottavio Landi alla Decisione in Montis Varchi, seu Levanellæ Divisionis* 21. *Septembr.* 1791. §. 1., *e la Faventina, seu Marradien. Nullitatis Sententiarum &c.* 10. *April.* 1770. *art.* 5. §. *Nè diversamente av. il Sig. Avvoc. Francesco Orsini.*

(6) La *Rot. Rom. in Firman. Commutationis Patrimonii Ecclesiastici* 17. *Febr.* 1753. §. 2. *cor. Bussio, e la decis. nella citata Montis Varchi, seu Levanellæ Divisionis.*

§. XVIII.

Delle Doti, e Lucro Dotale in rapporto alle Mogli dei Contadini.

NElla Società universale sono ancora comunicabili, e divisibili le Doti delle respettive Mogli dei Socj; lo che è tanto vero che non volendo alcuno di essi comunicare la Dote, si esclude in lui l'animo di contrarre la Società universale (1). Questa comunicazione per altro deve intendersi fatta non indistintamente, e assolutamente, ma coll' obbligo della restituzione della Dote alla Moglie, e ai Figli,

in caso che il Marito morisse, e non restasse padrone della Dote medesima (2), come ancora deve intendersi fatta questa comunicazione rispetto ai frutti, e non al capitale, non essendo il Marito, fintantochè vivono la Moglie, e i Figli, padrone della Dote, ma dei soli Frutti dotali; e perciò questi solamente restano comunicabili, questi non si restituiscono nella Divisione, quando sono stati consunti, e si dividono, quando non sono stati divisi (3).

Quindi è, che prima di far la Divisione, convien separare le Doti delle Mogli dei Socj, essendo questo un debito comune, per il quale sono obbligati i Beni, che erano comuni al tempo del contratto matrimonio (4). E se prima di fare la Divisione fosse morta la Donna creditrice della Dote, questa nella medesima Divisione dovrebbe separarsi a favore dei Figli, e fra loro ugualmente dividersi (5). Nè solamente spetta ai Figli dei Socj la Dote della loro Madre, ma ancora ogni altro assegnamento, che ella portò nella Società, e che in vantaggio di essa fu erogato (6).

Trattandosi ancora di Società, che non sia universale, tutti i Socj, o Fratelli sono debitori della Dote ricevuta da uno

di loro precedentemente alla seguita Divisione, essendo molto verisimile, che la Dote sia stata convertita in utilità di tutti i Consocj, specialmente poi se concorressero delle circostanze di fatto indicanti la versione in comune utilità (7).

Il Lucro Dotale, che acquista il Marito, non vi è dubbio, che resta comunicabile, e divisibile anche nella proprietà, quando la Società è universale, ma essendo semplice Società di Beni, si comunica nel solo frutto, e la proprietà non è soggetta a Divisione (8). In fatti siccome il Lucro Dotale non è compreso nel numero dei questuali, ma si deferisce al Marito con titolo oneroso, quindi è, che non si comunica fuori che nella Società universale, che comprende tutti gli acquisti fatti anche con titolo oneroso (9). E quando il Lucro si deferisce al Marito per disposizione dello Statuto, si considera come un bene avventizio, non comunicabile ai Fratelli, che non vivono in perfetta Società universale (10).

(1) *Peregr. cons. 95. sub num. 3. lib. 3. Florent. Societatis de Verdis 23. Octob. 1740. cor. Aud. Martio Venturini §. Tertio ex eo.*

(2) *Leg. Actione §. final. ff. pro soc. Mantic. de tacit. lib. 6. art. 16. n. 12. Duard. de societ. lib 2.*

cap. 1. *quæst.* 6. *num.* 13. *Domat. Loix civ. tom.* 1. *tit.* 8. *sect.* 3. §. *in not.* Il dominio infatti della Dote è della Moglie, e solamente del Marito è il frutto, e l'amministrazione. *Leg.* 3. §. 5. *ff. de minor. Leg.* 75. *ff. de jur. dot Gall. de fructib. disp.* 32. *n.* 44, ove che restando il Marito Padrone della Dote per la premorienza della Moglie, e Figli, è in obbligo di comunicarla alla Società, Vedi *Borgnin. Cavalc. de contract dec.* 11. *n.* 25. *& seqq.* ove che la Sopradote, i Legati, ed Eredità conseguite dalle Donne, o Mogli, si devono ad esse restituire come loro proprio Patrimonio. Diversamente, se tali beni siansi devoluti ai Socj.

(3) *Bald. cons.* 172. *vol.* 5. *Domat. loc. cit. in not. Borgnin. Cavalc. dec.* 11. *n.* 21. *part.* 2. I frutti della Dote, se saranno stati consumati, non sono repetibili dalla Società; e bensì repetibile la Dote come un capitale della Moglie, che non era Socia *Bald. ibid. post. med. Domat. ibid.* I frutti della Dote pendenti dell'ultimo anno si dividono fra i Socj a rata del tempo, che in detto anno stettero in comunione, il rimanente spetta alla Moglie, o al Marito. *Borgnin. d. decis.* 11. *n.* 21. Se i frutti dei Beni dotali saranno stati raccolti a spese comuni, per la metà spetteranno a tutti i Lavoranti, per l'altra metà alla Moglie, o al Marito a proporzione, e rata del tempo. *Lancellott. Gall. cons.* 57. *num.* 11. *& seq. Costant. annot.* 21. *art.* 5. *n.* 157. *& seqq.* Ancorchè alcuni dei Fratelli, e Socj avessero ricevuta la Dote in denaro, altri in Beni fruttiferi, non ostante si comunicano gli acquisti fatti coi frutti dotali. *Bald. cons.* 445. *lib.* 3. *Tusch. lit. S. conclus.* 287. *num.* 16.

Si comunicano anche i frutti dei Beni stradotali, quando sono stati consunti in usi comuni, diversamente se esistono, appartenendo allora alla

Moglie, *Bald. conr.* 413. *num.* 2. *lib.* 2. ove che appartiene alla Moglie anche ciò che è stato acquistato coi frutti dei Beni stradotali. *Tusch. pract. conclus. lit. S. conclus.* 247 *num.* 17.

(4) *Michalor. part.* 1. *cap.* 33. *n.* 9. *Capon. discept.* 112. *n.* 45. *in fin.* Quando colla Moglie creditrice della Dote concorre il Padrone del Fondo per i suoi crediti sopra le cose portate dal Colono nel Fondo medesimo, o sopra i di lui frutti, la prelazione si deve al Padrone, venendo egli in tali Beni preferito a qualunque Creditore, non eccettuato il Fisco. §. *Item Serviana*, & *ibid. Gloss. instit. d. action. Leg. Certi juris* 5. *ff. locat.* E così ancora ha disposto lo *Statuto Fiorent. lia.* 2. *rubr.* 52. Si veda la *Ruota nostra lib. mot.* 109. *pag.* 403.

(5) *Leg. Inter filios Cod. famil. ercisc. Borgnin. dec.* 11. *n.* 23. *de contract.* & *n.* 26. ove rispetto ai figlioli dice, che le Doti, i Legati, Eredità, e Beni avventizj debbono a loro rimanere, e solo l' usufrutto paterno comunicarsi. *Rot. Rom. in Romana Delationis Vinculi super Legitima.* & *Dote materna* 16. *Junii* 1747. §. 11. *cor. Lana*; *la Ruota nostra in Pistorien. Dotis, seu Locor. Mont.* 30. *Julii* 1744. §. *Altera reservatio cor.* Aud. *Marco Philippo Bonfini*.

Se i Fratelli si dividano fra loro i Beni di diverse Madri, ciascheduno deduce in primo luogo le Doti materne in tanti Stabili insieme coi frutti dal giorno della morte del Padre, se la Società rimase sciolta fin da quel giorno, e non vi sia nel Patrimonio debitore delle Doti denaro effettivo per far questa deduzione, *d. Cyriac. cap.* 117. *num.* 6. *Surd. dec.* 234. *Capon. discept. for.* 112. *n.* 45.

Avvertasi, che se i Figli saranno maschi, e femmine, siccome le femmine sono escluse dallo *Statuto Fiorentino lib.* 2. *rubr.* 30., *e sua Riforma dell' anno* 1620. dalla successione, la Dote sarebbe

divisibile fra i soli Figli maschi, ad esclusione delle Femmine. Se per altro si tratterà di Dote ricevuta dal Padre in prime nozze, questa sarà divisibile tra le sole Figlie di quel Matrimonio, ad esclusione dei Figli maschi del secondo letto, perchè nella nostra Curia è stato oramai più, e più volte deciso, che tutto quello, che acquista il Marito in occasione del Matrimonio, si deferisce ai Figli nati dal medesimo, non come successione, ma come lucro, e perciò non cade sotto la disposizione degli Statuti esclusivi delle Femmine. *Florent. Præt. Successionis* 12. *Septemb.* 1741. *av. il Provicario Antonio Ricci, confermata sotto dì* 11. *Settemb.* 1744. *col Voto della nostra Ruota.*

La divisione poi dei Beni stati donati a contemplazione di Matrimonio al Padre, e ai Figli da nascere dal Matrimonio contemplato deve farsi *in stirpi*, e non *in capi*; vale a dire che la metà dovrà darsi al Padre, l'altra metà ai Figli, *Leg. Si quis Titio ff. de usufruct. accresc. Capon. d. discept.* 112. *num.* 47.

(6) *Felic. de Societ. cap.* 26. *num.* 28. *Mangill. de imput. quæst.* 26. *num.* 12. *Borgnin. cit. decis.* 11. *num.* 23. *& seq.*

(7) La *decis. del Sig. Audit. Orazio Fenzi nella Montis Lupi Præt. Erroneæ Divisionis* 29. *Maii* 1786. §. 48. *& seq. Ved. Borgnin. Cavalc. d. dec.* 11. *n.* 24. ove che le Doti devono apparire di essere state poste in comune, il che non si presume in dubbio, per esser cosa di fatto.

(8) *Michalor. cap.* 23. *n.* 6. *& seqq. Mantic. de tacit. libr.* 6. *tit.* 15. *n.* 17. *Borgnin. loc. cit. n.* 25. *La Ruota nostra nella citata Florentina Societatis de Verdis* § *His igitur.*

(9) *Leg. Pro oneribus Cod. de jur. dot. Michalor.*

loc. cit. num, 14. *Mantic. ibid. num.* 14. *Constant. annot.* 33. *num.* 192. *& seq.*

(10) *Caball. cons. decis.* 147. *n.* 1. *lib.* 1. *Constant. loc. cit. num.* 191. *& seq.* Secondo lo Statuto nostro Fiorentino il lucro dotale consiste in tutta la Dote, e nel terzo degli Stradotali. *Vid. Florent. Bonorum Extradotalium* 4. *April.* 1775. *per tot. cor. Audit. Francesco Rossi.*

§. XIX.

Della Dotazione delle Figlie dei Contadini.

SIccome nella Società universale devono i Consocj partecipare, e dividersi egualmente gli utili, e gli emolumenti, così ancora debbono fra loro comunicarsi, e dividersi i pesi, e gli aggravj. Perciò le Doti state pagate alle Figliole di uno dei Socj non vi è dubbio, che vadano a carico della Società, e non del solo Padre. E lo stesso si dica delle Doti promesse, e non pagate, dovendo queste ancora andare a carico della Società, e addebitarsene tutti i Socj nell'atto della Divisione, essendochè ogni debito contratto in tempo della Società deve pagarsi cogli assegnamenti, e capitali della medesima So-

cietà, benchè il tempo del pagamento venga dopo la sua dissoluzione (1).

Se poi si tratta di Figliole, benchè nubili, alle quali in tempo della comunione non sia stata nè pagata, nè promessa la Dote, il peso della Dotazione anderà dopo sciolta la comunione a carico del Padre solo, e non degli altri Dividenti, perchè prima non era nata la civile obbligazione di dotare, e perchè col finire la Società, siccome cessa qualunque utile, ed emolumento comune, così cessar deve qualunque peso, ed aggravio parimente comune (2).

Allora soltanto potrebbe il Padre obbligare i Consocj, che vogliono dividersi, alla Dotazione delle sue Figlie, quando prima della Divisione vi era il trattato del Matrimonio, retrotraendosi in questo caso l' effettuazione di esso al tempo della introduzione del trattato dei Sponsali. Senza dubbio poi, se la provocazione fatta dai Consocj alla Divisione si scorga intempestiva, e maliziosa, per esimersi da questo peso; e molto più se fossero state con gli Effetti comuni già dotate le loro Figlie (3).

La Dotazione delle Figlie di un Socio deve farsi con gli assegnamenti comu-

ni, benchè gli altri Socj non abbiano Figlie; e in tal caso quel Socio, che ha Figlie, averà sopra degli altri questo vantaggio senza alcuna ingiustizia, giacchè ognuno di essi era in grado di averlo ugualmente, e lo stato, in cui erano tutti i Socj, della medesima incertezza, e del medesimo diritto, serve a rendere eguale la loro condizione (4).

Se la Dote data dal Padre eccedesse il solito della Famiglia, o della Società, l'eccesso sarebbe nella Divisione imputabile nella sua parte, dovendo la commessa eccessività attribuirsi a un fatto colposo, a cui non possono esser tenuti i Consocj. Molto difficile per altro sarebbe il poter redarguire il Dotante di questo fatto colposo, giacchè nella costituzione delle Doti, non la sola consuetudine della Famiglia, ma va considerata ancora la qualità dei tempi, della Persona dotata, del contratto Matrimonio, ed altre circostanze da ponderarsi dal Giudice. E tanto meno sarebbe il Padre redarguibile di questa colpa, se la Dote fosse stata promessa, o pagata nella pretesa eccessiva quantità con scienza, e pazienza degli altri Consocj (5).

Qualora il debito della Dote contratto dalla Società non fosse stato pagato,

compete alla Figlia dotata l' azione contro tutti i Socj, benchè siano già divisi; e può ancora conseguire da ciascuno di essi l'intiera Dote, se venga intentata l'azione reale contro i Beni, i quali erano al tempo della Societa obbligati al pagamento del debito dotale (6).

E se la Dote data dalla Società in Beni stabili venisse evitta, dopo esser disciolta la Società, dovrebbe il danno dell' evizione emendarsi con altri Beni della Società medesima, benchè divisi frà i Socj (7).

La Dote, o parte di essa, che in alcuni casi deve, dopo disciolto il Marrimonio, ritornare al Dotante, sembra che possa appartenere intieramente al Padre, benchè sia stata costituita, e pagata dalla Società, qualora il caso della restituzione, o reversione sia seguito dopo le Divise. E ciò perchè il diritto alla restituzione, o reversione essendo nato dopo che più non esisteva la Società, non può ad essa competere un tal diritto, ed azione (8). Il contrario dovrà dirsi, se nell' Istrumento, o Scritta Nuziale fosse stato inserito il patto della reversione, o restituzione, oppure l' azione nascesse, come regolarmente succede, dal disposto dello Statuto,

perchè allora essendo nata l'azione nel tempo, che esisteva le Società, la Dote restituenda anderebbe a vantaggio non del Padre solo, ma di tutti i Socj (9).

Se dopo lo scioglimento del Matrimonio il Padre ha ritirata o tutta, o parte della Dote, è obbligato a rimetterla nel Fondo della Società, colla condizione di ritirarla nel caso, che la Figlia nuovamente si maritasse. Ma se il Padre per l' insolvenza del Debitore non ha ritirata la Dote della Figlia, la Società non è tenuta a somministrarne un' altra in caso di un nuovo Matrimonio (10).

---

(1) *Leg. Omne æs alienum ff. pro soc.*, e così attestando della più vera opinione stabilisce il *Michalor. part. 2. cap. 23. & 28. Borgnin. Cavalc. de contract. dec. 11. num. 17.* Si veda la *Florianen. Divisionis 30. Septembr. 1797. Art. 4. av. l' Avv. Paffeti Arbitro e Rel.* ove si parla delle Doti delle Figlie dei Socii.

(2) *Felic. de Societ. cap. 26. n. 43. & seq. Michalor. cap. 28. n. 30. Borgnin. Cavalc. d. dec. 11. n.* 20 Ciò viene impugnato da altri Dottori, i quali pretendono, che la Figlia, la quale era nubile al tempo della Società, deve dotarsi da tutti i Socj, e a tale effetto deve da loro prestarsi la cauzione di dotarla, venendo il caso del Matrimonio, perchè essendo la Figlia già nubile al tempo che sussisteva la Società, è dovuta ad essa la Dote, non solamente per ragione della Società medesima, ma in

forza ancora di un patto tacito fra i Soci di maritare a spese comuni le respettive Figliole; specialmente se fossero state già dotate, durante la Società, le Figlie del Consocio, concorrendovi allora anche la ragione della equità, e della uguaglianza. *Tusch. pract. conclus. verb. societas conclus.* 283 *n.* 18. *Duard. de societ. lib.* 2. *cap.* 1. *quæst.* 6. *n.* 33. *& seq.* Si veda la *decis. in Montis Lupi Præt. Erroneæ Divisionis* 29. *Maggio* 1786. §. 53. *e seg. av. il Sig. Audit. Orazio Fenzi Relat.* ove che non potrebbe redarguirsi d'ingiustizia la Divisione, nella quale fossero state assegnate coi Beni comuni le Doti alle Fanciulle nubili di uno dei Condividenti aggravato di figliolanza.

(3) In questo caso avrebbero luogo le regole elementari di ragione, che la Società non può sciogliersi, invito il Consocio intempestivamente, e fraudolentemente, §. 4. *Instit. de societ. Leg.* 17. §. 1. *Leg.* 65. §. 3. *ff. pro soc.* E che non è lecito ad alcuno di trarre profitto dalla propria malizia, *L.* 1. *ff. de dol. mal. Leg. In Fundo* 39. *ff. de rei vindic. Gloss. Nam inspectio in Leg.* 2. §. *Diem ff. quemad. testam. aper.*

(4) *Leg. Si Socius* 81. *ff. pro soc. Brunemann. ad hanc Leg. num.* 6. *Domat. Loix civil. libr.* 1. *tit.* 8. *sect.* 3. §. 12.

(5) *Bartol. in Leg. Quæ dotis ff. solut. matrim. Bero cons.* 190. *n.* 35. Poichè quantunque sia vera la regola, che lo sciente, e non contradicente non s'intende acconsentire a tutto ciò che gli è di aggravio, questa regola per altro non procede rispetto alla Dote, bastando a di lei favore anche il tacito consenso, massimamente se concorra fra i Soci la congiunzione del sangue, *Leg. Si Servus communis ibiq. Bald. ff. de donat. inter vir. & uxor. Abb. in cap. nonne de præsumt. Michalor. part.* 2. *cap.* 28. *num.* 26. 27. *&* 28.

(6) *Gratian. discept. for. cap.* 16. *n.* 15. & 16. *Merlin. de pignor. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 14. *n.* 44. & *seq. Rot. Rom. cor. Otthobon. dec.* 47. *n.* 2.

(7) *Leg. Evicta Cod. de jur. dot. Fontanell. de pact. nupt. claus.* 1. *Gloss.* 8. *part.* 14. *num.* 33. *De Luc. de dot. disc.* 157. *num.* 3. & 4. *Constant. annot.* 21. *art.* 3. *num.* 170.

(8) *Michalor. de fratrib. part.* 2. *cap.* 28. *n.* 31. Il *Borgnin.* per altro *loc. cit.* sostiene dovere la restituzione andare a vantaggio indistintamente di tutti i Socj, quando la Dote è stata data dalla Società, il qual sentimento sembra molto analogo ai principj della equità, e della giustizia.

(9) *Michalor. loc. cit.* la detta *Florianen. Divisionis d. Art.* 4. § 136.

(10) *Leg.* 81. *ff. pro soc.* Credo per altro, che ciò debba intendersi nel caso di una colpa inescusabile nel Dotante, essendo che per indole della Società universale le cose periscono a danno comune, e i Socj non sono tenuti vicendevolmente, se non per il dolo, e per la colpa inescusabile. *La Rot. Rom. nella Romana Hæreditatis super Fideiussione* 5. *Maii* 1751. §. 14. *cor. Bussio*.

§. XX.

Dei Danni, e delle Spese.

NOn potendo darsi Società universale senza che tutto si faccia comune, così non è possibile neppure in forza di un patto, che, salva la natura, e l' indo-

le di una tal Società, i danni ancora, e le spese non siano comuni (1).

Ogni Socio pertanto è tenuto a contribuire alle spese necessarie, utili, e ragionevoli, che riguardano la Famiglia, o la Società, e che sono state fatte per i comuni vantaggj. Così per esempio dovrà ogni Socio contribuire alla spesa fatta nel riscatto del Bestiame rubato (2). Alla spesa nell'alimentare la Moglie, o nutrire, ed educare i Figli del Consocio, benchè egli non abbia avuto nè Moglie, nè Figli (3). Alla spesa di malattie di uno dei Socj, benchè acquistate non per causa della Società, purchè non siano state contratte per cause illecite, e disoneste, mentre allora sarebbero nella Divisione imputabili nella di lui parte (4).

Parimente imputabili nella di lui parte sarebbero le spese, e i danni arrecati alla Società per sua colpa, e dolo (5). Come ancora le spese della crapula, della deboscia, e del giuoco (6), cioè di quel giuoco vizioso, e smoderato, che cagiona gravi perdite, non di quello, che si fa per ricreazione, ed è di lieve danno (7). Inoltre imputabili nella sua parte sarebbero le spese superflue, ed eccessive in nozze, conviti, vestimenti, ed altri og-

getti di dissipazione, e di lusso, quali spese non vanno mai disgiunte dalla colpa di chi le fa (8). Finalmente le spese, e i danni derivanti da malefizj, e da delitti, come sarebbero quelli per frodata gabella, per inimicizie, per risse, per omicidj, quantunque tali delitti siano stati commessi per causa, ed occasione della Società (9); Non intendendosi mai contratta Società nei malefizj, e nei delitti, cosicchè tutti i guadagni illeciti fatti da uno dei Socj non si comunicano agli altri, dovendo egli solo risentire il lucro, e la pena, purchè gli altri Socj ancora non avessero partecipato del guadagno illecitamente fatto (10).

---

(1) *Leg. Si non fuerint*, *Leg. Mutius in princ. ff. pro soc.* §. 1. *inst. de societ.* Lo che procede, ancorchè la spesa, o il debito sia stato fatto in nome proprio, e a propria utilità del Socio, che amministrava, qualora non si provasse in lui il dolo, o la colpa. *Cravett. cons.* 159. *num.* 8., e così decise la *Ruota nostra lib. mot.* 91. *pag.* 217. la quale parla appunto di Socj Contadini, che fanno la divisione.

(2) *Bald. cons.* 471. *lib.* 3. & *cons.* 156. *lib.* 5.

(3) *Ruin. cons.* 104. *vers. quarto lib.* 1. *Roland. cons.* 91. *n.* 42. *lib.* 1. *Felic. de societ. cap.* 26. *n.* 8. *Borgnin. Cavalc. de contract. dec.* 11. *num.* 22., ove delle spese per i Baliatici, che devono essere a carico di tutti.

Le spese fatte dal Padre in alcuno dei suoi Figli per tirarlo avanti nei Studj, secondo la condizione della Famiglia, non devono imputarsi nella parte del Figlio medesimo, nè conferirsi nella Divisione cogli altri Fratelli; specialmente se si tratti di Società universale, nella quale le spese utili, e proporzionate, e i debiti contratti da uno dei Soci, vanno a carico della Società, *Constant. ad Statut. Urb. annot.* 21. *n.* 179. *& seq.* Il che proceder deve anche rispetto a quelle spese, che dopo la morte del Padre sono state continuate da tutti i Fratelli rimasti in Società, senza alcuna loro repugnanza, e contradizione. *Vid. Merlin. de legitim. lib.* 2. *tit.* 2. *quest.* 22. *n.* 1. 48. *e* 49. ove al *n.* 7. dice, che la causa dei Studj si equipara alla causa della Dote. Deve peraltro avvertirsi, che nel caso ancora che il Figlio fosse tenuto dopo la morte del Padre a conferire le spese per esso fatte nei Studj, non potrebbe obbligarsi a consegnare i Libri, ma sarebbe in libertà di offerire il loro prezzo, da valutarsi non secondo il tempo della compra, ma secondo quello della divisione, *Merlin. loc. cit. n.* 52. *e seg.* ove dice lo stesso procedere rispetto alle Armi del Figlio Soldato.

Deve ancora avvertirsi, che da queste spese vanno detratte quelle degli alimenti, che il Figlio avrebbe dovuto conseguire nella Casa paterna, *Cravett. cons.* 125. *n.* 9. *Merlin. ibid. n.* 59. Sù questa materia della imputazione, e della collazione delle spese fatte nei Studj, e nei Libri comprati dal Padre, si veda il *Michalor. de fratrib. cap. 26. per tot. il Cyriac. controv.* 470 *e il Gratian. discept. for. cap.* 643. La collazione significa l' atto di rimettere in comune ciò che è stato dato dal Padre ad uno dei Figli, per dividersi egualmente tra i Fratelli, e conservar fra essi una perfetta uguaglianza. Sulla

collazione si veda il *Vinn. nel suo Trattato de Collationibus*.

I Fratelli poi, vivendo dopo la morte del Padre in *semplice* comunione di Beni, devono in comune pagare i debiti contratti per causa, e benefizio della comunione; cioè i risguardanti il Patrimonio col medesimo Patrimonio, e i risguardanti il vitto colla futura raccolta; avvertendo che le sementi si considerano come Patrimonio, e perciò devono separarsi avanti che si divida la raccolta, *Calzolari d. Consult. n. 6. in fin.* Il Patrimonio divisibile resta diminuito dalle spese fatte per eseguire la Divisione, tanto se a questa abbiano provocato tutti i Socj, quanto se ha provocato un solo, *Voet. in Pandect. lib.* 10. *tit.* 2. *num.* 17.

I debiti all' incontro particolari, e le spese fatte per comodo proprio solamente, si devono pagare del proprio, quando non restasse giustificata la Società universale, nella quale le spese, e i debiti legittimamente fatti anche per comodo particolare, devono del comune pagarsi, come distinguendo avverte il *Michalor. de fratrib. part.* 2. *cap.* 11. *num* 15. *e seg. Sabell. resolut.* 31. *n.* 8. *e seg. Calzolari ibid. num.* 7.

(4) *Petr. de Ubald. part.* 6. *num.* 13. *Felic.* de *societ. cap.* 26. *num.* 5. *Duard. cod. tract. lib.* 2. *cap.* 1. *quæst.* 5. *num.* 10. *Borgnin. Cavalc. d. decis.* 11. *num.* 28. 29. 30. ove anche delle spese dei Pellegrinaggi, e dei Voti.

Leg. Fratres §. *penult. ff. pro soc.*

Leg. 59. §. 1. *ff. eod. Duard. loc. cit. n.* 5.

(7) *Duard. ibid.*

(8) *Duard. loc. cit. num.* 8.

(9) *Valenz. cons.* 147. *num.* 20. *&* *seqq. Molin. de contract. disp.* 418. *num.* 7. *Felic. de Societ. cap.* 29 *num.* 36. *la Ruota nostra nel Tesor. Ombr. tom.* 12. *dec.* 24. *num.* 24.

I danni arrecati ad alcuno nella Casa comune anche da Persone estranee ivi ricettate si devono risarcire da tutti i Socj. Così fu deciso dal Tribunale di Cortona nell' anno 1795. salv., e quindi dalla *Ruota nostra* in una Causa *Bartolini*, in cui dottamente scrisse il già *Sig. Audit. Orazio Cattani di Cortona* mia Patria, celebre nella Curia Romana, e Fiorentina. Trattavasi in questa Causa del danno arrecato nella loro Casa ad una giovine Serva, che fu ferita in un braccio da un Archibuso che si era sparato nel maneggiarsi inconsideratamente da più Persone, che in tempo di pioggia si erano refugiate in detta Casa, senza essersi scoperto mai l' Autore del colpo. In questa dubbiezza tutti i Fratelli *Bartolini* furono condannati a favore della Ragazza nelle spese, e nei danni, mediante una giornaliera prestazione da passarsi alla medesima sua vita durante, essendo giusto, che una Persona, che stà in Casa altrui, debba esser sicura nella vita, e nella roba, tanto per parte dei suoi Padroni, quanto per parte degli altri.

(10) *Leg.* 52. §. 17. *Leg.* 53. *Leg.* 55. *in fin. ff. pro soc.*

§. XXI.
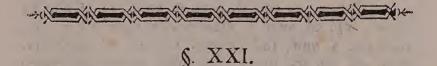
Del modo di dividere, e di assegnar le parti.

QUalunque Divisione può farsi o dai medesimi Socj Dividenti, o dagli Arbitri, e Amici comuni eletti di reci-

proco consenso, o finalmente dal Tribunale, che nomina i Periti, se questi non vengono nominati dalle Parti (1).

Quando la Divisione si fa tra Fratelli, e Congiunti, disputano i Dottori sul modo di dividere il comun Patrimonio, ed assegnarne le respettive porzioni. Alcuni vogliono, che il Maggiornato debba far le parti, ed il Minornato scegliere, specialmente nel caso, che il Maggiornato abbia provocato alla Divisione (2), e che attesa l'amministrazione da esso tenuta possa esser meglio informato del valore dei Beni comuni (3). Alcuni altri credono, che senza alcun riflesso all'età dei Dividenti debba commettersi la scelta delle parti all'arbitrio della sorte, ponendo in un vaso tutti i nomi dei Dividenti, ed accordando al primo, che viene estratto, la facoltà di scegliere quella parte, che più gli piace (4). Altri finalmente con più ragione sostengono, che la Divisione, e l'assegna delle parti debba farsi dal Giudice, o dagli Arbitri Divisori, o dagli Amici comuni, i quali possono o costringere il Maggiore a dividere, e il Minore ad eleggere, o commettere la scelta alla sorte, o nominare dei Periti per fare la Divisione; in somma tener possono quel

sistema, che sia più confaciente, e adattato alle circostanze del caso; e questa è l'opinione la più vera, e la più ricevuta (5).

Chiunque per altro sia il Divisore, qualunque sia il modo di dividere, quello che più interessa si è, che la Divisione, dovendo procurare il maggior comodo, e la maggior quiete dei Socj componenti la Famiglia rustica, si faccia in maniera, che non produca un effetto diverso col dividere insieme coi Beni anche gli animi loro, e dar luogo a degl'incomodi, scapiti, e disastri nelle loro sostanze (6).

E' necessario dunque in primo luogo l'avvertire quali sono le Persone Dividenti, e quali le cose, che si devono dividere, cioè bisogna considerare, se vi sia qualche Pupillo, o Minore, per cui si richieda il Decreto, o altra solennità giudiciaria, e se le cose soffrano, o nò, una comoda Divisione (7). Bisogna inoltre avvertire, che la Divisione venga eseguita con tutta la buona fede, e senza ombra di astuzia, e d'inganno (8); Che in essa sia principalmente considerata l'uguaglianza non meno, che l'utilità dei Dividenti, con assegnare ai medesimi i Beni stabili, che possono essere loro più comodi, più

utili, ed opportuni, e in luoghi diversi, e separati, senza dividere, e sminuzzare ogni Fondo, ogni Terreno, con darne a ciascheduno una piccola porzione (9).

Giova infatti moltissimo non solamente per la pace, e tranquillità dei Contadini, ma ancora per la miglior cultura, e difesa dei loro Terreni, che essi siano comodamente distribuiti (10), e che trattandosi di Pascoli, e di Praterie, la Divisione sia sempre proporzionata alla quantità, e al bisogno delle altre Terre dei Condividenti (11). Giova ancora assaissimo, che i Terreni loro assegnati vengano ben distinti con visibili, e permanenti confini, giacchè la mancanza di essi è una delle più funeste sorgenti di controversie, di litigi, e di risse tra i padroni non meno, che fra i Coloni (12). Giova finalmente alla loro quiete, e al comodo loro, che le Case, le quali non soffrono un'adeguata Divisione, e che non possono facilmente, e con sollecitudine ridursi divisibili, vengano assegnare a quei Condividenti, che vi hanno una maggior parte (13), oppure a quelli, che possono ricavarne un uso più vantaggioso, e più comodo, conguagliando in altri Beni i Condividenti (14).

Colle stesse vedute, colla stessa equità, e prudenza si proceda ancora nella Divisione, ed assegna dei mobili, utensili, istrumenti &c. con ripartirli, ed assegnarli, secondo il maggiore, o minor bisogno, e la maggiore, o minor comodità dei Dividenti. E se mai qualche cosa non potesse facilmente dividersi senza deterioramento, converrebbe farne la stima, e il conguaglio in altre robe, o in denaro; e lo stesso si dica di tutte le cose che sono, o fisicamente, o moralmente indivisibili (15).

Per ben dividere i patrimonj di famiglie comode, e ricche sì di Campagna che di Città, mi parrebbe molto adattato il seguente metodo. Separare l'*Individuo* cioè Maioraschi, Primogeniture, Commende, Benefizj ec. dal *Dividuo*, cioè beni liberi, ed anche beni di Fidecommissi dividui. Stimare, e liquidare i miglioramenti fatti nei beni di patrimonio individuo, e portare il credito dei miglioramenti nel patrimonio dividuo, tenendo la nota regola del meno fra lo speso, e il migliorato. Stimare, e dividere il patrimonio dividuo, distribuendo in parti più che sia possibile eguali i beni liberi, come ancora i beni fedecommissi, e se que-

sti hanno fatto, o siano per fare passaggio nell' ultimo possessore, a forma delle nostre Leggi, si considerano come liberi, e cadono sotto la medesima divisione. Assegnare congruamente le parti ai Condividenti, e metterli al possesso, e godimento di esse, con chiudere la Scrittura di Entrata, e Uscita comune. Restando da farsi dei conguagli, questi si fanno coi crediti, debiti, mobili, ed altri assegnamenti comuni, o coll' annuo pagamento di qualche somma a chi ebbe di meno nella divisione.

---

(1) *Leg. ult. ff. de famil. ercisc. Domat. les Loix civ. libr.* 1. *tit.* 4. *sect.* 1. §. 17.

Quando la Divisione vuol farsi con un Assente che non abbia lasciato Procuratore, allora, se non comparisce alcuno a difesa dell' Assente, nè il suo ritorno può sperarsi vicino, deve il Provocante alla Divisione far dare il Curatore all' Assente, ed agere contro di esso, *Petr. de Ubald. de duob. fratrib. part.* 11. *n.* 24. Si veda il *Borgnin. Cavalc. dec.* 11. *n.* 33. *de contract.*, ove trattando del modo di far le parti, o divisioni, dice che prima si ha da considerare la consuetudine, ed usanza del Paese, mancando questa, lo Statuto, e in mancanza di questo, il Gius comune.

(2) *Sabell.* §. *Divisio num.* 5.

(3) *Ricc. collect.* 201. *Ubald. dec.* 850. *num.* 6. *tom.* 2., ove che qualora il Minorenato abbia più lungamente tenuta l' Amministrazione, egli divide,

e il Maggiornato sceglie. Quando i Fratelli dividenti sono più di due, la Divisione si fa per sorte *Capon. discept.* 112. *n.* 50. *Constant. ad Statut. Urb. annot.* 21. *n.* 79., e secondo altri, anche in questo caso il Maggiore di tutti divide, e il Minore elegge, *Zanch. de societ. part.* 4. *cap.* 10. *n.* 209. *Rota cor. Lancett. dec.* 232. *n.* 5. *&* *seq. tom.* 1. Esistendo il Figlio del Fratello maggiore predefunto, e lo Zio, questo fa le parti, e il Nipote sceglie, *Capon. d. discept. eod. n.* 50. Il predetto sistema, che viene attribuito ai Canonisti, senza peraltro indicare alcun preciso Testo Pontificio, può aver luogo nella amichevole, e stragiudiciale Divisione, non già nel vero Giudizio *Familiæ erciscundæ*, seppure non fosse stato approvato dalla consuetudine, e dall' uso del Foro, *Vinn. select. jur. quæst. lib.* 1. *cap.* 35. *Ger. Spin. cons.* 88. *n.* 4. *&* 5. *Christin. dec.* 180. *vol.* 2. I Civilisti sostengono, che la Divisione debba rimettersi all'arbitrio del Giudice, o degli Arbitri. e la elezione alla sorte, *Zanch. de læson. part.* 2. *cap.* 12. *n.* 88. *&* *seqq. Rota cor. Crescent. sen. dec.* 12. *apud Crescent. jun. tom.* 4. *pag.* 314.

(4) *Michalor. part.* 3. *cap.* 38. *num.* 14. *Zanch. loc. cit.*

(5) *Michalor. ibid. n.* 15. *&* 16., e così decise la *Ruota nostra sotto dì* 21. *Genn.* 1682. *av. l' Aud. Urceoli nella Causa dei Fratelli Guadagni*. E così dispongono molti Statuti, fra i quali lo *Statuto Fiorentino rubr.* 38. *lib.* 2, ove il *Bald. in Leg. Sancimus Cod. de donat.*, e la *Riforma dei* 23. *Luglio* 1477., come ancora lo *Statuto di Cortona* mia Patria nella *rubr.* 33. *del lib.* 2. il quale ha stabilito ancora l' Ufizio dei Pubblici Divisori nella *rubr.* 20. *del lib.* 1.

Lo Statuto Fiorentino alla detta *rubr.* 38. *del lib.* 2., trattando della divisione dei Fondi comuni,

determina, che ciascheduno dei Consorti possa costringere, mediante l' offizio del Giudice, l' altro Consorte ad eleggere uno, o più Amici comuni nel termine di tre giorni dal dì della domandata Divisione, i quali Amici eletti devono accettare, e quindi diligentemente considerare le parti di ciascheduno, e fare la Divisione, secondo che più utile, e conveniente sembrerà al loro giudizio, assegnando ad ognuno le porzioni contigue, o aggiudicando il tutto ad un solo, con obbligarlo a dare la respettiva valuta all' altro Consorte, con dovere assegnarsi a ciascheduna Casa, o Fondo la via, o l' accesso, se sarà possibile. E fatte le Divise, si devono queste inviolabilmente mandare ad esecuzione, rigettato qualunque appello, nullità, ed eccezione &c. con altre cose che meritano di essere lette, e considerate, perchè chiudono la strada a parecchie controversie.

(6) *Leg. In re comm. ff. de servit. Urb. Præd. Leg. Cum Pater §. Dulcissimis ff. de leg. 2. Fontanell. de pact. nupt. claus. 4. Gloss. 9. par. 2. tom. 1. n. 9. Michalor. part. 3. cap. 1. n.* 29 Il che è tanto vero, che la Divisione si può anche rescindere per il bene della pace, la *Ruota nostra nel Tes. Ombr. tom.* 10. *dec.* 21. *num.* 15.

(7) *Felic. de societ. cap.* 39. *n.* 37. *Barbos. de Paroch. in cap. si Episcopus num.* 3. *Constant. annot.* 21. *art.* 4. *num.* 244.

Secondo il disposto dal Gius comune, trattandosi di Divisione stragiudiciale, e volontaria, non di giudiciale e coatta, non può farsi senza il Decreto del Giudice, quando fra i Condividenti vi è un Pupillo, o Minore; e ciò procede non solamente nella divisione dei Stabili, ma anche nella divisione dei Mobili, e delle Mercanzie poste in traffico, mentre queste in tal caso si considerano come

Beni immobili, *Constant. ad Stat. Urb. annot.* 21. *art.* 4. *n.* . . . *e seg. Felic. de societ. cap.* 39. *n.* 42 e 44. ove al *n.* 45. limita questa proposizione quando la Società è stata sciolta, e cessata la causa del Traffico, considerandosi allora come Beni mobili.

Similmente, perchè il Minore possa provocare alla Divisione, è necessaria una giusta causa di dividere, come sarebbe, se avesse un Socio turbolento, e rissoso, oppure qualche danno risentisse dalla comunione, *Constant. ad Stat. Urb. annot.* 21. *art.* 4. *n.* 248. *e seg.* Secondo lo *Statuto Fiorentino lib.* 2. *rubr.* 38. *vers. Minores vero*, possono i Minori, e i loro legittimi Amministratori, vale a dire i loro Tutori, o Curatori, domandare la Divisione dai Consocj, ed essi pure essere costretti alla Divisione nel modo, e forma prescritta dal medesimo Statuto.

Ma volendo il Minore procedere alla Divisione, non della proprietà, ma del mero possesso, e della sola comodità di percipere i frutti, può farlo con l' autorità dei suoi Curatori, senza bisogno del Decreto del Giudice, o di altra statutaria solennità. *Michalor. de fratrib. cap.* 38. *num.* 3. *Felic. de societ. cap.* 39. *num.* 67. *in fin.*

(8) §. *Quædam versic. in quibus instit. de act. Leg. Maioribus ibiq. Bald. Cod. commun. utriusq. jud. Decian. cons.* 15. *num.* 51. *lib.* 1.

(9) *Boer. dec.* 46. *n.* 1. *Ursill. ad. Afflict. dec.* 23. *n.* 6. con altri riferiti dal *Michalor. part.* 3. *cap.* 38. *n.* 26. *la Ruota in Thes. Ombr.* . *d. dec. n.* 1. *&* *seq.* e nella *Florent. Divisionis* 18. *Settemb.* 1744. §. 7. *av. l' Audit. Girolamo Finetti*. Gran danno ridonda specialmente ai Terreni dei Luoghi Pii allivellati ai Contadini, e ridotti liberi, e allodiali dalla loro divisione, e suddivisione in tante piccole parti. Il Padrone diretto difficilmente risquote i canoni da

tanti piccoli, e miseràbili Possessori. Una parte di Terreno si perde coi fossi divisorj, e l'altra è mal custodita, e danneggiata dalle servitù, e dal bestiame. Sarebbe utilissimo, che nelle frequenti Divisioni delle Famiglie dei Contadini, questi Beni livellarj si tenessero, per quanto è possibile, indivisi, ed uniti, assegnandoli ad uno dei Condividenti, e conguagliando gli altri in altri Beni, o in un' annua corrisposta, oppure continuando a ritenerli indivisi, e comuni.

(10) Il Dividente si presume di essersi voluto riservare tutti i diritti di servitù sopra i Beni, che aveva in comune coll'altro Condividente, ed in specie la servitù del passo. Si veda la *Consultazione del Sig. Avvoc. Poschi nella Florentina Juris transeundi in Causa Giuliani, e Vangelisti*.

Se fra i Condividenti sia stata riservata la servitù del passo per andare ai proprj Terreni, questa, come reale, si trasmette nel singolare Successore di ciaschedun Condividente, ancorchè nell'Istrumento di acquisto nessuna menzione sia stata fatta della servitù. *Florianen. Servitutis* 25. *Aprile* 1789. *av. l' Audit. Ignazio Maccioni*, ove si distingue la servitù reale dalla personale, e si stabilisce, che la servitù rustica di passare a piedi, e con *carri, e bestie* è servitù reale transitoria a qualunque Successore singolare dei Condividenti, ancorchè fosse stata riservata *per respettivo uso solamente*, congiunta in specie l' osservanza consecutiva.

Se il Pozzo fosse comune, e si pretendesse farne la divisione, e separazione, dovrà considerarsi, se i Condividenti abbiano la facoltà solamente di cavar l'acqua, o sivvero siano anche Padroni del Fondo, ove si trova il Pozzo: mentre nel primo caso non si potrà pretendere la Divisione, la differenza del secondo caso della pertinenza del Fondo, ne

quale ha luogo la Legge, che ammette la Divisione delle cose comuni, *Cæpoll. de servit. cap.* 48.

Relativamente agli Orti possono nascere varie controversie; e primieramente se due Fratelli avessero fatta fra di loro la divisione delle Case, in mezzo delle quali vi fosse qualche Orto, a quale delle Case divise appartener debba quest' Orto? Ed i Forensi decidono, che deve appartenere a quella Casa, per la quale il Padre di Famiglia defunto faceva uso dell' Orto; e mancando un tal riscontro, deve appartenere a quella Casa, che aveva l' ingresso nell' Orto medesimo. Che se mancasse anche questa circostanza, in tal caso deve l' Orto appartenere egualmente all' una, e all' altra Abitazione. Si veda il moderno Trattato Italiano intorno alle servitù *civili, e rustiche part.* 1. *cap.* 42. *n.* 5. *stampato in Venezia nel* 1794. *presso Francesco Andreolo*. Ciò che sia da provarsi nel Giudizio di Divise, e quando possa domandarsi la divisione del Suolo, o Corte comune, e quando il Fondo di sua natura indivisibile debba assegnarsi ad uno dei Condomini, oppure ritenersi in comune, si veda la *Lucana Demolitionis Ædificii, & Divisionis denegatæ* 15. *Marzo* 1710. *av. l' Audit. Ottavio Piccinini*. Si vedano ancora le *Decisioni*, e i *Contramotivi nella celebre Florentina Divionis in Causa Ginori, e Ginori*; E la *Liburnen. Divisionis* 23. *Decembr.* 1783. *avanti l' Audit. Maccioni Relat.*

(11) *Tusch. pract. concl. verb. divisio concl.* 529.

(12) Non è lecito metter termini senza la presenza dei Confinanti, o altre Persone interessate, e si pratica anche di far precedere la citazione, affinchè, o siano presenti, o contumaci, si possa legittimamente effettuare l' apposizione dei termini.

Questa apposizione, secondo la pratica quasi universale, si fa col porre accanto alla Pietra indi-

cante il confine dei contrassegni della sua certezza, per esempio, delle ceneri, dei carboni, o porzioni di mattoni, e di tegole, affinchè se mai dopo molto tempo cadesse il dubbio, che la pietra fosse stata posta per indizio di termine, vengasi a rilevare, che non a caso, ma bensì a bella posta ciò sia stato fatto per distinguere i Terreni divisi, *Oinotom. de act. fin. reguud. pag.* 1150

In questa materia di confini notisi inoltre, che misurati ancora i Terreni, se una delle Parti si chiamasse pregiudicata, per esserle stato assegnato di meno, si potrà senza dubbio procedere ad una nuova Divisione, *Bartol. in Leg.* 1. §. 1. *ff. si mens. fals*; In quella stessa maniera che succede fra i Mercanti, i quali anche dopo fatti i conti, possono domandare, e pretendere la rinnovazione dei medesimi, principalmente per rilevare, se fosse corso qualche errore nella calculazione, secondo la opinione del *Bartolo*, del *Baldo*, dell' *Oinotomo*, e di altri. Si veda il detto *Trattato Italiano intorno alle Servitù civili, e rustiche part.* 2. *cap.* 7. *n.* 56.

Notisi ancora, che quando un' Agrimensore, non sia stato approvato con autorità pubblica, non merita piena fede rispetto alla misura da esso fatta, ma compete alle Parti la facoltà di opporsi, ed allegare eccezioni contro la persona dello stesso Agrimensore. *d. Trattato nel luogo citato n.* 55.

(13) *Ruota nostra in Florentina Divisionis* 18 *Septemb.* 1744. § 6. *av. l' Audit. Girolamo Finetti*. e così dispone lo *Statuto Fiorentino nella citata rubr.* 38. *lib.* 2. *vers. & habenti*; e così anche stabilisce lo *Statuto Cortonese nella d. rubr.* 33 *lib.* 2. *versic. & si aliquis*, il quale vuole ancora, che l' ufizio dei *Definitori*, e *Partitori* si estenda all' apposizione o reposizione dei Termini fra i Confinanti. Queste disposizioni statutarie meritano di esser lette, giac-

chè molto conferiscono per una buona Divisione, e per la pace, e tranquillità dei Dividenti.

(14) La *Ruota nostra nel Tes. Ombros. tom.* 1 *dec.* 36. *num.* 57.; E nella *Volaterrana Divisionis* 29. *Septemb.* 1757. §. *Hinc. factum av. l' Audit. Giovanni Meoli Relat.* E nella *Florentina Legati Alimentorum* 16. *Julii* 1783 *av. gli Auditori Raffaelli, Simonelli, e Maggi*, ove che, rispetto ai Piani, le Case sono divisibili, quantunque abbiano un solo ingresso, ed una sola scala; E che all' effetto di una congrua Divisione non si considera lo stato presente, ma quello, a cui le Case possono facilmente, e senza loro danno ridursi.

(15) *Leg.* 2. *Cod. quand. & quib. quart. pars debeat lib.* 10. *Leg. Cum Sticum ff. de solut. la Ruota nostra nella Mutilianen. Pratensæ Divisionis* 26 *Juli* 1763. §. *Ho stimato av. l' Audit. Soldani Benzi*: E nella *Liburnen. Divisionis* 23. *Decemb* 1783. *avanti l' Audit. Ignazio Maccioni Relat.*

Le Scritture, e i Documenti comuni, che sono nella Famiglia dei Condividenti, e che non sono suscettibili di Divisione, devono rimanere presso il Maggiore di età; che se il Fratello minore fosse più degno per essere Dottore, Sacerdote, o costituito in altra Dignità, allora deve essere prescelto per ritenere le dette Scritture, o Istrumenti indivisibili, *Andreol. contr.* 152. *Grivell. dec. Dolan.* 146.

E se morisse il Fratello maggiore, con lasciare un Figlio minore, allora nella ritenzione delle Scritture deve preferirsi lo Zio, *Fontanell. de pact. nupt. claus.* 4. *Gloss.* 9. *part.* 2. *n.* 65. *& seqq.*

In tutti questi casi per altro le Scritture si devono descrivere, e quello, presso di cui devono rimanere, è obbligato a prestar cauzione di conservarle, ed esibirle, quando ne abbisognino gli altri Fratelli, o Socj condividenti: *Vid. Constant. loc. cit. num.* 186. *& seqq.*
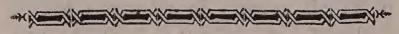
§. XXII.

Delle prove della seguita, o non seguita Divisione.

SPesse volte per mancanza delle necessarie cautele, avvedutezze, e precisioni nel dividere, ed assegnar le parti, si vedono anche dopo molto tempo insorger delle questioni fra i Contadini, pretendendo, o che le Divise non siano state fatte, o che vi sia intervenuta la inuguaglianza, e la lesione.

Per rimuovere dalle Famiglie Rustiche sì fatte pretensioni, e controversie, bisogna prima di tutto indagare, se costi della Divisione per mezzo di prove dirette, quali sarebbero l'istrumento, o altra scrittura di divise; la confessione giudiciale delle Parti, e il deposto dei Testimoni; e in mancanza di queste prove dirette ricorrere alle indirette, e presuntive, osservando, se i dividenti, o i loro Eredi ritengono gli antichi Beni, o divisi, o indivisi; poichè se ciascheduno di essi averà posseduti detti Beni, come suoi propri per dieci anni fra i presenti, e ven-

ti fra gli assenti, in tal caso, benchè mancasse l'istrumento, la scrittura, o altro ricordo, e recapito della seguita Divisione, questa si presumerà già fatta, bastando per porla in essere il lungo possesso di un Fondo in avanti comune, separatamente ritenuto da uno dei Socj (1). Specialmente poi, se appresso dell'altro si veda egualmente passato il separato possesso di altri Beni una volta comuni con lunga reciproca acquiescenza (2), non ostante che le respettive porzioni si scorgessero alquanto ineguali, potendo in occasione delle fatte Divise esser seguito il conguaglio o in mobili, o in contanti, o in accollo di debiti comuni (3).

Parimente s'intenderà seguita la Divisione, verificandosi la voltura dei Beni ai Libri delle Decime, o degli Estimi, fatta in testa propria dai Dividenti, o loro Eredi (4); la confessione anche stragiudiciale dei medesimi; la loro separata abitazione; la cessazione delle spese comuni; l'esazione fatta separatamente dei crediti; l'alienazione; la locazione; la dotazione, o altro contratto celebrato in nome proprio dei Dividenti, o loro respettivi Successori (5); come sarebbe, per esempio, il contratto di *soccida* di Be-

stiami fatto in nome proprio con diverse Persone (6). In somma tutti i fatti, i quali non possono conciliarsi senza supporre una precedente Divisione, costituiscono la prova almeno presuntiva di essa (7). Ed in tal caso spetterà a chi nega la Divisione il peso della prova, che la medesima non sia veramente seguita.

Mancando per altro l'enunciate giustificazioni o dirette, o indirette, la Divisione, come cosa di fatto, non s'intenderà seguita, e ognuno dei Socj potrà intimar l'altro a dividere, onde conseguire la sua rata dei Beni comuni (8).

---

(1) *Glossa in Leg. penult. versic. si maior Cod. commun. divid. Mascard. de probat. concl.* 527. *n.* 2. *&* 3. *Ruota nostra lib. mot.* 117. *pag.* 75. *e nella Pecciolen. Reivindication. seu Reintegrat.* 30. *Sept.* 1756. §. *E da ciò & seq. av. l' Audit. Baldigiani*.

(2) *Rota cor. Ansald. dec.* 579. *n.* 8. *&* 9. *& in rec. dec.* 802. *n.* 3. *part.* 18. *tom.* 1. E la citata *Pecciolen. Reivindicationis cor. Baldigiani* §. *Poichè era*.

(3) *Cæphal. cons.* 396. *n.* 14. *Constant. ad Statut. Urb. annot.* 21. *art.* 4 *num.* 198. *& seq. Gamm. dec.* 146. *per tot. La Ruota nostra nel Tesoro tom.* 1. *dec.* 36. *num.* 35. *& seq.*

(4) *Lancellott. Gall. cons.* 106. *num.* 6. *& seqq. Felic. de societ. cap.* 39. *num.* 23. *Rot. Roman. cor. Buratt. dec.* 799. *per tot. Rota nostra in Thes. Ombr. tom.* 10. *dec.* 6. *num.* 47.

(5) *Gratian. discept. for. cap.* 905. *n.* 2. *&* 27. *De Otero de Pascuis cap.* 42. *num.* 181. *e seg. Palma alleg.* 60. *n* 4., egregiamente il *Motivo dell' Audit. Marco Filippo Bonfini del dì* 3. *Settemb.* 1748. *art* 3. §. 37. *&* *seqq. in Causa Traversari* nel *Tesoro Ombros. tom.* 4. *dec.* 36. *e la Ficeclen. Præt. Societatis universalis* 24. *Jan.* 1784. §. 98. *&* *seq. av. l' Audit Pietro Pardini*.

(6) La *Ruota nostra nel Tesoro Ombros. tom.* 10. *dec.* 6. *num.* 69.

(7) La medesima *Ruota tom.* 4. *dec.* 36. *n.* 21. e nel citato *Motivo dell' Audit. Bonfini in Causa Traversari* §. 38. *&* *seqq.*

(8) *Honded. cons.* 59. *n.* 56. *&* *seq. libr.* 1. *Capon. de pact. quæst.* 45. *n.* 40. *Constant ad Stat. Urb. annot.* 21. *art.* 4. *n.* 190. *Se* il Congiunto provochi l'altro Congiunto alla divisione, deve osservarsi lo Statuto, che fra i Congiunti vuole il compromesso, *Ved. Ger. Spin. alla rubr.* 38. *lib.* 2. *dello Stat. Fior.* § *penult.* E secondo questo *Statuto* anche il Minore può provocare alla divisione, *vers. Minores vero*.

§. XXIII.

Della lesione e ineguaglianza della Divisione.

SE poi non s'impugnasse la verità della seguita Divisione, ma solo si pretendesse, che fosse stata ineguale, e lesiva, allora sarà in obbligo chiunque pretende la ineguaglianza, e la lesione, di darne delle prove convincenti, e non equivoche, giacchè nel dubbio la Divisione si

intenderà giustamente fatta, tanto più se sarà stata per qualche tempo osservata dai Dividenti (1).

Inoltre non qualunque ineguaglianza, e lesione servir potrà per riformarla, e correggerla, ma converrà che sia stata di qualche conseguenza, e rilievo (2). A tale effetto non servirà mai una piccola diversità nelle parti assegnate, presumendosi questa, come abbiamo detto, compensata, e conguagliata nelle divise. Neppure sarà bastante la diversità del prezzo, per cui fossero state vendute le respettive porzioni di Beni stabili, potendosi questa diversità congruamente riferire ad un aumento, o a una deteriorazione sopravvenuta negli Effetti in tempo di mezzo, o per la natura loro, o per l'attenzione, e negligenza dei Possessori, o per la maggiore, e minore accortezza dei Venditori, o dei Compratori (3).

Vi sono dei Giureconsulti, i quali sostengono doversi riformare la divisione seguita tra i Fratelli, benchè la lesione non ecceda, a forma del noto Testo nella *Leg. 2. Cod. de rescind. vendit.* la metà del giusto prezzo dei Beni, considerato, come si deve, il tempo della fatta divisione; e la ragione di questo lor sentimento

si è, perchè tra Fratelli deve esuberare la uguaglianza, e la equità (4); ma in pratica anche tra i Fratelli dividenti sembra, che si ricerchi la lesione oltre la metà (5).

Anche nelle Persone rustiche, attesa la loro semplicità, e ignoranza, si contentano altri Dottori di una lesione minore della metà per rescindere, e riformare la divisione; ma questa opinione può aver luogo, verificandosi una somma ignoranza, e semplicità, la quale è molto difficile a potersi trovare nei Contadini dei tempi nostri, comunemente accorti, e sagaci nei loro interessi (6).

Sarà peraltro sempre soggetta a correggersi, e riformarsi la divisione, benchè non lesiva oltre la metà qualunque volta costasse del dolo, della frode, e dell' errore, sì di gius, che di fatto, nonostante qualsivoglia giuramento dei Dividenti, e qualunque Decreto del Giudice (7).

E independentemente dal dolo, e dall' errore, sarà bastante per rescindere la divisione anche una piccola lesione consistente nella sesta parte del prezzo, qualunque volta la divisione sia stata fatta dal Giudice, dagli Arbitri, dai Periti, o da altre terze Persone (8); ma se la divisio-

ne sarà stata fatta volontariamente, e stragiudicialmente dai medesimi Dividenti, si ricercherà una lesione grave, ed oltre la metà, per la ragione, che nel primo caso i Dividenti si rimessero all' arbitrio d' Uomini probi, ed esatti, per ottenere una perfetta uguaglianza di parti; ma nel secondo caso devono i Dividenti imputare a se stessi, e al proprio fatto la sofferta ineguaglianza, e lesione (9).

Per questa medesima ragione del proprio fatto, e del proprio consentimento dei Dividenti, del quale nessuno può dolersi, è necessaria, non già una piccola, ma una grave lesione nelle divisioni, nelle quali il Maggiornato fa le parti, e il Minornato sceglie, come pure in quelle, che essi hanno volontariamente commesse all' arbitrio della sorte (10).

---

(1) *Caball. cons.* 38 *per tot. lib.* 2. *Rot. in Thes. Ombros. tom.* 1. *decis.* 36. *num.* 34. *e tom.* 10. *decis.* 19. *num.* 8. Per rescinder la divisione come erronea convien dimostrar l' errore in maniera da escludere qualunque possibilità in contrario *Montis Lupi prætensæ erroneæ divisionis* 29. *Maii* 1786. §. 10. *& seq. av. l' Aud. Fenzi*. E se apparisce che uno dei Dividenti possegga una porzione maggiore, deve presumersi essere stato fatto il conguaglio, *Thes. Ombr. t.* 4. *dec.* 36. *n.* 24.

(2) *Rota nostra in Florentina Divisionis & Præt.*

Læsionis 13. *Junii* 1777. §. 2. & *per tot. av. l' Aud. Pietro Berti* .

(3) *Card. De Luca de hæred. disc.* 32. *num.* 12. *Vela dissert. jur.* 48. *num.* 32. pienamente il citato *Motivo dell' Auditor Marco Filippo Bonfini* §. 43. e *più segg.*

(4) *Fab. in Cod. lib.* 3. *tit.* 27. *de comm. utriusq. Jud. definit.* 3. *circa fin. Merlin. Pignattell. controv. for. cent.* 1. *cap.* 57 *num.* 23.

(5) *Honded. cons.* 59. *n.* 52. *lib.* 1. *Capon. controv. for. cap.* 112. *sub n.* 38. *Rota in rec. dec.* 342. *n.* 1. & 2. *part.* 12 *la Florentina Divisionis & Præt. Læsionis* 13. *Martii* 178 . *av. l' Audit. Berti* , ove che la lesione deve oltrepassare la metà , o secondo la più mite opinione, che può aver luogo nelle divisioni giudiciarie, la sesta parte .

(6) *Odd. de restit. in integr. part.* 1. *quæst.* 9. *art.* 12. *num.* 67 *Zanch. de læsion. part.* 8. *cap.* 4. *num.* 107. & *seqq.*

(7) *Merlin. Pignattell. controv. for. cap.* 57. *n.* 7. & *seqq. cent.* 1. *Rota cor. Dunozzett. jun. dec.* 885. *n.* 24. & *cor. Cels. dec* 286. *la Ruota nostra in Florentina Divisionis, & Præt. Læsionis* 13. *Junii* 1777 §. *Poichè av. l' Audit. Giuseppe Bizzarrini* .

(8) La stessa *Decisione* §. *E rispetto . E nella Arretina Divisionis* 6. *Septemb.* 1748. *sect.* 1. *n.* 13. & *seq. av. il medesimo Audit. Bizzarrini* .

(9) *Cald. de restitut. in integr. quæst.* 45. *n.* 36. & *seq. Constant. annot.* 21. *artic.* 4. *n.* 221. & *seq. la Ruota nostra fra le select. tom.* 5. *part.* 2. *dec.* 1. *num.* 4. e 5.

(10) Come riprovando la contraria opinione , stabilisce lo *Zanch. de læsion. part.* 2. *cap.* 12. *dal num.* 92. *al* 102. Quando, e per quali ragioni sia lecito d' empugnare le fatte Divisioni , ved *Valasc. de Partit.* & *collat. cap.* 39 & *seq.* dopo le sue *Decis.*
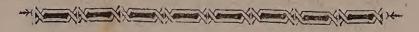
§. XXIV.

Della Evizione dei Beni divisi.

QUalunque volta a qualcheduno dei Condividenti sia stata tolta dai Creditori, o da altre Persone aventi un maggior diritto, tutta, o parte della porzione, che gli toccò nelle divise, sarà dovuta al medesimo dagli altri Condividenti l'*Evizione*, che è quanto dire il risarcimento di tutti i danni e spese da esso sofferte, osservato il valore della cosa evitta secondo il tempo della Evizione, non della Divisione (1).

Se i Fratelli, o altri Socj abbiano fra di loro volontariamente proceduto alla divisione, è necessario il distinguere il caso, in cui sapevano il pericolo della Evizione, dal caso, in cui non lo sapevano. Nel primo caso non potranno agere vicendevolmente per la Evizione, giacchè non ignoravano gli aggravj, ed i pericoli, ai quali era soggetta la cosa ad essi assegnata (2). Nel secondo caso poi saranno reciprocamente tenuti alla Evizione, benchè non l'avessero espressamente pro-

messa (3), e benchè fossero proceduti alla divisione in conseguenza di un ordine, o precetto del Giudice (4).

Ma in questa, ed altre molte controversie, che non possono esaminarsi in un breve ragionamento, e che per se stesse non sono suscettibili di una regola costante, e generale, tocca al Giudice, o agli Arbitri a regolare le prove, a moderare la lunghezza del Giudizio, e ad appianare il cammino ad una giusta Sentenza con vedute le più naturali, ed equitative (5).

---

(1) *Leg. Venditor* 8. *& Leg. Evicta re* 70. *ff. de evict. Constant. loc. cit. num.* 232. *& seq. Crist. dec. Belg.* 179. *n.* 12. *& seq. vol.* 2. *la Ruota nostra nella Florentina Reintegrationis Fideicommissorum* 13. *Julii* 1784. §. *ult. av. l' Audit. Giuseppe Vernaccini*, ove che nell' azione della evizione è dovuto non solamente il prezzo antico, ma anche quel più che valeva la cosa evitta al tempo della evizione. Sono dovuti anche i frutti, i quali restano compresi nella promessa dei danni, e delle spese, *Faventina, seu Marradien. Præt. Nullitatis Sententiarum, & Relevationis* 10. *April.* 1770. *artic.* 1. §. Nè *poteva av.* l' *Avvoc. Gio. Francesco Orsini*. Sul conguaglio fra i Condividenti per causa della seguita evizione dei Beni divisi, si veda la Consultazione del Sig. *Avv. Pier Maria Fantini, Assessore della Camera Civica di Firenze, nella Florentina Præt. Actionis ad coæquationem in Causa Da Bagnano*.

(2) *Leg. Si Fundum sciens Cod. de evict. Leg. Si fratres ubi Bartol. & Bald. Cod, comm. utriusq. jud. Michalor. part. 3. cap. 39. num. 11. la Ruota nostra nella Florentina Præt. Evictionis 30. April. 1788. av. l' Audit. Ascanio Venturini Relat.*

(3) *Bald. in Leg. Si familiæ Cod. familiæ erisc. Petr. de Ubald. de duob. fratrib. part. 8. n. 23. Michalor. loc. cit. num. 3. & seq. la Ruota nostra nella Florentina Crediti 21. Decembris 1779. §. Poichè ben considerato av. l' Audit. Guido Arrighi Relat.*

(4) *Menoch. de præsumpt. lib. 3. præsumpt. 118. n. 19 Fusar. de substit. quæst. 599. n. 19. Peregrin. de fideicomm. art. 52. num. 54. & 59. Michalor. ibid. num. 6.* In quali casi sia dovuta, o non dovuta la evizione, si veda *Mangill. de evict. quæst. 114. 116. e 123. Gusman. eod. tract. quæst. 33. Valasc. de Partit. & Collat. cap. 37.* dopo le sue *decis. e la Florentina Divisionis 30. Martii 1745. avanti l' Avvoc. Cosimo Dante Pellegrini.*

(5) *Bacon. Essais de politique, & de morale §. Du Devoir des Juges pag. 150. & 152.*
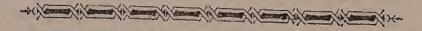
§. XXV.

Della Divisione dei Frutti del Podere fra il Padrone, e il Colono, e dei loro obblighi respettivi.

LA Colonìa *parziaria* è un Contratto innominato consistente in una specie di Società fra il Padrone, e il Contadino,

in cui il primo pone per capitale il Fondo, e il secondo la fatica, l' industria, e gli strumenti necessarj per preparare, e raccorre i frutti, che sono gli utili fra loro comunicabili. Quindi ne deriva, che una tal Colonìa regolar si deve piuttosto coi principj del Contratto di Società, che con quelli della Locazione, e Conduzione (1).

Il Padrone dunque, e il Contadino parziario, o mezzajolo sono Socj fra loro non relativamente al Podere, e al Bestiame ivi esistente che restano in dominio del Padrone, ma bensì relativamente alla cultura, e ai prodotti del Podere (2). E perciò il Colono parziario quasi per un diritto di Società divide col Padrone del Fondo il lucro, e il danno, che dalla Coltura deriva (3); come pure i prodotti tutti del Fondo medesimo, secondo la rata del tempo, in cui l'ha coltivato (4); senza poter pretendere il pagamento delle spese da esso fatte nella Coltura, e nella Raccolta, qualora non fosse stato diversamente convenuto (5); essendo il Colono parziario intieramente obbligato ai Salarj, mercedi degli Operaj, alle spese degli strumenti rusticali, ed a quelle necessarie per lavorare il Terreno, per

battere il Grano, e le altre Biade, e per trasportarle alla Casa del Padrone, se pure non fosse di un Territorio diverso, oppur non esistesse una diversa consuetudine (6); dovendosi avvertire, che il Colono parziario, a differenza del Conduttore, il quale è obbligato alle spese della vettura, e della gabella, non è tenuto, che alle sole spese della vettura (7). Il pericolo poi, e il danno, che per casi fortuiti accader potesse sulla parte domenicale del Grano, o altre Biade già divise, spettar deve onninamente al Padrone (8). Che se il Colono dopo aver diviso il Grano, e fattone due monti, lo confonda dolosamente insieme, compete al Padrone l'azione per una nuova divisione, ed assegna della sua parte, secondo la quantità, e qualità del Grano raccolto; e se porzione di esso sia stato dal Colono macinato, ha diritto il Padrone anche sulla Farina, che ne è stata fatta (9). E' obbligato ancora il Colono a purgare dalle cattive erbe i Grani (10); come pure a pulire a proprie spese, e conservare le fonti ove si abbevera il bestiame, e a rinettare le Fosse del Podere, qualora un tal lavoro non concerna, o la proprietà del Fondo, o un tempo mol-

to lungo, oppure non vi sia nel Luogo una diversa Legge, o Consuetudine, che obblighi ad una tale spesa il Padrone (11). Nel Territorio Fiorentino le spese per rinettare le fosse adiacenti alle Strade pubbliche, e comunitative, appartengono, non al Contadino, ma al Padrone del Fondo, in vigore dell' Editto del dì 27. Maggio 1786.

Deve inoltre il Colono portarsi da buon lavoratore, ed eseguire nei debiti tempi le opere rusticali, altrimenti è tenuto a tutti i danni cagionati al Padrone, e può da questi esser licenziato dal podere anche prima del tempo fissato per le disdette o dalle Leggi, o dalla convenzione: E se fosse Colono non Parziario, ma conduttore del Fondo, non potrebbe conseguire per la diminuzione del Frutto, la diminuzione, o sia il defalco del Canone convenuto (12).

Il peso di provare, che il Podere sia stato ben coltivato, spetta al Colono, quando vi sia la promessa, o lo Statuto di bene, e fedelmente coltivarlo; diversamente, se manchi una tal promessa, o disposizione statutaria; oppure il Colono provi il fatto di aver lavorato nei soliti tempi il Podere, essendo allora tenuto il

Padrone, che accusa il Colono di cattiva coltura, a farne la necessaria giustificazione (13).

Sarebbe poi degno di scusa il Colono, se i lavori non fossero stati fatti per colpa ancora del Padrone, per esempiò, se i Bovi aratori comuni fossero stati presi per un debito comune, o sivvero il nuovo Colono non avesse potuto avere i Bovi dal vecchio Contadino, a forma della consuetudine, per ordine dello stesso Padrone (14).

Il Colono è tenuto verso il Padrone a tutti i danni benchè fossero stati cagionati dai Nemici dello stesso Colono (15). Ma se il Colono, o altro Operajo fosse stato mandato a lavorare nei Beni altrui, sarebbe, non Esso, ma il Padrone, o altri, che lo mandasse, tenuto di turbato possesso, purchè il Contadino, o Operajo non fosse sciente, e partecipe, o non facesse cosa di sua natura proibita (16).

Il Colono non può mutare la coltura del Podere in pregiudizio del Padrone, non può tagliare gli alberi fruttiferi, ne vendere alcuna porzione di Grano, o altre Biade, che siano state date per la sementa: ed oltre la refezione di tutti i

danni, e interessi, e la licenza dal podere, sono stati sempre dai nostri Tribunali condannati in gravi pene afflittive quei Lavoratori, Mezzajoli, o Garzoni, che hanno in tal maniera pregiudicato al privato, e al pubblico Interesse (17).

Neppure i Bestiami possono vendersi dal Colono senza licenza del Padrone, sotto pena pecuniaria, e la vendita si ha per non fatta, talchè il Padrone può recuperarli ovunque siano dentro il termine di due mesi; come pure non possono i bestiami comprarsi dal Colono senza licenza del Padrone, o dell'Agente, e la licenza, o mandato non si presume se non quando siano stati condotti con scienza del Padrone nella stalla del Podere (18).

Il Colono parziario non può battere, e far la raccolta senza la presenza del Padrone, quando volesse assistervi per il suo interesse (19); ed apparendo, almeno per congetture, del furto, è tenuto alla restituzione coll'azione furtiva (20).

Il Padrone all'incontro è tenuto, ed obbligato a rispettare, e difendere i diritti del Colono; a dargli la sua porzione di frutti (21); a pagargli le opere fatte per i suoi soli bisogni (22); come pure a rimborsarlo delle spese, e fatiche straordina-

rie da esso impiegate, col consenso del Padrone, nei bonificamenti del Podere, come sarebbe, se avesse disboscati dei Terreni per ridurli a cultura (23); rotti dei Prati, per renderli Campi seminativi, o spianati, e accomodati dei Campi per renderli Prati (24); se avesse fatte delle insigni Piantazioni, eccedenti quelle, che sono prescritte dal patto, dall' uso, o dai Statuti Locali (25). Ed in somma, se avesse fatti altri simili lavori, e miglioramenti risguardanti la proprietà dei Fondi, e la loro perpetua, o diuturna utilità (26); il tutto secondo il retto arbitrio del Giudice, o degli Amici Compositori.

Si è detto, che per essere la Colonìa Parziaria una specie di Società, devono tutti i Frutti dividersi per egual porzione fra il Padrone, e il Colono. Ciò porta alla conseguenza, che i Fieni ancora, li Strami, e le Paglie, come prodotti egualmente che gli altri Frutti, dal Fondo sociale, formano, durante la Società, un utile fra loro comunicabile; cosicchè nascendo controversia fra il Padrone, e il Colono parziario sopra la divisione dei Strami, e delle Paglie raccolte, ed ammucchiate nell' Aja, siccome queste si an-

noverano tra i Frutti del Podere, così è giusto, che spettino egualmente ad ambedue, e debbano egualmente fra loro dividersi, qualunque volta non vi sia una contraria consuetudine, la quale dovrebbe attendersi, ed osservarsi (27).

Ma quando i prodotti del Fondo, e perciò le Paglie, e gli Strami vestono, come vestir possono, il carattere di un Istrumento necessario del Fondo Sociale, in quanto si riguardino, o come uniti, o come destinati all' uso, e cultura del Fondo medesimo, allora li Strami, e le Paglie esistenti nel Fondo al tempo della Colonìa si reputano un Istrumento dello stesso Fondo, e per conseguenza devono restituirsi insieme con esso nell' anno del distratto colonico (28).

Se nasca questione fra il Padrone, e il Contadino circa le spese, e i danni sofferti sul Bestiame, convien distinguere più casi. O il Contadino è semplicemente Pastore, e Custode delle Bestie, o è Pastore, e Custode parziario. Nel primo caso non è tenuto per i danni, che accadono naturalmente, o accidentalmente, se pure non si provasse la di lui colpa. Nel secondo caso, cioè quando il Contadino è Pastore, e Custode parziario, al-

lora convien distinguere, se sia parziario del solo frutto, o vogliam dire degli Allievi del Bestiame, oppure del Capitale, o sia dei primi Capi dello stesso Bestiame; Mentre se sarà Socio parziario del Capitale, o perchè gli sia già stato comunicato il Bestiame, o perchè così sia stato convenuto, allora il danno verrà ad esser comune; Se poi sarà Socio parziario del solo Frutto, perchè le Bestie siano state date in Soccida (29), col patto di dividere l'utile, e il guadagno, e allora, se le Bestie saranno state date a stima, il pericolo, e lo scapito sarà comune, e perciò il Contadino sarà tenuto a rimettere a favore del Padrone la metà della stima: Se poi le Bestie saranno state date inestimate, senza che apparisca dell'animo di contrarne la Società, e in tal caso tutto il pericolo, e lo scapito anderà a danno del Padrone; qualora il Contadino non sia redarguibile di colpa, o non vi sia un patto, o consuetudine contraria (30).

Finita la Societá Colonica deve il Contadino restituire il Podere con quei lavori, e colture, colle quali lo ebbe nel primo anno della colonia; ne può procedere a seminare il Terreno, specialmente de-

stinato all'uso del nuovo Colono, altrimenti viene ad eccedere i limiti delle proprie facoltà, e a fare un atto arbitrario, percipendo due volte un Frutto dallo stesso Fondo, contro le regole della Società, in danno del Lavoratore; In conseguenza invece di rendersi creditore di cosa alcuna di esso, si fa anzi debitore del medesimo, se non altro dei danni, ed interessi a motivo della nuova arbitraria sementa (31). Sopra di che convien riportarsi a quanto prescrive la moderna *Legge de 22. Agosto* 1785. *sulle Licenze*, e *respettive Disdette dei Contadini* (32).

Qualora poi il Colono parziario, o per una ragione, o per l'altra, abbia lasciato il Podere prima del termine della Società Colonica, e prima della Raccolta, la giustizia richiede, che, se il Colono non possa percipere la sua metà di frutto, gli vengano pagati i lavori, le culture, e le spese dal Padrone, a cui quella rimane (33).

(1) Si veda *Gaspero Domenico Romusio nel suo Trattato de re agraria stampato in Parma nel* 1768. *resp.* 1. *per tot. Sabell. in Summ.* §. *Colonus n.* 12. *Pacion. de locat. & conduct. cap.* 5. *n.* 25. Si veda la *dec.* 41. *pes tot. av. Sperell.* ove molto si parla della Colonia parziaria, e la Ruota nostra nella *Flo-*

rent. *Nullit. Alienat. Animalium* 20. *Aug.* 1802. §. *E certamente av. l' Aud. Ubaldo Maggi* ove che la colonia parziaria è un misto di Società, e di locazione,

Per una consuetudine quasi universale si pagano dal Colono al Padrone i *patti*, o siano *obblighi*. consistenti in *capponi*, *ova*, ed altro. Sopra di che si veda il prelodato *Romusio de re agrar. resp.* 36. ove, in qual maniera si devono pagare i patti anche a più Padroni, mancando l' espressa convenzione. Si veda ancora il *Voet. al Pandet. lib.* 42. *tit* 1. *n.* 36. e la *Florent. præt. Læsionis* 28. *Sept.* 1790. §. *Poichè tal discorso av. l'* Aud. *Maccioni Rel.* ove che fra le rendite del Fondo por si debbono anche gl' obblighi o rigaglie che paga ogn' anno il Contadino non solamente in ricompensa del danno che fanno i suoi Polli, ma anche per la pigione della Casa rurale.

(2) *Valasc. de jur. emphyt. quæst.* 30. *n.* 3. *la Ruota nostra nel lib. dei Motivi* 103. *pag.* 265.

(3) Diversamente procede nel Colono, che conduce il Fondo per una convenuta annua pensione, *Leg. Si merces* 25. §. *Vis maior ff. locat. Gloss.* 1. *in Leg. Licet Cod. de locat.*

(4) *Tusch. pract conclus. litt. C. Conclus.* 464. *n.* 3. & 4. E così anche il grano delle spighe, che cadono dalla mano dei Mietitori, qualora non vi sia un uso contrario, il quale sembra esservi quasi generalmente, *Gasp. Domen. Romus. de re agrar. resp.* 12. *num.* 1. *e seg.*

La foglia dei Mori, o Gelsi non è divisibile, ma spetta al Padrone, e così porta l' uso, e la consuetudine, *Ved. Romus. resp.* 17.

(5) *Rot. Rom. in rec. dec.* 359. *num.* 3. *part.* 2. *e dec.* 426. *num.* 5. *e seg. part.* 14.

(6) *Sabell. in Summ.* §. *Colonus n.* 6. *La Ruota nostra nel Tes. Ombros. tom.* 1. *dec.* 29. *n.* 19. Il che

è tanto vero, che non potendo il Colono colla sua Famiglia esser bastante per coltivare il Podere, è tenuto a pagare del proprio gli Operai, benche non ritraesse un frutto proporzionato. *Constant. ad Statut. Urb. annot. 29. art. 1. n. 47. Sperell. dec. 41. n. 59.* Spetta ancora al Colono la spesa dei semi, la quale, o per patto, o per consuetudine può spettare anche al Padrone, *Constant. nel luogo cit. num. 48. e seg. Sabell. §. Colonus n. 6. La Rota Rom. in rec. dec. 266 n. 2. e seg part. 7.* E qualora spetti al Padrone la somministrazione dei semi, non è scusato il Contadino per la non fatta sementa, se non ha ricercato il Padrone a somministrarglieli, *Ruin. cons. 58. n. 8. lib. 1. Constant. loc. cit. n. 54.* Il che procede anche in ordine alle altre spese, alle quali il Padrone, o per patto, o per consuetudine dovesse concorrere, *ibid.* Allorchè il seme spetta al colono non lo leva dal monte comune della raccolta. *Ibid. n. 48* E se mai il seme fosse stato somministrato al Colono da un Terzo, il padrone non è tenuto alla sua restituzione, ma può il terzo pretendere la prelazione sulla parte colonica della raccolta, *Ibid. n. 49.* E se nel Podere non si raccogliesse neppure il seme, il danno e del Colono, non del Padrone, il quale deve sempre avere la sua intiera parte *num. 50. 51.* Diversamente procede se il seme spetti al Padrone *n. 52.*

(7) *Bald. in Leg. Acceptam n. 42. Cod. de usur. Jas. in Leg. Fructus n. 14. ff. solut. matr. Tort. ad Stat. Papiæ Stat. 3. n. 4. in civil. Marin. var. resol. lib. 1. c. 259. num. 4.*

(8) *Ved. il Romus. de re agrar. resp. 13. n. 40* Diversamente se il danno accadesse su i frutti non ancora divisi, per esempio, se fossero stati rubati i covoni colle spighe, dovendo allora il danno esser comune, *id. Romus. resp. 15.*

(9) *Romus. resp. 7. num. 1. e seg.*

(10) *Pacion. de locat. cap. 46. num. 50. e seg. Romus. d. resp. 7. num. 4. e 5.*

(11) *Constant. annot. 29. art. 2. n. 75. & seqq. & Vot. decis. 247. n. 24. & 25. tom. 2. Ludovic. dec Perus. 24. n. 9.* ove quali fosse, e in qual maniera devono dal Colono rinettarsi. Ampiamente il *Romus. de re agraria resp. 45. per tot.* ove illustra il Testo nella *Leg. 3 ff de impens. in reb. dotal. fact.*

(12) *Capra in suis Regul. reg. 88. n. 3. Molin. d. contract. disquis 495. vers. secundus. Constant. vot. decis. 247. num. 6. 8. & 10. tom. 2. & ad Stat. Urb. annot. 29. art. 1. n. 25.* ove dice, che il debito tempo per fare la raccolta, e la vendemmia è quando il frutto ha una maturità sufficiente, e che i Vicini hanno cominciato a farla, senza dovere il Colono, aspettare una totale perfetta maturità. Si veda il *Romus de re agraria resp. 14.* ove parla del Colono, che raccoglie i frutti immaturi, e che non aspetta l'ordine, o la venuta del Padrone; E il *resp. 10.* ove tratta la questione, se il Colono negligente sia tenuto verso il Padrone ai danni, e interessi; e se sia tenuto a riseminare, quando per qualche caso fortuito é stata devastata la sementa. E se il Conduttore che non risemina, benchè sia in tempo, possa ottenere la remissione, o defalco del canone. Non è obbligato però il Colono a coltivare quei terreni che sono incapaci di render frutto *Canstant. vot. decis. 247. num. 28. t. 2.*

(13) *Sabell. §. Colonus num. 4. La Ruota nostra nel lib. mot. 91. pag. 216. e av. il Magon. dec. 101. n. 3.* Per il danno derivante dalla mala coltura del Colono, si dà al Padrone il giuramento *in Litem*, quando egli promesse di ben coltivarlo, *Constant. annot. 29. artic. 2. n. 90.* E si dice cattiva cultura, quando nell'ultimo anno della Colonia sono stati lasciati dal Contadino molti capi alle viti, oppure è

stata seminata una maggior quantità di Terreno, *ibid. num.* 91. *e seg.*

(14) *Tusch. pract. conclus. litt.* C. *concl.* 466. *n.* 11. *e* 13. *Magon. d. dec.* 101. *n.* 6.

(15) *Molin. de contract. disquisit.* 493. *vers. non immerito, la Ruota nostra libr. motiv.* 89. *pag.* 271. *vers. his autem*. Non è tenuto per i danni nati casualmente senza animo di nuocere, per esempio, dal fuoco dato, secondo il costume, alle stoppie. *Romus resp.* 50.

(16) *Menoch. de arbitr. cas.* 194 *n.* 15. *&* *cas.* 354. *n.* 35. *e seg. la Ruota nostra av. il Magon. dec.* 150. *per tot.* Il danno fatto dal bestiame altrui, o dello stesso Colono sulle biade in erba, deve risarcirsi al Padrone, non secondo il valore che può aver l'erba, o le biade considerate come mature, ma secondo quel prezzo, che poteva vendersi il dubbio evento della percezione delle biade danneggiate, *Ursill. ad Afflict. dec.* 34. *n.* 4. *Carocc. de locat. part.* 1. *tit. de Colon. privil. quæst.* 4. *n.* 3.

Non è lecito per altro il percuotere malamente le bestie che danneggiano, sotto pena di pagare il pregiudizio dell' aborto, o di altro danno che venisse loro cagionato *Ved. Romus de re agrar. resp.* 49. *num.* 13 *Sextien. Damni dati* 30. *Sept.* 1801. *av. il Vic. Luigi Paffetti*, ove si tratta del modo di farsi pagare il danno, e dell' azione competente al Padrone della bestia se sia stata storpiata, o uccisa.

(17) Si veda il *Savell. nella sua Pratica universale* §. *Lavoratori num.* 4. *Constant. ad Statut. Urb. tom.* 1. *Annot.* 29. *Art.* 2. *n.* 96. *seq. &* *vot. decis.* 247. *n.* 32 *tom.* 2.

(18) *Savell.* §. *Vendere n.* 4. *Florent. Nullit. Alienationis Animalium* 20. *Aug.* 1802. *av. l' Aud. Maggi* ove distinguendo gli atti necessarj dai volontarj, si riportano le Leggi Toscane, che proibiscono ai Con-

tadini di contrattare il bestiame di propria volontà senza licenza del Padrone, non ostante la contraria consuetudine, la quale neppure avrebbe luogo nei Contadini licenziati, benchè non ancora usciti dal podere. Il Venditore dei bestiami non può riservarsi il dominio sulle bestie vendute, se non contro il primo Compratore, secondo lo *Statuto di Mercanzia dell' anno* 1410. *pag.* 203., e secondo lo *Statuto dell' Arte dei Fabbricanti*. Si veda il *Repertorio di Girolamo Tozzetti* alla parola „ *Bestiaman* „ Circa la compra del Bestiame senza il mandato del Padrone, si veda la *Florentina Animalium a Laboratoribus emptorum* 27. *Sept.* 1799 *av. l' Aud. Martellini*, ove che il Padrone non è tenuto a pagare il bestiame non tradotto alla sua Stalla, massimamente, se vi era il patto di dovere il Colono tener di suo le Bestie nel Podere.

(19) *Franch. dec.* 117. *per tot. Savelli* §. *Lavoratori in fin.* ove attesta di aver veduto punire dei Coloni, o con pena pecuniaria, o col confino.

(20) *Savell. ibid.*

(21) Altrimenti compete al Colono l'azione *pro Socio* contro il Padrone, *Romus. de re agraria resp.* 16. *num.* 34. *Surd. dec.* 294 *n.* 6. *De Franch. dec.* 334. *num.* 2.

(22) *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 385. *num.* 2. *lib.* 2. *Borgnin. dec.* 27. *num.* 33. *Romus. resp.* 35. ove tratta delle vetture, o carreggi promessi dal Colono sotto una certa pena pecuniaria, e da esso non fatti, perchè non avvisato, nè richiesto dal Padrone, il quale perciò non ha diritto di esigere la convenuta pena.

(23) *Romus. resp.* 44. *n.* 14. *e seg. Pacion. de locat. cap.* 34. *n.* 58. *Rota post. Urceol. de transact. dec.* 92. *in adnot. vers. prout etiam Rota in rec. dec.* 237. *num.* 3. *p.* 18. ove si parla della Terra arenosa ridotta fruttifera.

(24) *Leg. Colonus* 64. *ff. locat. Garz. de expens. & meliorat. cap.* 14. *n.* 11. *Pacion de locat. cap.* 29. *num.* 95. *Romus. resp.* 43. *num.* 35. *e seg.* ove si tratta ampiamente la materia.

(25) *Garz. de expens. cap.* 14. *n.* 10. *Pacion. de locat. cap.* 34. *per tot. Sabell. in Summ.* §. *Colonus num.* 14. §. *Expensæ num.* 8. *e seg. Romus resp.* 40. *num.* 24. e seg.

(26) *Glossa in Leg. Vel si vites ff. de impens. in reb. dotal. fact. Pacion. de locat. cap.* 34. *n.* 54. *Ludovic. dec. Perus.* 26. *n.* 10. *Castill. de usufruct. cap.* 56. *n.* 12. ove si fa la distinzione della varia durata dei miglioramenti consistenti in piantazioni. *Rota cor. Coccin. dec.* 2135. *per tot.*

(27) *Pacion. de locat. cap.* 5. *n.* 37. *Romus. de re agrar. resp.* 11. *n.* 24. *e seg. Ludovis. dec. Perus.* 14. *n.* 9. Qualora sia provato di avere il Colono sparso il proprio concime nel Podere, in tal caso le paglie devono dividersi secondo l'arbitrio di Amici comuni, *Petr. de Ubald. de duob. fratrib. quæst.* 9 *vers. si ergo. Ludovis. d. dec. Petrus.* 14. *n.* 10. Che se il Colono parziario non sia stato nel Podere, che per mezzo anno, allora può nascere disputa, se possa il Successore, o sia il nuovo Colono servirsi delle paglie esistenti nel Podere. E questa disputa può risolversi affermativamente, allorchè l'uso delle paglie possa ad ambedue servire; Negativamente, se appena bastar possano per il vecchio Colono, mentre per ciò che spetta al Padrone, resulta ad esso una eguale utilità tanto dal nuovo, che dal vecchio Colono, rispetto al letame, che con tali paglie può farsi per concimare il Podere, *Romus. d. resp. num*, 35.

(28) *Constant. annot.* 29. *art.* 1. *n.* 74. Si veda la *Florentina, seu Campen. Coloniæ, & Præt. Divisionis Palearum, & Refectionis Utilium, vulgo Caloriæ*

8. *Junii* 1776. *av. il Potestà Giacinto Pandolfini Barberi*. Vedasi il prelodato *Romus. d. resp.* 11. *n.* 18. *e seg.* ove, che non può il Colono trasportare altrove le paglie, e i strami raccolti nel Podere, massimamente quando sono come istrumenti del Fondo.

(29) Il Contratto di *Soccida* è un Contratto di Locazione, o piuttosto di Società, nel quale il Padrone consegna le bestie da custodirsi, col patto di dividere fra Esso, e il Custode il lucro, e il danno. La tradizione, o consegna delle bestie costituisce il carattere principale di questo Contratto. *Ved. Fighinen. Nullitatis Apochæ* 8. *Aprile* 1775. *av.* l' *Audit. Morelli*. Quali siano i patti, e le convenzioni repugnanti al Contrato di Soccida, quando questo Contratto sia nullo, ed usurario, e i frutti debbano imputarsi in sorte, o restituirsi, si veda la *Florentina Pecuniaria*, *seu Præt. Validitatis Soccidæ* 14. *Maii* 1755. *av. l' Audit. Baldigiani*, ove trattasi ancora la materia dei Contratti *a capo salvo*, e quando possano, o nò sostenersi; Si veda ancora la *Subianen. Validitatis Soccidæ* 27. *Settembr.* 1780. *av. Vernaccini*.

(30) Ved. *Brunemann. in Leg. Cum duobus* 52. §. *Damna ff. pro Soc. Renat. Choppin. de re rustica lib.* 2. *cap.* 1. *n.* 1. *Petr. de Ubald. de duob. fratrib. part.* 8. *n.* 21. ove in fine conclude, che alle volte tutto il pericolo, e il danno è del Contadino per ragione della colpa: alle volte è tutto del Padrone per ragione del ritenuto dominio del bestiame dato inestimato, e alle volte è comune al Contadino, e al Padrone per ragione della consegna del bestiame, stato dato stimato, *Bald. in Leg. Si pascenda Cod. de pact.* Il Contadino che ha avuto in soccida delle vacche da frutto, non può servirsene senza scienza, e contro voglia del Padrone, per arare, per fare trasporti, o altre simili faccende, talmentechè ri-

sentendo tali bestie qualche indebolimento, o altro danno, è tenuto il Contadino a risarcirlo al Padrone. Il lucro peraltro, o guadagno fatto coll' opera di queste bestie, è giusto che si divida fra il Padrone, e il Contadino. *Ved. Romus. de re agraria resp.* 22, *per tot.*

(31) La detta *Campen. Coloniæ* §. *Rilevandosi*, e *seg.* ove si tratta della sementa delle *fave marzole* fatta dal vecchio Colono contro la legge, e consuetudine del Luogo. Che se durante la Colonia abbia il Lavoratore seminato scientemente qualche Terreno del Padrone non compreso nella Colonia, deve almeno esser rimborsato delle spese fatte nella lavoratura, e nella raccolta, non permettendo la ragion naturale il locupletarsi con altrui danno. *Romus. de re agraria resp.* 5. Si veda anche il *resp* 9. e 11. ove si questiona quando sia lecito, o nò al Conduttore, o al Colono parziario il *ristoppiare* nell' ultimo anno della Colonia, e quando sia tenuto a lasciare il Fondo in quello stato medesimo, in cui lo ricevè in principio.

(32) *Constant. ad Stat. Urb. tom.* 1. *annot.* 29. *art.* 2. *n.* 100. & *Vot. decis.* 378. *n.* 1. *tom.* 3. Fatta nei debiti tempi la disdetta al Colono, non può questi opporre la questione del dominio, ma deve lasciare nel dovuto tempo il Podere, e poi disputare del dominio, la *Ruota nostra lib mot.* 64. *pag.* 192. e *nella Montis Varchi Confirmationis Disdictæ* 22. *Junii* 1785. *av. l' Audit. Brichieri Colombi Relat.* Ma durante la Colonia, deve il Colono essere in essa mantenuto, e qualora venisse espulso dal Padrone, o da un Terzo, compete al medesimo il rimedio restitutorio, o coll' azione dello spoglio, o coll' azione *in factum*, o almeno coll' officio del Giudice, *Constant. annot.* 29 *art.* 2. *num.* 142. e *seg Posth. de manut. observ.* 5 . *n.* 17. e 18. *Menoch. de retinend. remed.* 3. *n.*

47. e *seg. Gratian. dec.* 132. *n.* 14. *e seg.* Rispetto poi alla questione, se il Successore singolare, come sarebbe il Compratore, sia tenuto, o nò, a stare alla Colonia, si veda ampiamente il medesimo *Constant. nel luogo cit. num.* 122. *e seg.* ove ancora se il Conduttore, o il Colono possa, o nò da quella recedere.

Quando sono più padroni del medesimo Podere, ed alcuni vogliono darlo ad un nuovo Lavoratore, altri ritenervi il Lavorator vecchio, in tal caso vincer debbono quelli, che vi hanno una maggior porzione, qualora però non si arrechi un grave danno a chi vi ha la porzione minore, dovendo in questo caso attendersi la sua giusta contradizione, *Constant. d. Annot.* 29. *Art.* 2. *n.* 139. *seqq.*

(33) Si veda il più volte citato *Romus. de re agrar. resp.* 16. ove tratta ancora la questione, se il Colono che lascia il Podere, possa vendere ad altri la sua parte di frutti, oppure debba preferire il Padrone; Nella qual controversia sembra, che al Padrone non possa competere veruna prelazione, fuori del caso del patto, della consuetudine, o della equità, che mitighi il rigore del Gius Civile. *Ibid. num.* 44. *Si* veda ancora il *Corradin. de Iur. Prelat. quæst.* 60. *n.* 13. ove che il Colono parziario che esce dal Podere può vendere le *magesi*, o la loro stima, con dover per altro preferire il Padrone

Sù i frutti poi del Podere è preferito il Padrone a qualunque altro Creditore non eccettuata la Dote della Moglie del Lavoratore, così disponendo lo Statuto nostro Fiorentino nel *Lib.* 2. *rubr.* 52. Ved. *Negusant. de Pignor. part.* 2. *membr.* 4. *n.* 128. *V. il* §. *XVIII. not.* 4. di questo Opuscolo.

SERIE DEGLI AUTORI

E delle Decisioni, che parlano precisamente della Società, e della Divisione dei Beni dei Contadini, ed Artefici, e che si trovano citati nel presente.

OPUSCOLO LEGALE.

Bartol. cons. 186.
Bald. cons. 159. *e* 172. *vol.* 5.
Alexandr. cons. 99. *e* 133. *lib.* 2. *e cons.* 77. *lib* 5.
Soccin iun. cons. 74. *lib.* 2.
Silvan. cons 41.
Lancellott. Gall. cons. 57.
Cyriac. controv. for. 392.
Capon. discept. for. 112. *n.* 40. *& seqq.*
Cirocc. discept. 67. *n.* 66. *& seqq.*
Tusch. pract. conclus. lit. D. concl. 538 *& lit. S. concl.* 281. *e* 287.
Petr. de Ubald. de duob. fratr. part. 4.
Costa de ratione ratæ quæst. 48
Ancharan. regim. quæst. famil. libr. 3. *quæst.* 40
Trombett. de Societ. cap. 11.
Gall. de fruct. disp. 33. *n.* 20. *& seqq.*
Michalor. de Fratrib. par. 2. *cap.* 35.

Tartagl. de reservat. Statut. artic. 60. n. 64. & seqq.

Pigant. ad Statut. Ferrar. rubr 32.

Constant. ad Statut. Urb. annot. 21. artic. 3 annot. 29. art. 2.

Sabell. in Summ. §. Divisio num. 6. §. Frater n. 24. e nella resolut. cap. 31. n. 11. & reqq.

Zanch. de Societ. par. 4. cap. 10. num 46. & plur. seqq. & n. 219. & plur seqq.

Gasp. Dom. Romussio de re agrar.

Calzolari Avvocato Girolamo, Consultazione Legale sopra il modo, con cui si debba regolare la divisione dei Beni in comunione esistenti.

Montelatici Element. iur. tom.. 2. pag. 162.

Borgnin. Cavalcan. decis. 11. alias 57. part. 2.

La Ruota Fiorentina lib. mot. 91. pag. 217. nella Fivizzanen. Evictionis, & Societatis Universalis 17. Augusti 1731. avanti l' Audit. Calderoni Relat., e nella Florentina Societatis de Verdis 23. Octobris 1740. avanti l' Audit. Marzio Venturini.

La Decisione nella Campen. Divisionis, seu Societatjs del dì 16 Aprile

1782. *avanti gli Avvocati Francesco Pieraccini Potestà, e Filippo Cecconi Giudici Compromissarj, confermata dalla Ruota.*

Il Voto nella Blentinen. Divisionis, & Societatis del dì 26 Maggio 1787. avanti l' Avvocato Cosimo Puccini Giudice Compromissario.

Questa Decisione fu revocata in Rota.

La Decisione nella Montis Varchi Divisionis 25. Iunii 1796. avanti gli Avvocati Bellini, e Dalle Pozze, ove al §. 29. si riferisce altra *Decisione della Ruota nostra in Causa Tognetti, e Tognetti.*

La predetta *Decisione nella Montis Varchi Divisionis* è stata revocata dagli *Auditori di Ruota Cercignani, Brichieri Colombi, e Maggi Relatore sotto dì 13 Settembre 1797. ed essendo* stato appellato, venne quest' ultima confermata dal primo Turno di *Rota nel dì 26. Settembre 1798. av. l' Aud. Raffaelli Rel.*

FINE.

INDICE

CONSULTAZIONE LEGALE

DEL SIGNOR AVVOCATO

GIROLAMO CALZOLARI

BOLOGNESE

Sopra il modo, con cui si debba regolare la divisione de' Beni in comunione esistenti specialmente fra i Contadini.

ARGOMENTO

Se gli acquisti procacciati coll' industria da' Fratelli dimoranti nella comunione di tutti i Beni in generale, o in particolare del semplice Patrimonio, diventino comuni, e in caso di doverli dividere, tra diversi rustici per esempio, come si debba eseguirne la divisione.

SOMMARIO.

I. GLI acquisti provenienti da industria si debbono comunicare, e dividere tra fratelli, che convivono nella partecipazione di tutti i beni in generale, o in particolare di quelli del Padre.

II. I requisiti, che comprovano la semplice comunione dei beni paterni, sono tre; e cinque poi sono quelli che giustificano la tacita, universale comunione di tutti i beni in generale.

III. I requisiti, che comprovano la comunione, debbono tutti insieme concorrere: altrimenti, un solo mancandone, resta esclusa la comunione; si dice che i fratelli vivono non già in comunione, ma solamente *pro indiviso*.

IV. Gli acquisti, che si chiamano di peculio castrense, o quasi, non si debbono comunicare per intiero.

V. Gli acquisti, finchè sussiste la comunione, sono comuni, e questo è di ragione.

VI. Un fratello il quale dimori in comunione, non può all'atto del dividersi alcuna cosa pretendere a titolo di maggiore industria.

VII. I debiti contratti a benefizio della comunione, si debbono pagare con effetti alla comunione appartenenti; ma il caso è diverso, quando sieno contratti per comodo particolare di qualcheduno.

VIII. I debiti fatti legittimamente, anche pel comodo particolare di un solo, da fratelli, che si trovano in comunione, debbono essere soddisfatti con beni comuni.

IX. Gli acquisti partoriti dall'industria, quando sono impiegati nella compra di qualche cosa, fatta a nome particolare di un solo, in che modo si debbano cogli altri comunicare.

X. Gli acquisti provenienti dai contratti, come per esempio dal comprare e rivendere, debbono accomunarsi a tutti i fratelli.

XI. La comunione, eziandio universale, si presume tra i fratelli per la congiunzione del sangue.

XII. La comunione tacita, universale più facilmente viene supposta fra i Rustici, e ciò per buone ragioni.

XIII. La divisione fra i Rustici, avuto riguardo al

Patrimonio, si fa *in stirpes*; e avuto riguardo al raccolto, e agli altri lavori della campagna, si fa in *capita*, e non senza ragione. In quanto al Patrimonio si vuol distinguere il vecchio dal nuovo.

XIV. I minori di anni dodici non sono considerati nella divisione; e solamente si considerano quei minori che oltrepassano la suddetta età.

XV. Un fratello dimorante in comunione, se commette atti espressamente contrarj all'interesse della comunione, s'intende che per la sua persona debba cessare ogni comunione.

XVI. Come e quando il fratello minore si consideri entrato in comunione co' suoi fratelli maggiori.

XVII. Il minore, purchè non sia sottoposto a verun curatore, può liberamente vendere ed alienare quelle cose, *quæ servando servari non possunt*; onde ne viene ch'egli a più forte ragione potrà metterle in Società.

XVIII. Le donne, non essendo comprese nella comunione, da essa però non riportano in caso di divisione fuorchè una porzione di frutti corrispondente alle opere da loro prestate.

XIX. Una moglie separa dalla comunione le doti, e gli altri beni da lei consegnati in benefizio della comunione medesima.

XX. La dote sborsata, e promessa alle figlie nel tempo della comunione si debbe mettere in conto degli effetti comuni.

XXI. Per l'opposito, rotta che sia la comunione, la dote si dee constituire alle figlie, e loro somministrarla con beni della porzione spettante al padre.

XXII. Il Padre che ordina nel suo Testamento, che sieno dotate le nipoti, obbliga i suoi figli co' propri beni ereditari, e i fratelli rispettivamente, in caso di divisione di dar sicurtà, prima che le nipoti si maritino, di concorrere a dotarle ciascuno per la sua parte.

XXIII. La dotazione durante la comunione si appartiene alla comunione stessa; ma seguita che sia la divisione, si aspetta al padre.

XXIV. Bisogna mantenere l'eguaglianza tra i fratelli. Ora si domanda come questa si conservi, allorchè la dotazione sia stata fatta nel tempo della comunione, oppur debba farsi dopo la divisione.

XXV. La dote assegnata dalla comunione si attende preferibilmente a quella del Padre.

XXVI. I fratelli, disciolta essendo la comunione, non sono tenuti a dotar le figlie dell'altro fratello, quando mai non provocasse egli maliziosamente alla divisione. *V.* il numero 30.

XXVII. Il patto circa la dotazione delle figlie è bene, che si faccia nella comunione per amore della pace.

XXVIII. I fratelli, che hanno espressamente, o tacitamente consentito nel dotare le figlie, non possono più contrastare la detta dotazione.

XXIX. I fratelli dimoranti in comunione sono obbligati di pagare del proprio i debiti fatti per loro colpa, e malizia

XXX Molto più si debbono addossare alla loro porzione le doti somministrate alle proprie figlie con effetti comuni, quando ci concorra qualche loro malizia e colpa.

XXXI. Un Chierico dimorante in comunione è tenuto ad acomunare i frutti del Benefizio, e soccombere colla sua porzione ai debiti della Societá, purchè non ne venga pregiudizio al suo Patrimonio.

XXXII. Gli acquisti fatti dai figliuoli esistenti in potestà del Padre si presumono fatti con lo stato paterno, e conseguentemente spettano al Padre, e così sono comunicabili, eccettuati gli avventizj anche provenienti da industria.

CONSULTAZIONE.

1. Dopo la morte del Padre, essendo continuati i figlioli, e fratelli rispettivamente in età maggiore, e minore esistenti, a convivere in comunicazione fra di loro; si cerca se gli acquisti successivamente, anche in somma considerabile fatti dall' altro de' detti Fratelli con la sola propria particolare industria, debbano ad esso solo spettare, ovvero debbano spettare comunemente a tutti i fratelli, per quelli egualmente fra di loro nell'atto della dissoluzione di detta comunione dividere. E per prendere sopra ciò una vera determinazione, è necessario il considerare, se vi concorrano i requisiti giustificanti, se non una *tacita* universale comunione di tutti i Beni tra fratelli in comune fra di loro esistenti, la quale porterebbe non solo la comunione dei detti acquisti industriali, ma in oltre di qualsivoglia altra sorte d'acquisti in qualsivoglia modo provenienti, e tanto in frutto, quanto ancora in proprietà, almeno una *tacita* semplice comunione de' Beni paterni, fra di loro in comune lasciati, la quale è indubitato, che porta oltre la comunicazione di detti acquisti industriali, la comunicazione ancora de' frutti di qualsivoglia altra sorte d'acquisto in qualsivoglia modo proveniente; salva però sempre in questo caso la proprietà a favore di quel fratello, a cui detta proprietà viene data, donata, o lasciata, così distinguendo la tacita comunione *semplice* dalla tacita comunione *universale* de' Beni, approvate ambedue dal Testo nella *l. coiri Societatem*, *&* *in l. si fratres*, *ff. pro socio. Bald. in l. si Patruus l. C. communia utr.*

Jud. ferma il Michelor. de fratr. part. 2. *cap.* 6. *cap.* 7. *& cap.* 13. *per tot.*, ed altri allegati del *Sabell. repertor.* § *Societas* 20. *n.* 3. *&* 4.

2. Li requisiti, che giustificano detta tacita comunione *semplice* de' Beni, sono ristretti al numero *di tre*; Il primo de' quali è che tutti i beni paterni siano stati per indiviso goduti tra fratelli in comunione. *Il secondo*, che abbiano i fratelli coabitato in comune alla medesima mensa, ovvero per accidente, o per negozio altrove, a spese però comuni, con animo di ritornare; *Ed il terzo*, che tutti i frutti, e guadagni in qualsivoglia modo provenienti sieno stati fra essi comunica-

3. ti, o in comunione tenuti, i quali requisiti debbono unitamente concorrere per convincere, che resti indotta la tacita semplice comunione de Beni tra fratelli comprensiva solamente de' Beni ereditarj paterni, e de' guadagni di ciascheduno di loro, perchè altrimenti per la mancanza d'un solo di detti tre requisiti viene dichiarato l'animo de' detti fratelli, o dell' altro di loro, essere esclusivo della detta semplice comunione fra di loro; ed in tal caso restano nel solo possesso comune de' beni paterni per indiviso, il quale può benissimo darsi senz'altra comunione, secondo il *Test. nella l. pro hæredæ* §. *idem Papinianus ff de Acquir. hæredi Sabell. resol.* 13. *n.* 13. *n.* 10. e numerando, e diligentemente esaminando i detti requisiti, come sopra, conclude il *detto Michelor. de fratr. part.* 2. *eod. cap.* 6. *per tot.*; *E nel seguente cap.* 13. *per tot.* pone i requisiti dell' universale comunione di tutti i Beni, essere in numero di *cinque*; cioè oltre i tre suddetti, richiede, che vi concorra per *quarto*, l'universale, ed indistinta comunicazione fruitiva in comune di tutte le cose, e per *quinto*, che vi sia tra fratelli, o altri in detta comunione universale un reg-

gitore, che regga tutta la famiglia, e riporti tutto, e proveda a tutto, che in essa famiglia è necessario; E che tra fratelli, o altri in tale comunione esistenti, non mai pendente detta comunione si sia reso verun conto, e parimente conclude, che per l'universale comunione debbansi considerare i detti cinque requisiti, come sopra; ciò ancor vien comunemente approvato da D. D. raccolti dal *Sabell. nel detto* §. *Societas num.* 4. *& seqq.*

4. E la ragione, per la quale i detti acquisti provenienti anche dalla sola propria particolare industria de' fratelli, eccettuati però li *castrensi*, o *quasi castrensi*, i quali non cadono in tutto sotto la detta comunione, per essere privilegiati, considerandosi dote dell' animo, e non della semplice industria, ma solo in parte, che è correspettiva alle fatiche, ed industrie degli altri fratelli, che non hanno acquisti *castrensi*, *nè quasi castrensi*, per servare tra di loro l' egualità, per quello dice l'allegato *Michelor. nella detta part.* 2. *cap.* 11. *num* 8. *& seqq.*; come anche i frutti tutti de' Beni per qualsivoglia titolo, e causa sopravvenuti a detti fratelli si debbono per comuni considerare.

5. E' perchè, siccome uno de' fratelli partecipa dell' industria degli altri, e gode del frutto de' beni pervenuti agli altri, così anche egli deve permettere, che gli altri partecipino della sua industria, e dei frutti de' Beni ad esso pervenuti. E per maggiore ragione si dice, che avendo i fratelli con lasciare l'Eredità del Padre in comune, e col vivere unitamente, e col mettere in comune i guadagni industriali, e frutti de' beni sopravvenuti, stabilito tra di loro una tacita comunione semplice de' Beni, per cosa certa non possono nell' atto della dissoluzione di detta comunione recedere

da quella, con pretendere di separare i detti guadagni industriali, e frutti comunicati, sul motivo, che si debbano considerare come roba particolare di ciascheduno di quelli che hanno superlucrato, perchè è indubitato, che fin tanto che dura la detta comunione, tutto, e di guadagno, e di frutto resta comunicabile, e fra tutti comune, mentre considerandosi nella comunione non solo l'Eredità paterna, ma ancora la personalità de' fratelli, ne siegue, che ciò, che proviene, o unitamente dall'Eredità, e personalità, o separatamente dall'altra di quelle, ed è sempre stato avuto per comune da' fratelli, deve senza difficoltà restare fra di loro comune, da dividersi egualmente a benefizio di tutti, che è l'effetto della comunione semplice reale, e personale, come sopra.

6. Nè quivi in conto alcuno si deve contraddistinguere, se il guadagno, e vantaggio portato alla comunione da uno de' fratelli sia maggiore dell'altro per quello in termine della semplice comunione de' Beni, a distinzione della particolare comunione particolarizzata dalla maggiore, o minore quantità, posta da Consocj *in* comune, ferma il *Michelor de fratribus dicta part.* 2 *cap* 7. *num.* 5. *ad* 10. E la ragione si è, perchè pendendo il detto maggior vantaggio dal futuro accidente della fortuna, che abbia secondato più le operazioni di quelli, che hanno fatto maggior vantaggio, che degli altri, che l'hanno fatto minore, perciò tra i fratelli in detta comunione esistenti, non si deve avere in veruna considerazione, ed essi in vero a principio non erano certi del detto maggior vantaggio, e poteva benissimo darsi il caso, che contrariati dalla sorte, in vece di far vantaggio avessero alla detta comunione recato pregiudizio; nel qual caso di pregiudizio si dice, che i fratelli coabitando, e vivendo dopo la morte del Padre in

semplice comunione de' Beni, debbono i debiti per causa, o a beneficio della detta comunione contratti, di comune pagare, cioè i riguardanti il Patrimonio, con esso Patrimonio, e i riguardanti il vitto, col futuro raccolto; avvertendo, che le sementi si considerano come Patrimonio, da separarsi avanti che si divida il raccolto.

7. Ed all' incontro si debbono pagare del proprio i debiti proprj, particolari, e le spese fatte per particolare comodo, come distinguendo nota il *Michelor. de fratr. dicta part. 2. cap. 11. num. 15 usq. ad fin. Sabell resol. 31. num. 8 & seqq.* quando non restasse giustificata l' universale comunione de' Beni, nel qual caso indistintamente i debiti, e le spese *legittimamente* fatti, e fatte anche per comodo particolare, del comune pagare si dovriano, seguita il detto *Michelor. nel seguente cap. 12. num. 18. Borgn. caval. decis. 11. num 8, & seqq. Sabell d. resol. 31. num. 1., & seqq. Bertach vo. 65. per. tot*, dovendo constare della qualità, per

8. riconoscere la loro legittimità, perchè provata la legittimità del debito, come sarebbe quello della Dote, ed altre simili, in tal caso si presume il denaro erogato in beneficio della comunione, per obbligare la medesima al pagamento del detto debito, ogni qualvolta non venisse provato il contrario; Onde ogni volta, che i fratelli sono continuati a godere in comune l'Eredità del Padre, hanno vissuto in un' istessa abitazione, ad una medesima mensa, ovvero anche altrove a spese comuni, con animo di ritornare, ed in oltre hanno lasciato, e posto in comune i guadagni, e frutti, come sopra, è infallibile, che tra di loro viene giustificata una tacita semplice comunione de' Beni, che obbliga essi ad una egual divisione di tutte le cose, che tra di loro sono, come si è detto di sopra, comuni; quivi avvertendo, che se

alcuno de' fratelli si ritrovasse altrove in *carica* esistente con animo di ritornare a convivere in comunione, per aver lasciato in comune la porzione del di lui Patrimonio, è certo, che in tal caso deve partecipare degli utili della detta comunione, senza essere tenuto a conferire cosa alcuna de' questuali per esso fatti in carica, considerandosi tali questuali acquisti *castrensi*, o *quasi castrensi* a comodo dell' Acquirente, secondo quello che nota il *Michelor nella detta part.* 2 *cap.* 6. *n.* 7, *&* *cap.* 11. *num.* 8., *&* *seqq.*, avendo egli abbastanza sollevato la comunione col non aggravarla d'alcuna spesa, per il tempo, che si è trattenuto fuori di detta carica, di modo che, con tale sollievo apportato come sopra, viene ad aver compensato alle fatiche degli altri fratelli per godere il beneficio di concorrere egualmente con essi alla divisione degli utili da loro fatti in comunione.

9. Ma se per sorte l'altro de' detti fratelli con la sola industria nel corso del tempo della mentovata comunione, avesse accumulato tanto, che con detto cumulo avesse a suo nome particolare qualche cosa *acquistato*, in questo caso si dovrebbe esaminare, se l' acquisto suddetto, dovesse cedere a comodo del fratello acquirente, ovvero alla comunione a beneficio comune di tutti i fratelli. E per stabilire con ogni facilità detto caso, basta il dire, che il cumulo fatto, essendosi causato tutto dall' industria, nel tempo della comunione esercitata, è indubitato, che deve considerarsi per un' effetto comune, e come tale, e quantunque poscia investito nell' acquisto successivamente fatto dal fratello, a nome particolare, ciò non ostante deve detto cumulo aversi nel detto acquisto, in di lui luogo subrogato, per esistente a comodo della comunione da dividersi tra fratelli, cioè con addebitare in ogni caso il fratello acquirente per

l' entrante quantità del detto cumulo nell' acquisto erogato.

10. Anzi riflettono i Dottori, che se uno de' fratelli avesse denari adventizj proprj separati dalla comunione, e che con quelli acquistasse a nome proprio non per ritenere, ma per contrattare vendendo, e rivendendo, in tal caso obbligano detto fratello a mettere in comunione tutti i questuali originati da detti contratti, come provenienti dall' industria, che mediante i detti contratti esercita il fratello contraente, come in termine d' ambidue i casi suddetti nota il *Mickelor. de fratr. part. 2. cap. 7 n. 10., & cap. 8. n. 20., & seqq.* sicchè se i questuali degli effetti adventizj separati dalla comunione sono comunicabili, senza dubbio adunque dovranno essere comunicabili ancora i questuali in qualsivoglia modo originati dalla persona in comunione esistente: onde restando ne' termini detti di sopra giustificata la detta comunione, tutto che è questuale, è sempre tra fratelli divisibile.

11. Nè, data la convivenza de' fratelli unita al comune possesso di tutti i Beni paterni, sì facilmente si può escludere la semplice tacita comunione de' Beni, per indurre, che i questuali provenienti dalla sola industria, non s' intendano comunemente a' fratelli spettare, perchè in vece di escludere detta semplice comunione, si può piuttosto arguire per la mutua congiunzione del sangue un' universale fra di loro comunione di tutti i Beni, massime non concorrendovi, pendente il tempo della detta convivenza, atto alcuno contrariante alla detta semplice, o universale comunione de' Beni, per quello che ferma il *Bertach. vot. 65. per tot.*

12. Tale tacita comunione universale di tutti i Beni, con più facilità s' induce fra' Contadini lavoratori dei proprj Terreni, o Coloni parziari lavoratori

delle Possessioni date a colonia, di quello si faccia con altre persone: e la ragione si è, perchè consistendo il loro costitutivo essenziale nel tenere una buona unione, e comunione delle Persone gli è vantaggio il tenere ancora la comunione universale de' Beni, che per lo più consistono in instrumenti rusticali, *Bestiami*, ed altri Mobili domestici, appena sufficienti per la famiglia, e perciò a tale effetto, non solo determinano nella famiglia il capo, denominato il Reggitore, il quale regge tutto, tiene cura del tutto, e provede a tutti; e conseguentemente tutti quelli, che stanno sotto la reggenza, contribuiscono a lui tutto che in qualsivoglia modo gli perviene. Continovano poi ancora delle età molte una dopo l'altra in comunione, senza mai trattare nè de' conti, nè di mio, nè di tuo, nè mediante la divisione, di distruggere tutto l' essere della loro famiglia, anzi procurano di quella sempre più aumentare, onde da questo modo di vivere, che fanno, se ne arguisce una vera comunione universale di tutti i Beni, di modo che in caso mai di divisione si considera ogni cosa comune, come in termine ferma il *Burgnini Cavalcan. decis.* 11. *num.* 1., *&* *seqq.*, *ad* 13. *&* *per tot.* nella quale decisione *distingue la divisione* del raccolto, che si trova in essere da dividere, *dalla divisione del Patrimonio*, che si trova restato in comunione dopo la morte del Padre, e dice, che il raccolto, detratte le sementi, e spese necessarie fatte per detto raccolto, si deve dividere a considerazione di tutte le persone *in capita*, che hanno lavorato, regolando la divisione a misura delle loro operazioni, e ad arbitrio d' uomo da bene, e questo procede *tanto* nel raccolto del tempo della divisione, *quanto* nel sopravveniente dopo la divisione fra quelli, che hanno lavorato, ed a misu-

ra delle loro operazioni come sopra; così ferma ancora il *Costantino*, *ad Statut. Urb. tom.* 1. *annot.* 21. *art.* 4. *num.* 138. & 146. *fol.* 326. Circa poi la divisione del Patrimonio dice, che quello, detratti tutti i debiti *legittimamente* fatti per occasione della detta comunione, si deve dividere egualmente *in Stirpes*, considerando in questo modo esservi nei Contadini due comunioni, l' una universale di tutti i Beni, che constituiscono il Patrimonio in comune lasciato tra i fratelli, figli del Padre predefonto, ciascheduno de' quali constituisce la sua Stirpe, e perciò intende, che il Patrimonio, anche in caso d' esistenza di più figliuoli d' un fratello predefonto, in concorso con i suddetti fratelli, e Zii rispettivamente sopravviventi, si divida parimenti *in Stirpe*. All' incontro poi in caso di non esistenza di detti fratelli del tempo della divisione, perchè premorti tutti; ma solo, d' esistenza de' figliuoli d' essi fratelli in disuguale numero fra di loro, quivi intendendosi dei figliuoli maschi esclusivamente alle femmine; In tal caso si dovrà distinguere *il Patrimonio vecchio*, dal *Patrimonio nuovo*, e ciò per dividere il Patrimonio a riguardo della stirpe di ciascheduun Padre di detti figliuoli, i quali in ordine a ciascheduna stirpe, e a detto Patrimonio vecchio rappresentano il loro Padre predefonto, affine di conseguire in stirpe la porzione paterna ad ogni stirpe tangente, per suddividerla in capi fra di loro o lasciarla fra di loro in comunione. Il *Patrimonio nuovo* fatto dappoi, e supervenuto nel tempo, che dopo la morte de' loro Padri sono continuati nella tacita comunione universale a convivere, questo, sebben fatto coll' industria ed operazione di quelli, che si sono esercitati per aumentare il detto Patrimonio nuovo, si dovrà dividere in capi fra tutti i loro fratelli e cugini res-

pettivamente, che hanno operato, mentre ognuno di loro rispetto a detto Patrimonio nuovo fatto, e sopravvenuto, forma un capo, per conseguire nell'atto della divisione la sua di ciascheduno in età maggiore virile porzione, quantunque alcuni di loro abbiano figliuoli, perchè tali figliuoli non si hanno nella divisione del Patrimonio suddetto in alcuna considerazione, ma questi figliuoli bensì con tutti della famiglia si considerano nell' altra divisione particolare del raccolto, conforme si è detto di sopra, e si raccoglie dal *Felic. de societate cap.* 15. *num.* 4. *& seqq. Costantin. de rerum commun. divis. in Annot.* 21. *art.* 4. *tom.* 1. *num.* 133. *&* 135 *fol.* 326. *Cephal. Cons.* 69. *per tot. lib.* 1., dove pone il caso della morte d'

14. uno de' fratelli, che abbia lasciato dopo di se *figliuoli*, e dice, che essi figliuoli subentrino a rappresentare la persona del Padre, per ricevere la porzione del Patrimonio ad esso come se fosse vivo, spettante, e di più rende d' eguale condizione tutti gli altri Operarj ai Contadini nella divisione dei questuali, che con l'industria, e colle operazioni hanno fatto nella professione, che hanno esercitato in comune, e si raccoglie dal *Costa de ration. rat. quest.* 48. *per tot. tom.* 2., *&* *dal Sabell. nella detta risolut.* 31. *n.* 11., *& seqq.* *e meglio in termine dal Costantino d. annot.* 21. *num.* 132., *& dal Cyriac. controv.* 392. *per tot. tom.* 2. dove soggiunge, che tutto quello, che oltre il raccolto apparisce acquistato con le operazioni di quelli della famiglia, deve essere tra quelli, che hanno operato fra di loro *in capita* diviso, non considerando nemmeno nella divisione del raccolto i minori *d' anni dodici*, a' quali in detto raccolto non si dee cosa alcuna, dovendo restar contenti d' aver avuto fino al giorno della divisione il vitto, e vestito. *Constant.* ubi

supra *num.* 140., & 141., ma però per equità si può lor dare qualche piccola porzione di detto raccolto a misura della loro età, e delle loro operazioni. I minori si debbono considerare da dodici anni in su sino al dieciotto, e a questi si deve dare la parte del detto raccolto, cioè la rata, o i due terzi di quello che si dà a' maggiori di detti anni 18. che conseguiscono la virile, regolando la detta rata dovuta a' maggiori d'anni 12 fino agli anni 18. a considerazione dell'età, e ad arbitrio d'uomo da bene, ed a misura delle loro operazioni, e del raccolto, che si è fatto. Così proseguisce il *Burgnin. nella detta decis.* 11. *n.* 11. *Sabell. resol.* 31. *n.* 12. *Surd. dec.* 166. e più adequatamente *Constantin. d. num.* 133. 141, & 151. & 554.; discende in oltre l'allegato suddetto *Cyriaco*, e *Costantino al num.* 134. ai Vestimenti, ed Abiti, e dice, se sono quotidiani, si lasciano a ciascheduno nello stato, in cui si ritrovano; se poi sono *festivi*, distingue, o che sono stati fatti col patrimonio vecchio, e si debbono dividere in *stirpes*, ovvero sono stati fatti con gli avanzi provenienti dalle operazioni di tutti, e debbono dividersi in *capita* come sopra. E quantunque il Michalor. *de fratr. nella parte* 2. *cap.* 35. abbia asseverantemente impugnato il Burgnin. nella detta decis. 11. non però contraria in tutto à quanto viene determinato dal detto *Burgnin.*, e tale impugnazione in vero proviene, perchè il detto *Michalor.* non ebbe considerazione alla distinzione delle due comunioni suddette, esistenti fra Contadini. Dato poscia, che nella famiglia vi fossero de' Gargioni, a questi si deve dare quel tanto che gli è stato promesso dalla comunione sino al compimento del tempo, che è stato per Gargione pigliato.

Quivi non ometto il riflettere, che se si confondesse

il Patrimonio *vecchio* col Patrimonio *nuovo* dappoi fatto, e sopravvenuto, come si è detto di sopra, al certo ne seguirebbe, che la divisione o si dovrebbe fare in ordine alla stirpe de' Padri predefonti, ovvero in Capi in ordine a ciascheduno de' figliuoli d'essi Padri; il che, a mio credere, sarebbe, sì per una parte, come per l'altra, sommamente inconveniente, perchè rispetto al regolare detta divisione a riguardo della stirpe de' Padri predefonti, in questo caso ne verrebbe, che la divisione del Patrimonio nuovo, dato che nella stirpe d'un Padre vi sieno più figliuoli di quello sia nella stirpe dell'altro, per indubitato detta divisione si renderebbe affatto ineguale contro ogni dover di giustizia, che richiede tra dividenti una somma uguaglianza di quel Patrimonio, che con la loro industria ed operazione si è fatto, ed acquistato. Rispetto poi al regolare la suddetta divisione a riguardo di ciaschedun figliuolo di detti Padri predefonti, che tra di loro sono fratelli, e cugini respettivamente, al certo in tal caso la divisione del detto Patrimonio vecchio sortirebbe all'incontro l'istessa disuguaglianza, che si è detta di sopra del Patrimonio nuovo, mentre la moltiplicità de' figlioli d'uno di detti Padri predefonti renderebbe assai d'inferior condizione la porzione del detto Patrimonio vecchio, che si darebbe in concorso ad un solo figliuolo dell' altro di detti Padri predefonti. Onde per evitare qualunque disuguaglianza nella divisione da farsi d'uno stato complicativo di Patrimonio vecchio dei Padri predefonti, e di Patrimonio nuovo dei figliuoli d'essi Padri, che fra di loro sono Fratelli, e Cugini rispettivamente in comunione esistenti, si stima necessario nella formazione dello Stato, il fare la separazione

d'un Patrimonio dall'altro, per poscia farne la divisione; *rispetto al Patrimonio vecchio* in stirpe, cioè in ciascheduna stirpe del Padre rappresentata dai figliuoli di ciascheduu Padre predefonto; e rispetto *al Patrimonio nuovo* in capi, cioè in ciascun capo de' figlioli, che sono fra di loro Fratelli, e Cugini rispettivamente, conforme si è detto di sopra.

Questa distinzione in vero di Patrimonio vecchio, e Patrimonio nuovo procede, non ostante che si dica, non esservi nella comunione universale nè mio, nè tuo per rendere tutto comunicabile fra Consocj in comunione universale esistenti, perchè si risponde, esser vero, che pendente, e durante la comunione, non si dà nè mio, nè tuo, ma tutto è della comunione fra tutti comune. Nell'atto poi della dissoluzione di detta comunione è indubitato, che per formare una giusta divisione di quanto si trova essere nella detta comunione, sì di Patrimonio, come d'utili, e questuali, si deve rispetto al Patrimonio considerare ne' termini detti di sopra, il mio, ed il tuo, con distinguere il Patrimonio vecchio dal nuovo, e la ragione si è, perchè non è di dovere, che quello, che nel formare la comunione, o per atto continuativo dall'altro dei Consocj si è posto nella detta formazione d'essa comunione comunicabile agli altri Consocj supervenienti per renderlo divisibile nell'atto della divisione, in breve o lungo tempo da farsi, stante che non si può dire, ch'esso Patrimonio sia parto della detta comunione, per rendersi nella divisione comunicabile a tutti, purchè altrimenti se fosse comunicabile, e divisibile, potrebbesi studiosamente dare una sollecita divisione dall' altro consocj supervenienti, che poco, o nulla avesse posto, o lasciato in comu-

nione; e perciò sin tanto che dura la comunione, s' ammette considerarsi universalmente da tutti per un' effetto della detta comunione: quella poscia disciolta, ritorna al suo primo essere di Patrimonio particolare dell' altro de' Consocj, che nella comunione del proprio l' ha posto, o come sopra lasciato.

15. Poste le cose suddette resta d' avvertire, che se uno de' Fratelli in comunione esistenti, esercita espressamente atti contrarj alla comunione, subito, non per quello riguarda il passato, ma solo in avvenire, fa cessare la comunione, che con lui non proseguisca più avanti, perchè essendo quella dalla sua volontà tacitamente indotta, è certo che continua sino, che resta dal fatto espresso, che contraria alla detta volontà, affatto disciolta. Così il *Borgnin. dicta decis.* 11. *num.* 2. *& decis.* 10. *num.* 4. *Michalor. de fratr. part.* 2. *cap.* 11. *n.* 2. *& cap.* 36. *num.* 1. *ad* 5. *&* 29. *Gratian. discep. for. cap.* 694. *num.* 1.

16. E pendendo la comunione dalla volontà, ne siegue, che non si dice tacitamente contratta, se non da quei fratelli, che hanno libera la volontà di poter quella, o espressamente, o tacitamente contrarre, sicchè dato, che vi sia tra' fratelli *un Pupillo, o minore &c.* questi in quanto a se stesso, fa cessare la comunione anche semplice de' Beni Ereditarj del Padre, eccettuato il caso, che il Padre avesse comandato nel Testamento a' figliuoli di stare in comunione ovvero nel caso, che vi sia il Curatore il quale per il minore espressamente o tacitamente consenta, o in ogni caso si trattasse di utile del minore, perchè sempre in tal caso ogni interpretazione favorevole al detto minore si deve pigliare; *Sabell. resol.* 31. *num* 5. *& seqq. & in Summa §. Societas* 20. *num.* 6. *Bertach. vot.* 30. *num* 2. *& seqq. Borgnin. Cava*

decis. 11. *num.* 17. e più diffusamente, e con ottima, e adequata distinzione, il *Michalor. de fratr. par.* 2. *cap.* 15 *num.* 18. *& seqq.* dove dice, che il minore può anche tacitamente contrarre la comunione di quelle robe, nell' alienazione delle quali non si richiede il decreto del Giudice, distinguendo la comunione universale, comprensiva degli stabili dalla semplice comunione comprensiva solamente de' frutti, e dell' industria personale. Egli conclude nel primo caso richiedersi il detto decreto, e conseguentemente non potersi in modo alcuno la detta comunione tacitamente contraere; all'incontro nel secondo caso, nel quale non essendo necessario verun decreto, dice potersi dal
17 minore detta comunione anche tacitamente contraere, essendo *de jure* in facoltà del minore non soggetto ad alcun Curatore, il poter liberamente vendere, ed alienare quelle robe, che *servando servari non possunt. Alex. cons.* 49. *num.* 4. *lib.* 1. 5. Onde se il minore può dette robe vendere, ed alienare, potrà maggiormente senza difficoltà quelle soggettare alla detta comunione. Così in termini conclude il *Felic. de Societat. cap.* 4. *num.* 19. *& seqq.* inerendo alla dottrina dell' *Alessandro nel detto cons.* 49. *num.* 4. *&* 5. dove dice, che il minore senza Curatore in dette robe viene reputato per maggiore; proseguisce in termini il *Ciarlin. controv.* 232. *num.* 38. Anzi in termini più forti della *premorienza d' uno de' Fratelli, lasciati dopo di se figliuoli*, anche in età pupillare, conclude la Rota doversi intendere continuata la comunione universale fra il Patruo, e i detti Nipoti, dato che il detto Patruo sia Tutore, ed abbia dichiarato l' animo suo espressamente, o tacitamente di continuare la comunione con detti nipoti, non ostante che successivamente abbia fatto atti contrarianti alla detta continuazione di comunione, perchè quel-

li, per non indurre la fraude, e il dolo del Patruo verso i Nipoti, non si debbono avere in alcuna considerazione. Così nella *decis.* 27. *num.* 19. *& per tot. & decis.* 28. *per tot. part.* 17. *recent.*

E dato che ci fossero delle sole *figliuole femmine*, è certo, che la loro esistenza dopo la morte del Padre non opera veruna continuazione di comunione col Patruo per l'incapacità loro di stare in comunione, di modo che se esso Patruo ritiene presso di se per lungo tempo lo Stato senza farne descrizione, o Inventario, per infallibile, come Amministratore, è tenuto a rendere a dette figliuole esatto conto di tutto detto stato, che si ritrovava del tempo della morte del Fratello Padre di dette figliole, per farne di detto stato la divisione a considerazione di detto tempo, senza dare a debito di dette figliuole i debiti per esso Patruo in nome proprio dopo la morte del detto Padre delle dette figliuole contratti, perchè questi si debbono ascrivere a di lui debito e se consterà che abbia distratto, o consunto, sarà tenuto tutto computare nella di lui porzione.

18 Non tralascio quivi di soggiungere, che *le femmine* di qualsivoglia grado, età, poichè non sono comprese nella comunione, perciò non partecipano de' questuali della medesima, *ma solo ad esse* nell'atto delle divisione del raccolto, è dovuta a proporzione delle fatiche, ed operazioni la loro rata de' frutti, minore però di quella che si dà agli Uomini, la quale ascender deve alli due terzi della virile dovuta agli Uomini, mentre succede in luogo degli alimenti, che conseguirebbero, se la comunione continovasse, secondo quello nota il *Burgnin.* nella mentovata *decis.* 11. *Sabell. resolut.* 31. *utrobiq. num.* 13. *Cyriac. dicta contr.* 392 *num.* 10. *Constantin. d. annot.* 21. *num.* 140., & 149.

19 Avvertendo, che a favor *delle Mogli* de' Fratelli consocj si deve, oltre la rata come sopra, detra-

re ancora la dote, ed altre robe di ragione di dette Mogli in effetti, o in contanti, *a beneficio della comunione erogate*: e detta detrazione deve farsi ancora dal Patrimonio vecchio, non essendo il Patrimonio nuovo supervenuto dopo la dotazione sufficiente per la detrazione suddetta; e caso che dette Mogli fosseso premorte avanti la divisione, lasciati dopo di loro figliuoli, tale detrazione di dote, e d'altre robe si deve fare a favore di detti figliuoli, come rappresentanti le loro Madri: così stabilisce il detto *Burgnin*. nella più volte ripetuta *decis.* 11. *n.* 23. *& seqq. Mangil. de imput. quæst.* 26. *n.* 12. *Felic. de Societ. c.* 26. *n.* 28. Ed in vero per qualunque obbligazione avesse fatto, o fosse tenuto il Marito, mai la di lui Moglie non si avrà per obbligata, nemmeno a favor del Padrone del fondo a colonia lavorato dal di lei Marito, ferma lo *Statuto di Bologna lib.* 6. *Rubr. Quod omnes per tot. fol.* 76. dove obbliga tutti della famiglia ad essere tenuti per li debiti a favore del Padrone del fondo dal Colono Reggitore contratti, eccettuate le loro mogli suddette.

20 La maggior difficoltà consiste in vedere, conforme si debbano nell'atto della detta divisione considerare *le Doti* date, e pagate dal tempo della comunione alle figliuole de'Fratelli consocj, o *da detto tempo promesse*, ed avanti la divisione non per anche pagate, ed esistenti da pagarsi, se quelle si debbano dare a debito della detta comunione, ovvero a debito del Padre delle figliuole maritate, con accollargli il pagamento da farsi, o con imputare il detto pagamento fatto nella di lui porzione, ed in oltre come si debbano considerare dal detto tempo della divisione le altre figliuole nubili in età abile al Matrimonio, circa la loro dotazione, se con effetti comuni, astringendo i detti Fratelli dividenti a promettere, ed obbligarsi

di dare ad esse, ed a ciascheduna di esse, quando si mariteranno, la loro virile porzione di dote, ovvero con effetti del Padre, per essere terminata la società dal tempo del loro matrimonio.

E per prendere sopra ciò una facile, ed adeguata risoluzione in questione appressso li DD. di tanta dubbietà, che la denominano per sino inestricabile, conforme riferisce il *Michalor. de fratr. par. 2. cap. 28. nu.* 1., *Mangill. de imput. Borgnin. Cavalcan. decis* 11 *num.* 17. brevemente nel primo caso dirò, che quando la figliuola è stata, durante la comunione con effetti comuni maritata, è certo, che tutto ciò, che essa per Dote ha avuto o gli è stato promesso, si deve considerare dazione, ed obbligo dalla comunione fatto, dimodochè non si possa in conto alcuno nell'atto della divisione ascrivere, nè addossare alla persona del di lei Padre, per la convincente ragione, che dovendo la comunione per sua essenza soggiacere all'adempimento di tutti i debiti, da' Consocj legittimamente, e nécessariamente fatti, ed essendo la Dote pagata, o da pagarsi un debito legittimamente, o necessariamente dal consocio Padre, o per dir meglio dall'istessa comunione fatto, ne viene in necessaria conseguenza, chè la detta comunione deve all'adempimento del detto debito della Dote, senza difficoltà soggiacere, tanto più, perchè la dotazione fatta pendente la comunione, per indubitato non si può attribuire semplicemente ad un atto paterno, ma bensì sociale. Non avendo il Padre in comunione esistente cos' alcuna di proprio, ma nè meno libera la propria volontà, mentre egli deve in quella tutto regolare secondo il volere comune dei consocj, che è l'effetto essenziale dalla comunione *universale* di tutti i Beni, e persone in comunione esistenti: onde tutto

ciò, che pendente la detta comunione da' Fratelli consocj vien fatto, ed obbligato, si dice comune, senza aver alcuna considerazione nell' atto della divisione al rendere debito particolare dell' altro dei detti consocj quello, che durante la comunione è stato constituito per debito universale della medesima, così raccolti tutti i Dottori, che distinguono la presente questione, e conciliate le opinioni contrarie con convincentissime ragioni conferma quanto si è detto di sopra, inerendo principalmente alla disposizione del testo *nella l. omne æs alienum ff. pro Socio*, *ili Michelor. de fratr. cap.* 28. *per tot. part.* 2. fondandosi totalmente nella Dottrina del sapientissimo *Card. Mantica de tacit. & ambig. lib.* 6. *tit.* 20. *per tot. Felic. de Soc. cap.* 26. *num.* 21. *usq. ad fin. Mangill. de imput. dicta quæst.* 16. *per tot. Sabell. Resol.* 31. *n.* 7 *Gratian. discept.* 904. *n.* 16. *seq.* Sicchè seguita la divisione, se il debito della Dote d'una Figlia durante la comunione maritata, non apparisce essere stato nell' atto della detta divisione con effetti comuni soddisfatto, non v' ha dubbio, che da ciascheduno de' Consocj quantunque divisi, per la di ciascheduno di loro virile porzione devesi soddisfare, secondo ciò, che nota *la Rota coram Ottobon. dec.* 47. *n.* 2. anzi compete alla detta figlia l' ipoteca legale per conseguire dall' altro de' consocj divisi *in solido* l' intiera Dote, purchè però essa incammini l' azione reale contro i Beni di quello, non a riguardo della persona, ma come possessore di detti Beni, e così contro i Beni che dal tempo del Matrimonio, o dopo fino alla divisione erano in comunione esistenti, ferma il *Merlin. de pign. lib.* 3. *tit.* 1. *q.* 14. *n.* 44. *& seqq. & lib.* 2. *tit.* 1. *q.* 15. *n.* 53. *& seqq. Gratian. discept.* 16. *n.* 15. *&* 16. avvertendo, che se per sorte la Dote data in stabili dalla comunione ad una figliuola dell' altro

de' Consocj, venisse poscia evitta, per infallibile deve la società detta evizione emendare con altri effetti di detta comunione, abbenchè fra Consocj divisi per il testo nella *l. evictæ C. de jure Dot. Fontanella de pacti claus. f. gloss. 8 p. 14 num. 33. Em. de Luca de Dot disc. 157 num. 3 & 4. plene Constantin. ad Statut. Urbis Annot. 21. art. 3. n. 170. tom. 1.*

31. Passando poi al secondo caso, che a mio parere si rende più difficoltoso dell' altro, dovendo la dotazione in tal caso aggravare non l' universale della comunione, ma il particolare della persona, o de' fratelli consocj dividenti, ovvero del solo Padre delle figliuole nubili da maritarsi, con tutta verità dirò, che trattandosi di far termine alla comunione, è infallibile, che nell' atto della divisione, le figlinole di qualsivoglia età, anche in istato abile da maritasri, non sono per conto alcuno considerate, nè possono esse, nè il di loro Padre esercitarë *jus* alcuno per astringere i Consocj dividenti ad obbligarsi, come sopra alla di loro dotazione, quando si meriteranno, perchè dopo finta la comunione, ciò, che succede all' altro de' fratelli tanto d' utile, quanto d' aggravio, si deve onninamente attribuire particolarmente a quello, a cui succede: altrimenti se si dovesse la detta dotazione delle figlinole addossare a tutti i fratelli dividenti, ne seguirebbe, ch' essi resterebbero gravati all' adempimento d' un debito, mai in conto veruno nè da loro, nè dalla comunione, quella durante, contratto, per essere constituito, non dal tempo della detta comunione, ma solo dopo quella disciolta, secondo quello ferma in termine benissimo *il Felic. de societ. nell' accennato cap. 26. n. 43., e seqq. Burgn. detta decis. 11. n. 20., Michelor. de frat. cap. 28. num. 30., & seqq. part. 2.* dove rispondendo alla dottrina *del Castr.*

nel cons. 358. *num.* 1. *lib.* 2. che determina, che i fratelli dividenti debbano dare cauzione di concorrere alla dotazione per maritare le figliuole nubili de' confratelli venendo il caso del loro matrimonio, dicono tale obbligazione procedere nel caso del *detto Castr.*, per essere i fratelli obbligati nella testamentaria disposizione del Padre comune alla dotazione predetta, o anche come semplici Eredi *ab intestato* del loro comune Padre.

23 Quello che manifestamente fa conoscere, che la Dote da darsi alle figliuole, che seguita la divisione si manterranno, non deve addebitarsi a' fratelli consocj dividenti, ma solamente al proprio Padre delle dette figliuole da maritarsi, è il riflettere, che se i Dottori hanno tra di loro tanto altercato per stabilire, che la Dote durante la comunione alle figliuole data degli effetti comuni, non deve imputarsi nella porzione del Padre, anzi la Dote promessa, ed avanti la divisione non per anche pagata, debba parimenti con effetti comuni pagarsi per le ragioni dette di sopra. Ne viene da ciò in evidente, ed infallibile conseguenza, che ninna affatto altercazione deve considerarsi nella Dote da darsi alle figliuole da maritarsi dopo disciolta la comunione; essendo allora senza punto di controversia obbligo del Padre il dover dotare le figliuole, e la ragione della differenza consiste che la dotazione, pendente la comunione, è un effetto della detta comunione, ed all' incontro la dotazione, dissoluta la comunione, è un effetto della divisione; quella si deve dare a debito di tutti, che sono in comunione, questa a solo debito del Padre *Ruin. cons.* 104. *col.* 8. *vers. non obstat. lib.* 1. *Dec. cons.* 68. *col. pen. Felic. de Societ. cap.* 26. *num.* 34. *Michalor. de frat. d. cap.* 28. *n.* 17. Quivi riflettendo, che se il Padre, disciolta la

comunione, in vita marita una figliuola, e poscia muore *ab intestato* col lasciare altre due figliuole sole nubili, certo è che a queste due figliuole si deve dare tanto di Dote, quanto ha avuto quella, che si è maritata, e poi partire egualmente il restante dell'Eredità fra tutte tre le dette figliuole, e ciò a servare l'equalità fra di loro.

Ciò stabilito, resta da vedere, se la tacita provocazione dell'altro de' Consocj per sciogliersi dalla comunione, sia sufficiente a liberare il medesimo dal dover concorrere alla dotazione d'una figliuola dell'altro Consocio in comunione esistente, constando, che la detta figliuola prima della provocazione suddetta era in trattato di matrimonio. A ciò si risponde, essere infallibile, che durante la comunione universale, le figliuole de' Consoci, che contraggono matrimonio, devono essere dotate con effetti comuni, ogni qual volta non consti, che alcuno d'essi Consocj si sia espressamente dichiarato di volersi separare, e dividere dalla detta comunione *avanti* però che s' introducesse il trattato di matrimonio delle figliuole nubili, perchè pendente il detto trattato del matrimonio, la provocazione o tacita, o espressa, si presume maliziosa per non concorrere alla dotazione, la quale per i soli trattati si dice acquistata alla figliuola da maritarsi, seguendo il Matrimonio, dalla medesima comunione trattato. Il solo *esser di nubile* è in potenza d'acquistare l'azione contro la comunione per conseguire la dotazione; all'incontro *l'essere in trattato* di Matrimonio è attualmente in istato d'aver acquistata l'azione per detta dotazione; e la ragione si è, perchè conviene, per effettuare il Matrimonio che si tratta, che resti precedentemente accordato il tutto, e specialmente la Dote; onde non ostante la provocazione susseguente suddetta tacita, o anche espressa, si con-

clude per reprimere la malizia, che la dotazione sia dovuta dalla comunione, e conseguentemente anche del Consocio come sopra provocante, retrotraendosi la detta effettuazione del Matrimonio all'atto dell'introduzione de' trattati del medesimo.

24 Ne per convincere, che i Consocj dividenti sieno del proprio obbligati, dopo disciolta la comunione a dotare le figliuole degli altri Consocj da maritarsi, vale a dire, che *de jure* sempre si deve servare l'egualità tra' Consocj, la quale resterebbe esclusa, se i detti Consocj non fossero a ciò obbligati, dato che per sorte, durante la comunione, fossero state con effetti comuni maritate altre figliuole d'altri Consocj in comunione esistenti, inferendo da ciò, che siccome sono state, durante la detta comunione, maritate di comune le figliuole d'uno de' Consocj, così pare sia di dovere, che nell'atto della divisione sieno ancora le figliuole dell'altro provedute di Dote, da farsi solamente quando si mariteranno, e questo ad effetto di servare l'egualità, non solo fra' Consocj, ma ancora fra le istesse Sorelle, o figliuole rispettivamente, secondo la disposizione del *Test. nella l. cum pater §. victis. ff. de Legat.* 2. *Felic. de Societ, cap.* 16. *num.* 38. *Michelor. d fratr. dicto cap.* 28. *num.* 12. *§. Octavo*.

Imperocchè si risponde, che quantunque l'argomento predetto abbia molta efficacia in apparenza, in sostanza però facilmente si scioglie, con dire, ch procederebbe, in vero, se il dotare le figliuole de' confratelli in comunione esistenti, fosse un obbligo fraterno, che ineresse alla persona de' detti confratelli, e quelli costringesse alla dotazione perchè in tal caso detto obbligo in essi continuerebbe, anche disciolta la comunione, e sin tanto che vi fossero figliuole da maritare, per servare l'egualità tra di loro, ne' quali termini procede

la dottrina come sopra del *Castr. cons.* 3, 8. *num.* 1. *lib.* 2. Ma essendo un' obbligo della comunione, come concludentemente si è mostrato di sopra, per certo dura solamente sin tanto che continua la detta comunione, e quella disciolta, incontinente cessa, e si riduce al primo essere, come se la comunione non fosse mai stata fra detti fratelli; e ciò, che siegue, durante detta comunione, sempre si dice tra fratelli consoci eguale, mentre non viene imputata cos' alcuna ai detti fratelli, ma bensì tutto alla comunione, conforme convengono tutti i Dottori quivi allegati, ed in specie il *Michelor. de fratr. nell' addotto cap.* 28. *n.* 23., *&* *Felic. de Societ. d. cap.* 26. *n.* 28. *&* 38.

25. Onde ne siegue, che le figliuole, che pendente la detta comunione sono state maritate, se hanno goduto qualche vantaggio circa la dotazione, quello debbono attribuire a loro fortuna, e riconoscere anche in parte dal Padre, ma maggiormente dalla stessa comunione. Le altre poi, che dopo disciolta la detta comunione sono restate da maritare, imputeranno a loro disgrazia, se non conseguiranno eguale la Dote alle maritate, perchè dovendo esse conseguire particolarmente dal loro Padre la Dote, non v'ha dubbio, che sarà di minor conseguenza di quella, che è stata dall' universale della comunione constituita alle figliuole, che durante detta comunione hanno avuto la sorte d'essersi maritate, nota in termine il *Test. nella l. si Socius ff. pro Socio citato dal Felic. de Societ. dicto cap.* 26. *n.* 30.

26 Meno vale il dire, che se fosse vero, che disciolta la comunione, restassero liberi i fratelli dal dotare le figliuole degli altri fratelli consocj, che dal tempo della divisione sono da maritarsi, come si dice di sopra, per certo ne seguirebbe un inconveniente gravissimo, cioè che il fratello, il

quale avesse con gli effetti della comunione maritate le sue figliuole, per non soggiacere con la sua porzione alla dotazione di dette figliuole degli altri confratelli consocj da maritarsi, maliziosamente ancora provocherebbe gli altri fratelli a divisione avanti che si maritassero le dette altre figliuole degli altri confratelli, o in ogni caso ne seguirebbe, che in vece di dare motivo a fratelli di stare in buona unione, e comunione fra di loro, si darebbe loro motivo di recedere da quella con dividersi ogni volta, che vi fossero figliuole da maritarsi, per evitare, che non seguisse, che le figliuole d'uno, durante la comunione, con gli effetti comuni de' fratelli consocj si maritassero, ed all'incontro le figliuole dell'altro, disciolta la comunione, con gli effetti soli particolari del proprio Padre; così objetta *Felic. de Soc. cap.* 26. *num.* 39.

27 Posciachè si risponde, che avendo i fratelli, per non soggiacere ad alcuno de' predetti inconvenienti, in loro libera facoltà il potersi *mediante convenzione o potestà cautelare circa la dotazione delle figliuole*, quella possono, e debbono sempre fare ad effetto di levare ogni motivo, che sia per far cessare tra di loro l'unione, e comunione, come a proposito si desume dal *Borgn. Cavalc. d decis.* 11. *num.* 17. *Felic. de Societ. nell' allegato cap.* 26. *num.* 26 41., *&* 43. *Berò cons.* 190. *num.* 16.,

28 *&* *seqq. lib.* 1. *Alex. cons.* 154. *num.* 5 *lib.* 2. E caso che essi senz'altra convenzione abbiano aderito, o permesso, che si maritino figliuole con effetti della comunione, da ciò ne siegue, che di propria volontà si sono soggettati ai predetti inconvenienti di modo che non possono in conto veruno contrariare a quello che è seguito nella comunione di loro propria volontà, proseguisce il detto *Felic. de Societ. cap.* 26. *num.* 46, *&* *seqq. Michalor. detto*

cap. 28. *num.* 25. *& seqq. Burgnin. decis.* 11. *num.* 17. *tom.* 2.

29 Quando appunto non constasse, *che maliziosamente* si provocasse alla divisione dal fratello, che avesse riportato il benefizio della dotazione delle proprie figliuole con gli effetti della comunione, perchè in tal caso si dovrebbe punire la malizia del detto fratello, con dare a debito nella sua porzione la Dote data, o promessa alle di lui figliuole, che durante la detta comunione si sono maritate, per la ragione, che dovendosi nella divisione ascrivere, ed addossare a' Fratelli il pagare del proprio i debiti fatti con malizia, colpa, e dolo, secondo quello ferma l' *Aless. cons.* 113. *in fin. lib.* 2. *Felic. de Societ. cap.* 26. *num.* 18 *&* 27.

30 *Michelor. de frat. dicto cap.* 28. *num.* 16. Molto maggiormente si doviá ascrivere, ed addossare al fratello Padre delle figliuole maritate la detta Dote, ogni volta però che resta giustificato, quella essere causa ch' esso maliziosamente provochi gli altri fratelli a divisione pèr il *Test. nella l. manumissione ff. de furt. & fur l. non ideo C. de hæred. inst. & in termine Felic. de societ d. cap.* 26. *num.* 39.

31 Per ultimo avvertasi, che quando nella comunione universale vi si ritrova qualche persona *in istato Clericale* constituita col Patrimonio dato dalla detta comunione, allora deve considerarsi, se la di lui porzione, compreso il detto Patrimonio, ecceda il medesimo Patrimonio assegnato per il di lui Clericato, perchè per tutto quello, che detta di lui porzione eccederà, esso Chierico sarà tenuto a soccombere ai debiti della detta comunione, ed in conseguenza anche alle suddette Doti, come debito sociale, restando immune il detto Patrimonio, come di natura Ecclesiastica, constituito per il sostentamento del Chierico, *ita Michelor. de frat. par.* 2. *cap.* 10. *per tot.* Anzi i frutti del Patrimonio, o B

neficio percetti in comune, restano a comodo della comunione, e i pendenti dal tempo della divisione per quello che riguarda la parte rusticale, debbonsi dividere fra quelli tutti, che hanno lavorato per il conseguimento di detti frutti, lo che è d' intenzione del più volte citato *Constantin. d. annot.* 21. *n.* 159, & 160., restando solo a comodo del detto Chierico la parte dominicale, come propria del medesimo. Soggiungesi ancora, ch' essendo due fratelli in comunione universale, ed avendo uno di loro un' unica figlia maritata con gli effetti della detta comunione, fece egli Testamento, ed instituì di lui Erede universale l' altro Fratello con la clausola codiciliare; Seguita poscia la di lui morte, si cerca se la figlia contro l' Eredità del Padre nella pretensione della legittima abbia da imputare la Dote dalla detta comunione ricevuta, e per categorica risposta si dice, essere ella obbligata imputare solamente la metà della Dote, porzione riguardante la persona del di lei Padre in detta universale comunione del tempo della dotazione esistente, per la regola, che i figliuoli tutto ciò, che di sostanza paterna hanno in vita del Padre ricevuto, sono tenuti imputarlo nella legittima a loro dovuta. *L quoniam novelli*, & *l. omnimodo §. Imperatori. C. de inofficioso Testamento. Mangil. de imput. quæst.* 14. *n.* 33. *fol.* 83. Quello poi, che conseguiscono fuori della sostanza paterna, non lo debbono imputare in detta legittima, *Bartol. in l. in quartam sub. n* 20. *ff. ad l. falcid.*, *Idem Mangil. quæst.* 24. *num.* 5. *fol.* 134., & *quæst.* 27. *n.* 13. *fol.* 142., ed in termine de' Beni tra fratelli comuni, procede detta distinzione, come nota il detto *Mangil. quæst.* 23. *num.* 6. *fol.* 132., & *quæst.* 24. *num.* 9. *fol.* 134., e viene a comprovatione delle cose suddette ordinata *dallo Statuto di Bologna* l' imputazione della Dote dal Padre ricevuta, nella le-

gittima alla figliuola dovuta, come dalla *Rub. de succes. liber. Ascenden conatto testam. §. in qua legittima.*

32. Finalmente non omettasi di riflettere, che gli acquisti dall'altro de' figliuoli in potestà del Padre esistenti, come che si presumono fatti con lo stato Paterno, e non con sola industria del figliuolo, perciò dopo la morte del Padre devono comunicarsi a tutti gli altri figliuoli, e fratelli rispettivamente, eccettuati gli adventizi, anche dalla sola industria provenienti, e fatti, separato che sia il figliuolo dal di lui Padre, ne' quali esso Padre in vita ne riporta, volendo, il solo usufrutto, dedotta però l'alimentazione dovuta a detto figlio, a differenza de' Castrensì, o quasi Castrensi, ed altri *a jure* eccettuati, i quali sì in capitale, come in frutto integràlmente spettano al figliuolo acquirente, conforme si legge disposto nello *Statuto di Bologna alla rub. de lucris. lib. per tot. lib* 2. *fol.* 395 *Michelor. de fratr. part.* 1. *cap.* 6., *&* *cap.* 8. *per tot. Sabell. resol.* 83. *per tot.*

Che è quanto ricercato per verità posso dire per concludere una vera determinazione circa i questuali dall'industria dei fratelli consocj provenienti nel tempo, che sono continuati nella tacita comunione dei Beni, come sopra; ed inoltre circa il modo, e forma, che si deve tenere per ben regolare la divisione dei Beni in comunione esistenti, sopra la qual materia vedasi ciò, che diffusamente ha scritto il *Costant. ad Statut. Urbis, tom.* 1. *de rerum commun. divis. annot.* 21. *art.* 24. *per tot. fol* 326. *&* *seqq.*

Et ita prò veritate, &c.

A V V I S O

DAll' Editore Antonio Brazzini Stampatore, e Librajo nella Condotta si trovano Vendibili le appresso Opere dell' Illustrissimo Sig. Avvocato Gregorio Fierli Giureconsulto Fiorentino.

Della Società chiamata Accomandita e di altre materie mercantili secondo le Leggi, e Statuti veglianti in Toscana, Tomi 2. ℒ 4.

Celebriores Doctorum Theoricæ ab Advocato Gregorio Fierlio Collectæ, & Florentinæ presertim Jurisprudentiæ Studiosis Dicatæ. Tom. 2. 4. 13. 4.

Dei Livelli di Mano Morta coerentemente al §. XVIII. della Legge d' Ammortizazione pubblicata in Toscana nell' anno 1769. *Nuova Edizione più corretta, e completa*. Tomi 1. 2.

Della Divisione dei Beni dei Contadini, e di altre simili Persone *Edizione Terza notabilmente accresciuta dall' Autore*. Tomi 1 2.

PS. In Pisa si vendano dalla Caterina Polloni e Figli
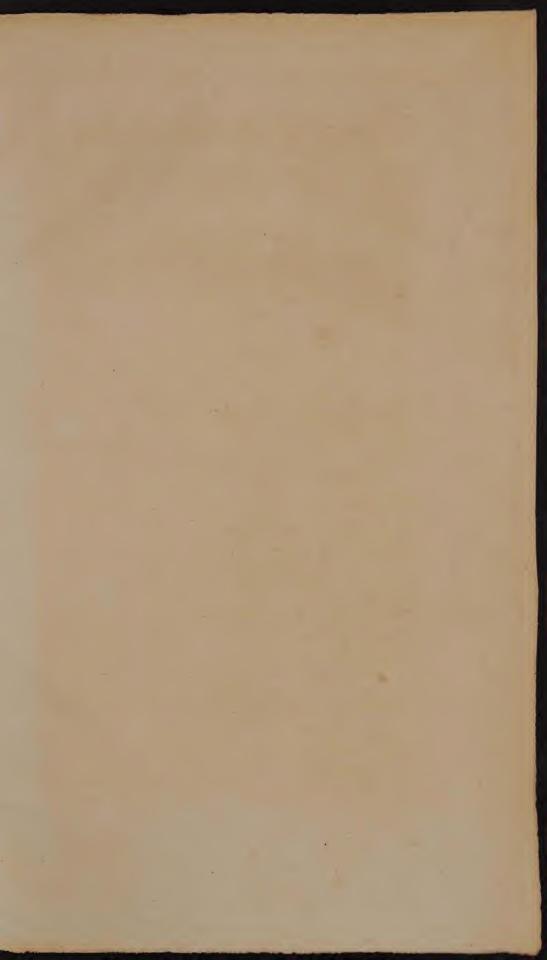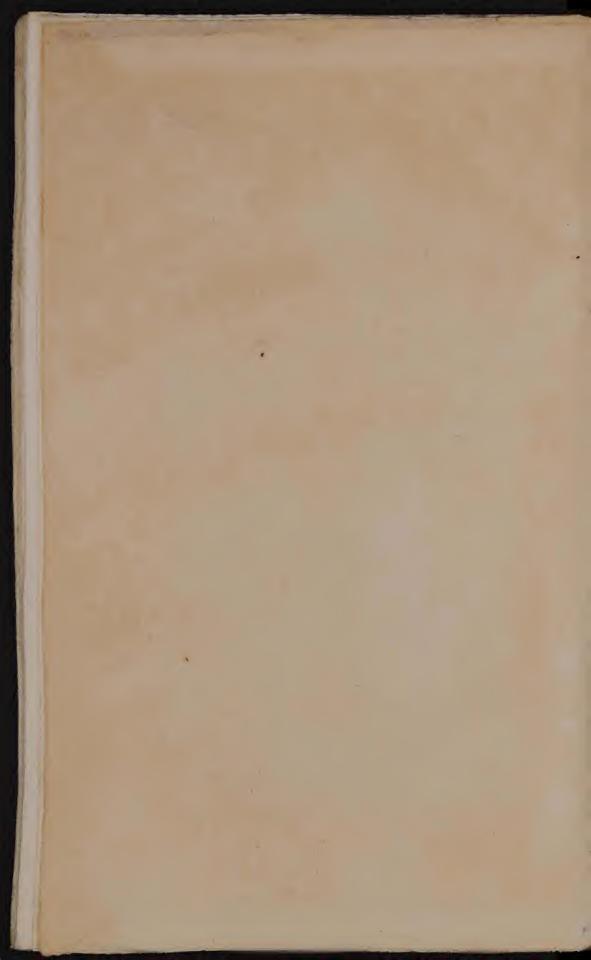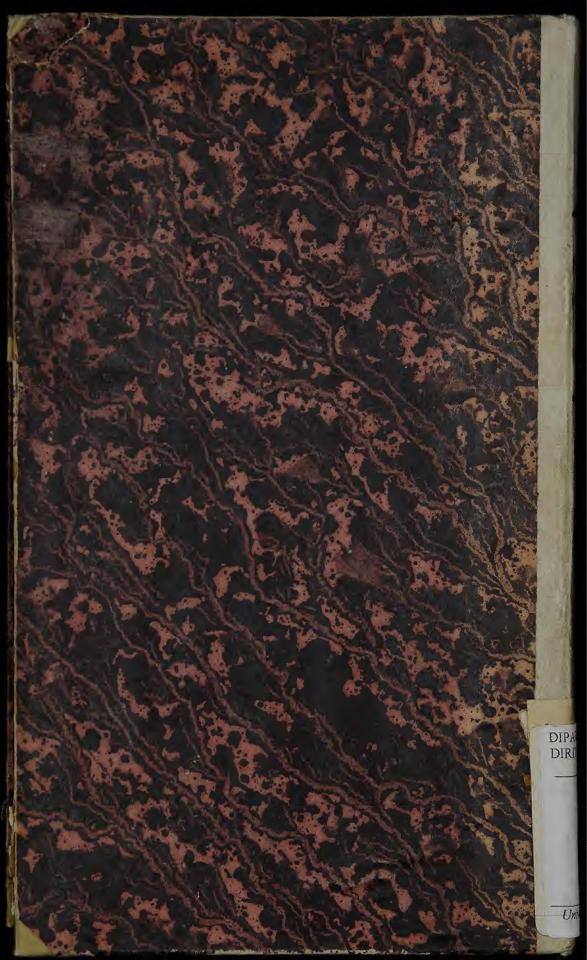
FIERLI

DIVISIONE DEI CONTADINI

opere, e questa metà si divide in capi fra i Lavoranti. E così rispose il *Bartol.* nel citato *cons.* 186. Vedi il *Bald. cons.* 159. & *cons.* 172. *vol.* 5. *Alex. cons.* 77. *n.* 2. *lib.* 5., il quale dice doversi ai Bovi o la metà, o altra porzione solita nel Paese; oppure quella che è stata convenuta, *ved. not.* 63. *per tot. Mantic. de tacit. lib.* 6. *tit.* 14. *n.* 29. & *seqq.*

(6) *Alex.*
1. *lib.* 2. *Co*
33. Quando
in comune,
Volaterrana
& *seqq. cor.*

(7) *Man*
10. Il *Gall.*
rando, il ca
per tre gen
debbano di
maggiore o
o minor nu
opinato lo *Za*
il quale sostiene
stante la molti
tempo delle D
tali, e dei
confusione
plice, e al
Zanch. in
e *seqq.* rige
te quella d
ne divide g

§. XIV.

Della Divisione del Bestiame.

abilito,
hio, e
rispet-
secon-
Divi-
i altri

eredi-
nti dai
rpi. Se
imi So-
Società,
narne a
. Oltre
i Sughi
do; on-
ro fatti
ri sono
schi su-
n Con-
Nipoti
, abbia
molto